



Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli & C. Società per Azioni
Assemblea ordinaria e straordinaria
del 15 febbraio 2016

Verbale dell'Assemblea

N. 12831 di rep.

N. 6693 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici),

il giorno 15 (quindici),

del mese di febbraio,

alle ore 11 (undici)

in Milano, Viale Sarca 214,

Avanti a me **Carlo Marchetti** notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- **Svelto Anna Chiara**, nata a Milano il 29 ottobre 1968, domiciliata per la carica in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25,

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, dichiarando di agire quale Segretario del Consiglio di Amministrazione, e nell'interesse della società per azioni:

"Pirelli & C. S.p.A."

con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.345.380.534,66, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00860340157, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1055 (in seguito anche solo la **"Società"** o **"Pirelli"**),

mi chiede di dare atto, anche per la parte ordinaria, con il consenso unanime dei presenti, dell'assemblea degli azionisti ordinari della predetta società, convocata in unica convocazione in Milano, in questo luogo, ora e giorno, giusta l'avviso di convocazione di cui infra con l'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Per unanime designazione dell'Assemblea assume la presidenza la Componente a norma dell'articolo 15 comma 1 dello statuto sociale, la quale anzitutto - per alcune comunicazioni anche per il tramite di me notaio - comunica quanto segue:

- oltre ad essa Componente assistono i sindaci dott. Francesco Fallacara (Presidente del Collegio Sindacale) e il dott. Fabio Artoni nonché il Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio Avv. Angelo Cardarelli;

- hanno motivato l'assenza tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'altro Sindaco;

- il capitale sociale è di euro 1.345.380.534,66 suddiviso in n. 487.991.493 azioni prive del valore nominale espresso di cui n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio;

- alla data odierna, la Società possiede n. 351.590 azioni proprie ordinarie nonché n. 408.342 azioni proprie di risparmio;

- ad esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. -

ai sensi degli artt. 106, comma 1-bis, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sulle azioni ordinarie di Pirelli a un prezzo di Euro 15,00 per ciascuna azione Pirelli portata in adesione, Marco Polo Industrial Holding S.p.A. è giunta a detenere, direttamente e indirettamente (computando nella partecipazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. anche le azioni proprie ordinarie possedute da Pirelli), il 100% delle azioni ordinarie di Pirelli, che sono state pertanto revocate dalla quotazione con effetto dal 6 novembre 2015;

- poichè le azioni di risparmio sono rimaste quotate sul mercato MTA, Pirelli resta assoggettata al regime giuridico delle "Società ammesse ad un mercato regolamentato" e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione nazionale;

- è regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale ordinario avente diritto di voto nella presente assemblea, essendo presente **Marco Polo Industrial Holding S.p.A.** qui in persona dell'amministratore delegato Giorgio Luca Bruno, titolare di n. 475.388.592 azioni ordinarie, fatta avvertenza che tutte le predette azioni sono gravate da un diritto di pegno a favore dei *Lenders* come individuati nel "*Bidco Senior Facilities Agreement*" sottoscritto, tra gli altri, da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e da Marco Polo Industrial Holding Italy S.p.A. in data 30 aprile 2015, come successivamente modificato e integrato, ma con diritto di voto in capo a Marco Polo Industrial Holding S.p.A.;

- l'avviso di convocazione - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito *internet* della Società nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage in data 23 novembre 2015. In pari data è stato inoltre diffuso al mercato un apposito comunicato stampa. L'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" in data 24 novembre 2015;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi della vigente normativa;

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società nell'apposita sezione dedicata all'evento, e segnatamente:

(i) in data 23 dicembre 2015 le relazioni degli amministratori su tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea or-

dinaria e straordinaria nonché la seguente ulteriore documentazione relativa all'operazione di fusione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (che controlla attualmente la Società) in Pirelli & C. S.p.A.:

-- progetto di fusione per incorporazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. in Pirelli & C., corredato dai relativi allegati (depositato anche nei termini di legge presso la sede sociale di entrambe le società partecipanti alla fusione e presso il Registro delle Imprese di Milano);

-- situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione;

-- relazione di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. redatta dall'esperto comune KPMG S.p.A.;

-- relazione degli Amministratori di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. sull'operazione di fusione.

Presso la sede della Società sono stati depositati anche i bilanci degli ultimi tre esercizi di Pirelli & C.;

(ii) in data 29 dicembre 2015 il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (corredato dei relativi allegati), predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 afferente la citata operazione di fusione.

Tutta la documentazione relativa alla fusione è depositata altresì presso la sede di Marco Polo Industrial Holding S.p.A.;

- del deposito della documentazione inerente l'assemblea degli azionisti è stata data tempestiva informativa al pubblico da parte della Società a mezzo comunicato stampa;

- agli intervenuti sono stati consegnati i fascicoli contenenti tutta la documentazione indicata dal Presidente. Detti fascicoli sono stati inviati anche a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione, possiede azioni con diritto di voto (ordinarie) in misura superiore al 2% del capitale ordinario la sola Marco Polo Industrial Holding S.p.A., che detiene numero 475.388.592 azioni ordinarie pari al 99,926% del capitale ordinario. Il predetto azionista controlla attualmente la Società e a sua volta è controllato indirettamente da China National Chemical Corporation (controllante ultimo) e, tra le altre, da Marco Polo International Italy S.p.A. che esercita sulla Società attività di direzione e coordinamento. La restante parte del capitale ordinario è detenuta dalla stessa Pirelli & C. S.p.A.;

- riguardo all'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 58/1998, è stato messo a disposizione degli intervenuti un fascicolo contenente le informazioni essenziali di cui all'articolo 130 della delibera Con-

sob 11971/99 relativamente agli accordi parasociali comunicati alla Società venendone pertanto omessa la lettura.

Il Presidente infine invita l'avente diritto che si trovasse in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 222 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge e dello statuto sociale, per trattare il seguente ordine del giorno

Parte ordinaria

Nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione del Progetto di fusione tra Pirelli & C. S.p.A. e la sua controllante Marco Polo Industrial Holding S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori sul predetto punto in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

L'assemblea unanime acconsente alla omissione della lettura della predetta relazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda che: (i) in data 2 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Bai Xinpang e Ze'ev Goldberg in sostituzione dei Consiglieri Paolo Fiorentino e Gaetano Miccichè, dimessisi in data 11 agosto 2015; (ii) in data 20 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Ren Jianxin, Yang Xingqiang, Wang Dan, Tao Haisu, Zhang Junfang (questi ultimi due qualificati indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana) in sostituzione di Anna Ma-

ria Artoni, Petr Lazarev, Ivan Glasenberg, Igor Soglaev e Didier Casimiro, dimessisi in data 19 ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1 c.c., i predetti sette Consiglieri scadono con l'odierna Assemblea, che, pertanto, è chiamata a deliberare in merito.

Il Presidente precisa che, ai fini dell'adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Ricorda che a ciascun nuovo amministratore, al pari degli attuali componenti del Consiglio, spetterà un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 50 mila, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione nel caso di partecipazione a comitati consiliari.

Il Presidente infine ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di ventitré membri. Aggiunge che la presente assemblea, in sede straordinaria, sarà chiamata a deliberare in merito all'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 16 Consiglieri evidenziando peraltro che - se approvato - il nuovo statuto prevede anche una clausola transitoria secondo la quale, fino all'avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da quindici amministratori.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,10) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A., vista ed approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sulla proposta di nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2) di nominare Amministratori fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e dunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016:

- Ren Jianxin, nato a LANZHOU (CINA) il 09/01/1958, Codice fiscale: RNEJKN58A09Z210W, cittadino cinese;

- Yang Xingqiang, nato a PINGLIANG (CINA) il 08/02/1967, Codice fiscale: YNGXGQ67B08Z210X, cittadino cinese;

- Bai Xinping, nato a XINZHOU - SHANXI (CINA) il 13/08/1968,

Codice fiscale: BAIXPN68M13Z210J, cittadino cinese;
- Ze'ev Goldberg, nato a VILNIUS (LITUANIA) il 02/09/1960,
Codice fiscale: GLDZVE60P02Z154E, cittadino israeliano;
- Tao Haisu, nato a BEIJING (CINA) il 15/03/1949, Codice fi-
scale: TAOHSA49C15Z210J, cittadino cinese;
- Wang Dan, nato a XIANGTAN (CINA) il 27/09/1969, Codice
fiscale: WNGDNA69P67Z210Z, cittadino cinese;
- Zhang Junfang, nato a XIAOYI (CINA) il 30/10/1952, Codice
fiscale: ZHNJFN52R70Z210S, cittadino cinese,
tutti domiciliati per la carica presso la sede della So-
cietà.".

L'assemblea approva all'unanimità.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto posti all'ordine del giorno di parte straordinaria, stante la loro reciproca connessione e con il consenso unanime dell'assemblea, ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori sui predetti punti in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito, ricordando soltanto che le proposte delibere implicano il diritto di recesso a favore degli azionisti di risparmio che non parteciperanno all'approvazione delle relative delibere; il prezzo di recesso, definito e reso pubblico ai sensi di legge, è pari ad euro 14,978 per azione.

L'assemblea unanime acconsente alla omissione della lettura della relazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,14) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

(a) vista ed approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sulla proposta di Conversione Obbligatoria (come *infra* definita) e sulla proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale,

(b) preso atto che è convocata per il giorno 15 febbraio 2016 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. per deliberare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 58/1998 e per quanto di competenza, sulle medesime proposte di Conversione Obbligatoria e di adozione di un nuovo testo di statuto sociale,

(c) sul presupposto dell'approvazione da parte dell'Assemblea

speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. della proposta di Conversione Obbligatoria e di adozione di un nuovo testo di statuto sociale,

delibera

1) (A) di approvare la conversione obbligatoria (la "Conversione Obbligatoria") delle azioni di risparmio in azioni di categoria speciale di nuova emissione della Società, secondo il rapporto di conversione di n. 1 (una) azione di categoria speciale di nuova emissione per ogni azione di risparmio, senza conguagli da conversione né aumento o riduzione del capitale sociale della Società; (B) di conseguentemente approvare, con efficacia dalla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, il nuovo testo di statuto allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società di cui sopra (e che nuovamente si allega al presente verbale sub "C");

2) di approvare l'introduzione, nell'articolo 8 dello statuto sociale di cui al punto 1) e con la medesima data di efficacia, degli ulteriori nuovi paragrafi 8.4 e 8.5; lo statuto comprensivo di detta ulteriore modifica si allega al presente verbale sub "D";

3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, determinare e concordare con Borsa Italiana S.p.A. la data di efficacia della Conversione Obbligatoria (e così quindi delle relative modifiche statutarie di cui ai punti 1 e 2, fermo il disposto dell'art. 2346 cod. civ.), effettuare le comunicazioni e i depositi conseguenti ai sensi di legge, anche in relazione all'adozione del nuovo testo di statuto sociale sopra approvato, con facoltà di introdurre alle precedenti deliberazioni le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune ovvero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

L'assemblea approva all'unanimità.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo ed ultimo** punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente ricorda all'assemblea che, nei termini previsti

dalla disciplina vigente, è stata messa a disposizione la seguente documentazione relativa alla fusione inversa di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. ("Società Incorporanda") in Pirelli & C. S.p.A. ("Società Incorporante"):

(a) il progetto di fusione, redatto ai sensi degli articoli 2501 - bis, comma 2, e 2501 ter cod. civ., approvato dagli organi amministrativi di Pirelli e Marco Polo Industrial Holding S.p.A. in data 22 dicembre 2015 con il parere favorevole del Comitato per Operazioni con Parti Correlate di Pirelli (poiché la fusione costituisce un'operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli ai sensi dell'art. 2391-bis cod. civ. e dell'art. 4.1 del Regolamento OPC) il quale progetto, ex art. 2501 bis, comma 2, cod., indica anche le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultanti dalla fusione; sono allegati al progetto di fusione, lo statuto dell'incorporante quale Allegato A, nonché, quale Allegato B, la relazione ai sensi dell'art. 2501 bis comma 4, cod. civ., di Reconta Ernst & Young S.p.A., società di revisione di entrambe le società partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione (con i relativi allegati) è stato depositato presso la sede della Società Incorporante e della Società Incorporanda e pubblicato sul sito internet di Pirelli in data 23 dicembre 2015; il progetto di fusione è stato iscritto presso il registro delle imprese di Milano in data 24 dicembre 2015 quanto a Pirelli & C. S.p.A. e in data 28 dicembre 2015 quanto a Marco Polo Industrial Holding S.p.A.;

(b) la Relazione illustrativa degli amministratori sulla fusione redatta ai sensi degli artt. 2501-quinquies c.c. e 2501-bis, terzo comma, del Codice Civile, la quale illustra le ragioni che giustificano la fusione e contiene altresì un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Anche la predetta relazione è stata depositata presso la sede della Società Incorporante e della Società Incorporanda e pubblicata sul sito internet di Pirelli in data 23 dicembre 2015;

(c) le situazioni patrimoniali di riferimento per la fusione costituite: (i) per Pirelli, in conformità all'art. 2501-quater, comma 2, cod. civ., dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta ex art. 154-ter, comma 2, TUF, e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 6 agosto 2015; e (ii) per Marco Polo Industrial Holding S.p.A. da una situazione patrimoniale riferita alla data del 30 novembre 2015, predisposta sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e approvata dal Consi-

glio di Amministrazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. in data 22 dicembre 2015. Le predette situazioni patrimoniali di riferimento sono state depositate presso la sede della Società Incorporante e della Società Incorporanda e pubblicate sul sito internet di Pirelli in data 23 dicembre 2015;

(d) il parere di congruità dell'esperto comune KPMG S.p.A., nominato dal Tribunale di Milano, sul rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., contenente altresì l'attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione ai sensi dell'art. 2510 - bis, comma 4, cod. civ., è stato depositato presso la sede della Società Incorporante e della Società Incorporanda e pubblicato sul sito internet di Pirelli in data 23 dicembre 2015.

Al presente si allegano in unico fascicolo sotto "E" una copia dei seguenti documenti: il progetto di fusione (e relativi allegati); la Relazione illustrativa degli amministratori sulla fusione e il parere di congruità dell'esperto comune KPMG S.p.A..

Il Presidente ricorda poi che:

a) ad esito della fusione lo statuto rimarrà quello sottoposto all'approvazione della presente assemblea, ai sensi dei punti precedenti dell'ordine del giorno, fatta salva la modifica dell'articolo 5.1 per riflettere la variazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale di Pirelli in forza del Rapporto di Cambio (come infra definito);

b) i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione sono giunti alla determinazione del seguente rapporto di cambio unitario per entrambe le categorie azionarie (il Rapporto di Cambio): n. 6,30 azioni della Società Incorporante da assegnare post Fusione all'unico socio della Società Incorporanda per ogni n. 1 azione della Società Incorporanda posseduta prima della fusione dall'unico socio della Società Incorporanda. Non sono previsti conguagli in denaro;

c) la fusione sarà dunque perfezionata - tenuto conto degli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura matematica dell'operazione - mediante:

(i) annullamento di tutte le azioni Marco Polo Industrial Holding S.p.A.;

(ii) attribuzione in base al Rapporto di Cambio all'unico socio di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. di n. di 201.823.177 azioni ordinarie Pirelli e di n. 4.677.655 azioni di risparmio Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto); e

(iii) annullamento delle residue n. 273.565.415 azioni ordinarie di Pirelli e n. 6.340.587 azioni di risparmio di Pirel-

li (ovvero di un pari numero di Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) detenute da Marco Polo Industrial Holding S.p.A., senza riduzione del capitale sociale, atteso che le azioni di Pirelli sono prive di valore nominale;

salvi gli aggiustamenti dovuti agli eventuali acquisti, da parte di Marco Polo Industrial Holding S.p.A., di ulteriori azioni di risparmio di Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) perfezionati prima dell'esecuzione della fusione.

Gli azionisti di Pirelli diversi dalla Società Incorporanda titolari di azioni di risparmio di Pirelli (ovvero, dopo l'efficacia della Conversione Obbligatoria, titolari di Azioni Speciali) manterranno le azioni possedute.

Anche il numero di azioni proprie in portafoglio di Pirelli (i.e. n. 351.590 azioni ordinarie e n. 408.342 azioni di risparmio ovvero Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) resterà invariato.

Il Presidente, sulla base di quanto comunicato dall'organo amministrativo e ai sensi dell'articolo 2501 - quinquies, terzo comma, del Codice Civile, segnala al socio che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della Società e la data odierna e che la medesima informazione è pervenuta dall'organo amministrativo di Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno interviene.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,25) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

(a) visto il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-bis, comma 2, cod. civ.,

(b) richiamata la situazione patrimoniale di riferimento della Società al 30 giugno 2015 e preso atto della situazione patrimoniale di riferimento di "Marco Polo Industrial Holding S.p.A." (con unico socio) al 30 novembre 2015,

(c) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2501-bis, comma 3, cod. civ.,

(d) preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-sexies e 2501-bis, comma 4, cod. civ.,

(e) preso atto della Relazione della Società di Revisione

Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 5, cod. civ.,

(f) preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata e depositata in copia nella sede della Società

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., il progetto di fusione per l'incorporazione nella "Pirelli & C. S.p.A." con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 della "Marco Polo Industrial Holding S.p.A." (con unico socio) con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, sulla base delle situazioni patrimoniali, rispettivamente, al 30 giugno 2015 per la Società Incorporante e al 30 novembre 2015 per la Società Incorporanda, e secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso e quindi anche la modifica dell'articolo 5.1 dello statuto approvato dalla precedente delibera per riflettere la variazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale di Pirelli in forza del

Rapporto di
Cambio;

2) di dare mandato a tutti i Consiglieri di Amministrazione pro tempore, in via tra loro disgiunta, per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 cod. civ., l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune e con la facoltà di far constare in sede di atto di fusione il numero finale delle azioni che compongono il capitale sociale".

L'assemblea approva unanime.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e, più nulla essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,30 (undici e trenta).

Del presente ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me sottoscrive omissa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventidue e della ventitreesima sin qui.

F.to Anna Chiara Svelto

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al no. 12831 / 6693 di rep. 1

PIRELLI

Pirelli & C. S.p.A.



Relazione all'Assemblea

Ernesto

**Nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria tenutasi in data 12 giugno 2014 ha dato corso al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in quindici il numero dei componenti e fissando in tre esercizi la durata del relativo mandato (con scadenza, dunque, all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016).

Successivamente alla suddetta riunione assembleare, in data 10 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Igor Sechin, Didier Casimiro, Andrey Kostin, Ivan Glasenberg, Petr Lazarev e Igor Soglaev in sostituzione dei Consiglieri Claudio Sposito, Riccardo Bruno, Piero Alonzo, Emiliano Nitti, Luciano Gobbi ed Enrico Parazzini, dimessisi in pari data.

I Consiglieri così nominati sono stati confermati, poi, nella carica dall'Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2015.

Successivamente a quest'ultima Assemblea:

- in data 2 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Bai Xiping e Ze'ev Goldberg in sostituzione dei Consiglieri Paolo Fiorentino e Gaetano Miccichè, dimessisi in data 11 agosto 2015;
- in data 20 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Ren Jianxin, Yang Xingqiang, Wang Dan, Tao Haisu, Zhang Junfang (questi ultimi due qualificati indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana) in sostituzione di Anna Maria Artoni, Petr Lazarev, Ivan Glasenberg, Igor Soglaev e Didier Casimiro, dimessisi in data 19 ottobre 2015.

Nella medesima riunione consiliare del 20 ottobre 2015, inoltre, Marco Tronchetti Provera ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e Alberto Pirelli dalla carica di Vicepresidente della Società mantenendo le altre cariche rispettivamente ricoperte in Consiglio. Il Consiglio ha quindi provveduto alla nomina di Ren Jianxin a Presidente e di Marco Tronchetti Provera, già Amministratore Delegato, a Vice Presidente Esecutivo.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1 c.c., i predetti sette Consiglieri scadono con l'odierna Assemblea, che, pertanto, è chiamata a deliberare in merito.

Si precisa che, ai fini dell'adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Si ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di ventitré membri e

che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 50 mila, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione nel caso di partecipazione a comitati consiliari.

Si ricorda, infine, che in data 6 novembre 2015 le azioni ordinarie della Società sono state revocate dalla quotazione di Borsa e che l'Assemblea è stata convocata anche in sede straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale (si rinvia all'apposita Relazione di parte straordinaria per le modifiche statutarie proposte) che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 16 (sedici) Consiglieri.


Proposta del Consiglio di Amministrazione¹

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Amministratori fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio Ren Jianxin, Yang Xingqiang, Bai Xinping, Ze'ev Goldberg, Tao Haisu, Wang Dan e Zhang Junfang.

I curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirelli.com.

¹ Si evidenzia che la proposta di cui sopra è formulata nel rispetto dell'applicabile normativa in materia di equilibrio tra i generi.



All. "B" al n. 12831/6693 di rep.

PIRELLI

Pirelli & C. S.p.A.



Relazione all'Assemblea

Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni di categoria speciale di nuova emissione.

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati.

Sveit

Pirelli & C. S.p.A.

**Relazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
del 15 febbraio 2016**


***Conversione obbligatoria
delle azioni di risparmio in azioni di categoria speciale di nuova emissione
Deliberazioni inerenti e conseguenti***

***Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla
quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio
in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati
Deliberazioni inerenti e conseguenti***

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2015)

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione (i) la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") in azioni di categoria speciale di nuova emissione; e (ii) la proposta di adozione di un nuovo statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla predetta conversione obbligatoria delle azioni di risparmio; il tutto come illustrato nella presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**") e dell'art. 72 del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità agli Schemi 3 e 6 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Si fa presente che la proposta deliberativa di cui al terzo punto all'ordine del giorno della medesima assemblea straordinaria, avente ad oggetto il progetto di fusione tra la Società e Marco Polo Industrial Holding S.p.A., è illustrata separatamente nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ.



A.- CONVERSIONE OBBLIGATORIA

A.1.- Motivazioni della proposta di conversione

La proposta che si sottopone alla Vostra approvazione prevede la conversione obbligatoria (la "**Conversione Obbligatoria**") delle azioni di risparmio di Pirelli (le "**Azioni di Risparmio**") in azioni di categoria speciale della Società di nuova emissione prive del diritto di voto (le "**Azioni Speciali**"), secondo il rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Speciale, priva di valore nominale, per ogni n. 1 (una) Azioni di Risparmio, priva di valore nominale, senza conguaglio. Le Azioni Speciali saranno prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti della Società, ma dotate dei medesimi privilegi patrimoniali riconosciuti alle Azioni di Risparmio dagli artt. 6 e 18 dello statuto sociale di Pirelli vigente alla data della presente Relazione.

Sc

Le Azioni Speciali non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. Inoltre: (i) il trasferimento di Azioni Speciali ad altri soci o a terzi sarà soggetto al potenziale esercizio di un diritto di prelazione da parte di ciascuno degli altri azionisti titolari di Azioni Speciali (nonché, in caso di mancato esercizio della prelazione, al potenziale acquisto da parte della Società), ai termini e alle condizioni previste dal nuovo statuto sociale di Pirelli; e (ii) qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali potranno essere riscattate da parte della Società, nel rispetto dell'art. 2357 cod. civ.. In merito a tali aspetti si rinvia alla successiva Sezione B della presente Relazione.

Le ulteriori modifiche statutarie conseguenti alla Conversione Obbligatoria, che interessano gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 18 dell'attuale testo dello statuto di Pirelli, sono illustrate nella successiva Sezione B, unitamente alla descrizione del nuovo testo di statuto di cui si propone l'adozione.

La proposta di Conversione Obbligatoria segue alle offerte pubbliche di acquisto promosse sul capitale ordinario e di risparmio di Pirelli (le "Offerte"), ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF, da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. ("**Marco Polo Industrial Holding**"), società indirettamente controllata da China National Chemical Corporation ("**ChemChina**") per il tramite di China National Tire & Rubber Co., Ltd. ("**CNRC**").

All'esito delle Offerte, Marco Polo Industrial Holding è giunta a detenere, direttamente e indirettamente (computando nella partecipazione di Marco Polo Industrial Holding anche le azioni proprie ordinarie possedute da Pirelli), il 100% delle azioni ordinarie di Pirelli, che sono state pertanto revocate dalla quotazione con effetto dal 6 novembre 2015.

Quanto alle Azioni di Risparmio, all'esito delle Offerte e a fronte degli ulteriori acquisti operati, alla data della presente Relazione Marco Polo Industrial Holding detiene direttamente e indirettamente (computando nella partecipazione di Marco Polo Industrial Holding anche le azioni proprie di risparmio possedute da Pirelli) il 93,268% del capitale di risparmio.

Precisamente, alla data della presente Relazione residuano n. 824.727 Azioni di Risparmio possedute da azionisti terzi, rappresentative dello 0,169% del capitale sociale complessivo e del 6,732% del capitale sociale di risparmio di Pirelli (le "Azioni di Risparmio Residue"). Alla luce dell'esiguità delle Azioni di Risparmio Residue e dei relativi volumi di scambio significativamente ridotti, la Società intende procedere quanto prima alla conversione delle stesse in Azioni Speciali, con la conseguenza della loro revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Delisting**").

Il *Delisting* costituirà, tra l'altro, l'obiettivo dell'operazione di acquisizione di Pirelli da parte di ChemChina, annunciata lo scorso 22 marzo 2015.


Il *Delisting* si inquadra altresì nella prevista operazione di fusione tra Pirelli e la sua controllante diretta Marco Polo Industrial Holding.

La proposta di Conversione Obbligatoria, che consente il raggiungimento dell'obiettivo del *Delisting* in via anticipata rispetto al perfezionamento della suddetta fusione (*Delisting* peraltro già previsto, per il caso in cui la revoca dalla quotazione delle Azioni di Risparmio non fosse stata conseguita all'esito delle Offerte, anche nel relativo documento di offerta pubblicato ai sensi di legge da Marco Polo Industrial Holding lo scorso 8 settembre 2015), è nell'interesse della Società per la semplificazione gestionale e la riduzione dei costi che ne conseguono. Tale proposta prevede l'attribuzione agli azionisti di risparmio azioni non quotate (aventi i medesimi privilegi patrimoniali delle Azioni di Risparmio attualmente in circolazione) e, a coloro che non abbiano concorso alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437-*quinquies* e all'art. 2437 cod. civ. (in merito al quale si rinvia alla successiva Sezione C della presente Relazione).

A.2.- Descrizione dei diritti e privilegi spettanti alle Azioni di Risparmio

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Pirelli sottoscritto e versato è pari a Euro 1.345.380.534,66, suddiviso in n. 487.991.493 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 Azioni di Risparmio.

Solo le Azioni di Risparmio sono ancora quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



Handwritten signature or mark.

Le Azioni di Risparmio, in conformità all'art. 145 del TUF, sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti (fermo quanto previsto dagli artt. 146 e ss. del TUF), ma dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

In particolare, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale di Pirelli vigente alla data della presente Relazione, gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:

- (i) alle Azioni di Risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Risparmio un dividendo inferiore al sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni di Risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle Azioni di Risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove);
- (ii) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle Azioni di Risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore di parità contabile (inteso come rapporto tra l'ammontare del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse);
- (iii) gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.

In caso di distribuzione di riserve, le Azioni di Risparmio hanno invece gli stessi diritti delle altre azioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale di Pirelli vigente alla data della presente Relazione, le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per azione. Infine, in caso di riduzione del capitale sociale

per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Il diritto di opzione non subisce variazioni. Infatti – come previsto nell'attuale statuto per le Azioni di Risparmio – in caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni Speciali, (i) i titolari di azioni ordinarie avranno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali; e (ii) i titolari di Azioni Speciali avranno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.

A.3.- Criticità specifiche della Conversione Obbligatoria

Si precisa che i titolari di Azioni di Risparmio convertite in Azioni Speciali non perderanno i privilegi patrimoniali attribuiti alle Azioni di Risparmio ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 18 dello statuto sociale vigente di Pirelli alla data della presente Relazione: infatti, i medesimi privilegi patrimoniali saranno attribuiti alle Azioni Speciali, senza soluzione di continuità. Va altresì segnalato, al riguardo, che, a seguito della Conversione Obbligatoria, non sarà più previsto il privilegio patrimoniale attualmente spettante alle azioni ordinarie in forza dell'art. 18.2, lettera b), del vigente statuto sociale.

Si evidenzia tuttavia che la Società non intende richiedere l'ammissione a quotazione delle Azioni Speciali e che, conseguentemente, alle Azioni Speciali non saranno applicabili gli artt. 145 e ss. del TUF.

Pertanto, alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, i titolari di Azioni di Risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso loro spettante ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* e dell'art. 2437 cod. civ. (in merito al quale si rinvia alla successiva Sezione C della presente Relazione), si troveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente **difficoltà a liquidare il proprio investimento**.

Fermo quanto precede, inoltre, il trasferimento di Azioni Speciali ad altri soci o a terzi sarà soggetto al potenziale esercizio di un **diritto di prelazione** da parte di ciascuno degli altri azionisti titolari di Azioni Speciali (nonché, in caso di mancato esercizio della prelazione, al potenziale acquisto da parte della Società), ai termini e alle condizioni previste dallo statuto sociale di Pirelli (all'esito delle modifiche di cui si darà conto nel seguito); ciò potrebbe



determinare un ulteriore impatto sui modi e tempi di liquidazione dell'investimento. Lo statuto sociale di Pirelli (all'esito delle modifiche di cui si darà conto nel seguito) prevedrà altresì che qualora un socio venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali **possano essere riscattate da parte della Società**, nel rispetto dell'art. 2357 cod. civ., secondo un meccanismo assimilabile a quello previsto dall'art. 111 del TUF per le azioni e gli altri titoli che attribuiscono diritto di voto. In conformità all'art. 2437-*sexies* cod. civ., il prezzo riconosciuto ai titolari di Azioni Speciali in sede di esercizio del riscatto sarà determinato facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ. per la liquidazione delle azioni di società non quotate. Allo stato non è quindi stimabile quale possa essere tale valore di liquidazione; esso potrebbe anche essere inferiore o significativamente inferiore a quello dell'attuale recesso (Euro 14,978). È possibile che, a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* e dell'art. 2437 cod. civ. da parte degli attuali titolari di Azioni di Risparmio, Marco Polo Industrial Holding venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato dalle Azioni Speciali e, pertanto, si verifichino i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto da parte della Società.

Si precisa infine che, in considerazione del fatto che le azioni emesse dalla Società sono prive di valore nominale, la Conversione Obbligatoria non comporterà né un aumento del capitale sociale di Pirelli, che resterà invariato, né un aumento del numero delle azioni complessive in circolazione, senza pertanto alcuna modifica del valore di parità contabile implicito di tutte le azioni.

A.4.- Quantitativo di Azioni di Risparmio detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF

Alla data della presente Relazione, Pirelli è indirettamente controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da ChemChina, per il tramite, tra l'altro, di Marco Polo Industrial Holding.

In particolare, alla data della presente Relazione, Marco Polo Industrial Holding detiene direttamente n. 475.388.592 azioni ordinarie di Pirelli, pari all'intero capitale sociale ordinario della Società (al netto nelle n. 351.590 azioni proprie ordinarie detenute da Pirelli).

Inoltre, sempre alla data della presente Relazione, Marco Polo Industrial Holding detiene direttamente n. 11.018.242 Azioni di Risparmio, pari al 89,935% del capitale sociale di risparmio di Pirelli; al riguardo, si ricorda poi che Pirelli detiene n. 408.342 Azioni proprie di Risparmio, pari ad un ulteriore 3,333% del capitale sociale di risparmio.

Si precisa che Marco Polo Industrial Holding e Pirelli sono entrambe soggette alla direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A. (società indirettamente controllata da ChemChina e partecipata da Camfin S.p.A. ("Camfin"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("LTI") ed LTI Holding S.r.l. ("LTI Holding")).



A.5.- Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato di Azioni di Risparmio

In considerazione del fatto che il *Delisting* anche delle Azioni di Risparmio rappresentava uno degli obiettivi perseguiti con il lancio delle Offerte, non può escludersi che Marco Polo Industrial Holding, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, operi con acquisti sul mercato o fuori mercato, prima della data di efficacia della Conversione Obbligatoria, per incrementare ulteriormente la propria partecipazione al capitale sociale di risparmio della Società.

A.6.- Eventuali impegni a convertire assunti dagli azionisti di risparmio, con particolare riferimento all'azionista di controllo

Trattandosi di Conversione Obbligatoria, tutte le Azioni di Risparmio saranno automaticamente convertite in Azioni Speciali. Pertanto, questa sezione dello Schema 6 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti non trova applicazione.

A.7.- Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle Azioni di Risparmio

La tabella che segue riporta i dividendi per azione distribuiti da Pirelli agli azionisti di risparmio a partire dall'esercizio 2011:

Valori espressi in Euro

Anno di distribuzione del dividendo				
2011	2012	2013	2014	2015
0,229	0,34	0,39	0,39	0,431

Le Azioni Speciali risultanti dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare. La Conversione Obbligatoria non avrà conseguenze sulla percezione del dividendo eventualmente distribuito nell'esercizio 2016 (a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015) in quanto, come detto, le Azioni Speciali avranno gli stessi diritti patrimoniali delle Azioni di Risparmio. Tuttavia, poiché si prevede che la Conversione Obbligatoria possa avere efficacia in data antecedente alla distribuzione dell'eventuale dividendo nell'esercizio 2016, gli azionisti di risparmio che esercitassero il diritto di recesso di cui all'art. 2437-*quinquies* e all'art. 2437 cod. civ. non percepiranno tale distribuzione.

A.8.- Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione

La Conversione Obbligatoria non prevede alcun conguaglio di conversione.

A.9.- Rapporto di Conversione e i relativi criteri di determinazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio in Azioni Speciali secondo un rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Speciale, priva di valore nominale, per ogni n. 1 (una) Azione di Risparmio, priva di valore nominale, senza conguagli (il "**Rapporto di Conversione**").

Il Rapporto di Conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base di molteplici considerazioni, tra cui in particolare:

- (i) le motivazioni sottostanti la proposta di Conversione Obbligatoria, già ricordate nel precedente Paragrafo A.1; nonché
- (ii) l'identità dei privilegi patrimoniali riconosciuti alle Azioni di Risparmio e alle Azioni Speciali.

A.10.- Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria avverrà per il tramite di Monte Titoli S.p.A., la quale darà istruzioni agli intermediari, aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le Azioni di Risparmio. Tutte le operazioni volte all'esecuzione della Conversione Obbligatoria saranno compiute dai predetti intermediari e da Monte Titoli S.p.A..

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti di risparmio.

Le Azioni di Risparmio non dematerializzate potranno essere convertite (e i relativi/titolari potranno, dunque, ricevere Azioni Speciali) esclusivamente previa consegna dei relativi certificati ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.


Gli intermediari, che tengono i conti in capo a ciascun titolare di Azioni di Risparmio, assegneranno a ciascun titolare il numero di Azioni Speciali derivante dall'applicazione del Rapporto di Conversione.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. compatibilmente con il calendario di negoziazione, e resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società (www.pirelli.com) e su un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. Conseguentemente, le Azioni di Risparmio saranno revocate dalla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si ricorda che le Azioni Speciali non saranno negoziate in alcun mercato regolamento.

A.11.- Eventuali condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria

La proposta di Conversione Obbligatoria è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli convocata per il giorno 15 febbraio 2016 e dovrà essere altresì approvata dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Società convocata in pari data.



Handwritten signature or mark.

L'efficacia della Conversione Obbligatoria non è subordinata ad alcuna condizione, fermo restando che alla stessa sarà data esecuzione nel rispetto di quanto previsto al precedente Paragrafo A.10.


A.12.- Quantitativo delle Azioni di Risparmio da convertire e delle Azioni Speciali offerte in conversione

In esecuzione della Conversione Obbligatoria, tutte le n. 12.251.311 Azioni di Risparmio saranno convertite in Azioni Speciali di Pirelli.

Sulla base del Rapporto di Conversione (1:1), le Azioni Speciali risultanti dalla Conversione Obbligatoria saranno n. 12.251.311.

A.13.- Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle Azioni di Risparmio

Il grafico che segue mostra l'andamento delle Azioni di Risparmio nel periodo 23 maggio 2015 – 23 novembre 2015 (corrispondente al semestre precedente l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società di cui alla presente Relazione e dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio).



A.14.- Eventuali incentivi alla Conversione Obbligatoria

Non sono previsti incentivi alla Conversione Obbligatoria.

A.15.- Eventuali effetti della Conversione Obbligatoria su piani di stock option aventi a oggetto le Azioni di Risparmio

Non sono in essere piani di *stock option* aventi a oggetto Azioni di Risparmio.

A.16.- Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione Obbligatoria

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Pirelli sottoscritto e versato è pari a Euro 1.345.380.534,66, suddiviso in n. 487.991.493 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 Azioni di Risparmio.

All'esito della Conversione Obbligatoria, il capitale sociale di Pirelli, sempre pari a Euro 1.345.380.534,66, sarà suddiviso in n. 487.991.493 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 Azioni Speciali.

A.17.- Variazione degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria di per sé non comporta alcuna variazione degli assetti proprietari di Pirelli.

A.18.- Principali destinazioni che l'emittente intende assegnare al ricavo netto della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio a favore della Società. Pertanto, Pirelli non otterrà alcun ricavo dalla Conversione Obbligatoria.

B.- ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE

B.1.- Motivazioni della proposta di adozione del nuovo statuto sociale

Si sottopone alla Vostra approvazione, altresì, la proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale di Pirelli, al fine di riflettere, al contempo: (i) l'intervenuta revoca delle azioni



Handwritten signature or initials.

ordinarie della Società dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) la Conversione Obbligatoria; e (iii) gli accordi contenuti nel patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") sottoscritto in data 11 agosto 2015 tra gli azionisti, diretti e indiretti (e cioè ChemChina, CNRC, Camfin, LTI, LTI Holding e altri), di Marco Polo International Italy S.p.A. ("**Marco Polo International Italy**"), società che, come già detto, esercita attività di direzione e coordinamento su Pirelli.

Invero, rispetto ai punti (i) e (ii), si rende necessario adeguare lo statuto sociale per tener conto del prospettato completamento del *Delisting* della Società (con riferimento sia alle azioni ordinarie sia alle Azioni di Risparmio): ciò, da un lato, eliminando le previsioni inapplicabili alle società che non hanno azioni quotate su un mercato regolamentato e, dall'altro, integrando la disciplina statutaria nelle materie per le quali la legge applicabile a tali società non prevede una disciplina inderogabile. Come detto, peraltro, lo statuto di cui si propone l'adozione non contempla modifiche al contenuto dei privilegi patrimoniali attualmente spettanti alle Azioni di Risparmio e che saranno riconosciuti alle Azioni Speciali.

Rispetto al punto (iii) che precede, si osserva che il Patto Parasociale contiene previsioni relative alla *corporate governance* di Pirelli e al trasferimento delle partecipazioni nella stessa, che si è inteso, ove possibile, riflettere nel nuovo statuto della Società (che ricalca, dunque, con alcune modifiche e integrazioni, quello dell'attuale "unico" azionista ordinario di Pirelli e cioè Marco Polo Industrial Holding, di cui è peraltro prevista la fusione per incorporazione in Pirelli). Il contenuto essenziale di tali previsioni – così come, in generale, di quelle riguardanti la *governance* di Marco Polo International Italy e delle società attraverso le quali quest'ultima controlla Pirelli – è stato reso pubblico attraverso la diffusione ex artt. 122 TUF e 130 Regolamento Emittenti, in data 12 agosto 2015, delle informazioni essenziali relative al Patto Parasociale (come successivamente modificate e integrate).

B.2.- Illustrazione del contenuto dello statuto di cui si propone l'adozione

Di seguito si illustra, in sintesi, il contenuto delle clausole più rilevanti del testo statutario proposto. Si evidenzieranno, in particolare, le modifiche che sono direttamente conseguenti alla Conversione Obbligatoria, con esposizione a confronto delle clausole relative alle Azioni di

Risparmio nel testo vigente alla data della presente Relazione e delle clausole relative alle Azioni Speciali che si intende introdurre nel nuovo testo di statuto.

Il testo integrale dello statuto di cui si propone l'adozione è allegato alla presente Relazione *sub* A1, mentre sotto A2 si allega il medesimo Statuto integrato con la clausola di riscatto di cui *infra*.

Articolo 1 - Denominazione

Non sono previste modifiche alla denominazione della Società.

Articolo 2 – Sede legale

Non sono previste modifiche alla sede legale della Società. È previsto, invece, che la sede operativa e amministrativa di Pirelli non possa essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, deliberata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale ordinario della Società.

Articolo 3 – Oggetto sociale

In previsione della "Riorganizzazione Industriale" di Pirelli (come definita e descritta nel documento di offerta pubblicato da Marco Polo Industrial Holding in relazione alle Offerte), è prevista l'introduzione nell'oggetto sociale di Pirelli della facoltà di svolgere attività di produzione e commercio, nonché di ricerca, sviluppo, sperimentazione e industrializzazione nel settore degli pneumatici (e attività connesse alle precedenti). Restano ferme le attività previste dall'art. 2 dello statuto vigente.

Articolo 4 – Durata

Non sono previste modifiche alla durata della Società.

Articolo 5 – Capitale sociale e Azioni

Non sono previste modifiche all'importo del capitale sociale di Pirelli.

Il riferimento alle Azioni Speciali nella suddivisione dello stesso riflette la Conversione Obbligatoria. Si precisa, inoltre, che le azioni della Società (sia ordinarie che Speciali) potranno essere dematerializzate – come oggi – oppure rappresentate da certificati azionari.

È stata eliminata la previsione della facoltà di esclusione del diritto di opzione nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, contenuta nell'art. 5.2 dello statuto



Handwritten signature or initials.

vigente, in quanto non compatibile con la disciplina delle società con azioni non quotate sul mercato regolamentato.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgolasessantasei) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioninovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamilacentottantadue) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio.</p>	<p>5.1 Il capitale sociale <u>interamente</u> sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei), <u>diviso ed è suddiviso in complessive</u> n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioninovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni <u>prive di senza indicazione del</u> valore nominale <u>(le "Azioni" e ciascuna un" Azione")</u>, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamilacentottantadue) Azioni Ordinarie <u>(come infra definite)</u> e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio <u>Azioni Speciali (come infra definite)</u>.</p>
	<p>5.2 <u>Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.</u></p>
<p>5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.</p>	<p><u>Sostituito dalla clausola che segue: "5.3 In caso di aumenti di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.</u></p>

<p>5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.</p>	<p>5.4 Qualora deliberato dall'assemblea Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche con mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.</p>
<p>5.4. Qualora deliberato dall'Assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.</p>	<p>Sostituito dalla clausola che segue: 5.5 Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.</p>



Articolo 6 – Categorie di Azioni

La clausola disciplina, oltre alle azioni ordinarie, la nuova categoria di Azioni Speciali, che conservano i medesimi diritti e privilegi delle Azioni di Risparmio, come evidenziato dalla tabella comparativa che segue.

Conformemente alle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la facoltà di emissione di Azioni Speciali al portatore.

Poiché le azioni della Società non saranno quotate su alcun mercato regolamentato, non è prevista un'organizzazione comune dei titolari di Azioni Speciali, né la nomina di un rappresentante comune, essendo inapplicabile l'art. 147-bis TUF.

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare rispetto al vigente art. 6:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie ed azioni di risparmio.</p>	<p>6.1 Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (Le "Azioni Ordinarie") ed azioni di risparmio e azioni speciali (le "Azioni Speciali").</p>

Scritta a mano

<p>6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.</p>	<p>6.2 Le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore. [...]]</p>
<p>6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.</p>	<p>(segue art. 6.2) [...] Le Azioni di risparmio Speciali non danno diritto <u>al</u> voto e, <u>salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.</u></p>
<p>6.4 A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative.</p>	<p><i>Abrogato. Cfr. art. 5.2 testo proposto (v. sopra).</i></p>
<p>6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge e in altre parti del presente statuto, hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per azione. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.</p>	<p>6.3 Le Azioni Speciali, oltre <u>agli altri</u> diritti e ai privilegi previsti dalla legge e <u>in altre parti del</u> dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per <u>azione ciascuna Azione Speciale</u>. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle <u>azioni di risparmio Azioni Speciali</u> se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle <u>altre azioni Azioni Ordinarie</u>.</p>
<p>6.6 Le azioni di risparmio conservano i diritti e i privilegi di cui alla legge e al presente statuto anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>6.7 In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.</p>	<p>6.4 In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione <u>anche</u> agli azionisti di <u>tutte le categorie dell'altra categoria.</u></p>

<p>6.8 In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di azioni di risparmio:</p> <p>a) i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio;</p> <p>b) i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.</p>	<p>6.5 In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di azioni di risparmio Azioni Speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i possessori titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio Azioni Speciali; • i possessori titolari di azioni di risparmio Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie
<p>6.9 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>	<p><i>Cfr. art. 7 del testo proposto (v. infra).</i></p>
<p>6.10 L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.</p>	<p>6.6 L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.</p>



Scrittura

Articolo 7 – Recesso

Come nell'impostazione attuale, è escluso il diritto di recesso sia a favore dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società (cfr. art. 4.2 dello statuto sociale vigente), sia a favore dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (cfr. art. 6.9 dello statuto sociale vigente).

Articolo 8 – Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Diritto di Prelazione

In conformità al Patto Parasociale, è previsto il divieto di qualsiasi trasferimento di azioni ordinarie fino al 5 novembre 2020, salvi i trasferimenti nell'ambito della procedura di nuova ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società (v. *infra*, sub art. 19).

Inoltre, come anticipato a proposito della Conversione Obbligatoria, è previsto che il trasferimento di Azioni Speciali ad altri soci o a terzi sia soggetto al potenziale esercizio di un diritto di prelazione da parte di ciascuno degli altri azionisti titolari di Azioni Speciali, ai termini e alle condizioni più precisamente indicate nel medesimo art. 8 del nuovo testo. Si segnala in particolare che, ove nessun azionista titolare di Azioni Speciali esercitasse il diritto di prelazione, la Società, nel rispetto dell'art. 2357 cod. civ., avrà facoltà di acquistare le azioni oggetto di trasferimento alle medesime condizioni previste per l'esercizio del diritto di prelazione.

Articolo 9 – Know How di Pirelli

È previsto che, salve le eccezioni indicate nel medesimo art. 9, il Know How Tecnologico Pirelli (come ivi definito) non possa essere trasferito se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, deliberata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale ordinario della Società. Sono salvi, peraltro, gli atti di trasferimento o disposizione del Know How Tecnologico Pirelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale (come ivi definita).

Articolo 11 – Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale

Con particolare riferimento all'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, è venuto meno il potere di convocazione da parte del rappresentante comune, dal momento che tale ruolo non è previsto dalla disciplina applicabile alle società non quotate (resta fermo peraltro che gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società). Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare rispetto al vigente art. 7.10:

Testo Vigente	Testo Proposto
---------------	----------------

<p>7.10 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</p>	<p>11.5 L'assemblea speciale dei possessori <u>titolari</u> di azioni di risparmio <u>speciali</u> è convocata, <u>nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero</u> dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. <u>Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.</u></p>
--	---



Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Con riferimento alle modalità e ai termini di convocazione dell'organo assembleare, si prevede che l'avviso di convocazione sia inviato ai soci titolari di azioni ordinarie indicati nel libro dei soci con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata con avviso di avvenuto recapito, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.

Tali modalità e termini di convocazione si applicano anche con riferimento all'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali.

Articolo 13 – Delibere dell'Assemblea dei Soci

Oltre alla previsione di una maggioranza rafforzata del 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da azioni ordinarie rispetto alle deliberazioni relative al trasferimento della sede operativa e amministrativa di Pirelli e del trasferimento del Know How Tecnologico di Pirelli (v. sopra), si prevedono particolari modalità di partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea tali da assicurare, in linea con il Patto Parasociale, il rispetto delle prerogative e dei diritti di veto dei soggetti (Camfin, LTI e LTI Holding) che detengono una partecipazione di minoranza in Marco Polo International Italy.

Articolo 16 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) membri, nominati attraverso un meccanismo di voto di lista che assicura, in linea con il Patto Parasociale, rappresentanza anche ai soggetti (Camfin, LTI e LTI Holding) che detengono

Scusi

una partecipazione di minoranza in Marco Polo International Italy (v. peraltro, in proposito, la clausola transitoria di cui all'Articolo 27 che segue).

Articolo 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo – Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

In linea con il Patto Parasociale, è prevista, fino all'11 agosto 2020, la delega all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società delle attribuzioni gestorie meglio indicate nell'art. 18.2(A) del testo proposto. Sempre in linea con il Patto Parasociale, inoltre, sono attribuiti all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società specifici poteri di proposta per l'adozione di deliberazioni in alcune "Materie Significative", nonché in relazione alla procedura di nuova ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società.

È previsto che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano validamente adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno uno degli amministratori che costituiscono indiretta espressione, rispettivamente, di Camfin e di LTI/LTI Holding; in caso di parità di voti, al Presidente (espresso da CNRC) è attribuito un voto determinante. Su alcune materie che assumono particolare rilievo nel contesto del Patto Parasociale è prevista l'adozione delle deliberazioni con la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori.

Articolo 21 – Collegio Sindacale

È prevista la nomina di un collegio sindacale composto da (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato di Marco Polo Industrial Holding, (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Anche i sindaci sono nominati attraverso un meccanismo di voto di lista che assicura, in linea con il Patto Parasociale, rappresentanza anche ai soggetti (Camfin, LTI e LTI Holding) che detengono una partecipazione di minoranza in Marco Polo International Italy.

Articolo 22 – Revisione legale dei conti

È previsto che la revisione legale dei conti sia esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro.

Articolo 23 – Esercizio sociale

Non sono previste modifiche alla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24 – Utili

La clausola riflette la Conversione Obbligatoria e riporta, inalterate, le prerogative delle Azioni Speciali in relazione alla distribuzione di utili e riserve. Si segnala, invece, l'abolizione del privilegio attualmente previsto a favore delle azioni ordinarie.

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare rispetto al vigente art. 18 dello statuto sociale:


Testo Vigente	Testo Proposto
	24.1. <u>Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.</u>



Handwritten signature

<p>18.1 Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove);</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore di parità contabile (inteso come rapporto tra l'ammontare del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).</p>	<p>24.2 Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti <u>La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci</u> come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio <u>Azioni Speciali</u> è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio <u>Azioni Speciali</u> un dividendo inferiore al sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio <u>Azioni Speciali</u> del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni <u>– salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili</u> – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al <u>2%</u> (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore di parità contabile (inteso come rapporto tra l'ammontare del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).</p>
---	--

<p>18.2 Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelievi per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuova o una parte di detta quota utili.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>18.3 In caso di distribuzione di riserve e le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p>	<p>24.3 In caso di distribuzione di riserve e le azioni di risparmio Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle altre azioni Azioni Ordinarie.</p>
<p>18.4 Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>	<p><i>Invariato.</i></p>



Articolo 27 – Previsioni Finali

Si segnala l'introduzione di una clausola compromissoria applicabile in relazione a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale. Si prevede che ogni controversia soggetta alla clausola compromissoria sia devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nonché in conformità a quanto più precisamente indicato nella clausola compromissoria in questione.

Si segnala, inoltre, una clausola transitoria la quale prevede che, in temporanea deroga al nuovo articolo 16.1 (che prevede una composizione del Consiglio di Amministrazione della Società di 16 [sedici] amministratori), fino all'avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

Handwritten signature

Infine, all'approvazione dell'Assemblea sarà sottoposta la ulteriore proposta di modificare lo Statuto sociale come sopra illustrato introducendo, nell'articolo 8, una clausola che preveda che, qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali potranno essere riscattate da parte della Società, nel rispetto dell'art. 2357 cod. civ., secondo un meccanismo assimilabile a quello previsto dall'art. 111 del TUF per le azioni e gli altri titoli che attribuiscono diritto di voto. Le Azioni Speciali proprie detenute dalla Società sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo della suddetta soglia del 95%. In conformità all'art. 2437-*sexies* cod. civ., il prezzo riconosciuto ai titolari di Azioni Speciali in sede di esercizio del riscatto sarà determinato facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ. per la liquidazione delle azioni a seguito dell'esercizio del recesso.

C.- DIRITTO DI RECESSO

Poiché la delibera di Conversione Obbligatoria comporta l'esclusione dalla quotazione delle Azioni di Risparmio, e considerata l'adozione di un nuovo statuto sociale con i contenuti in precedenza descritti, gli azionisti di risparmio che non abbiano concorso in sede di Assemblea Speciale all'approvazione della stessa Conversione Obbligatoria e del nuovo statuto sociale (che sarà loro sottoposto per quanto di competenza) saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437-*quinquies* e 2437 cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore di liquidazione che sarà corrisposto agli azionisti di risparmio che essendone legittimati abbiano esercitato il Diritto di Recesso è pari a Euro 14,978 per azione.

Il predetto valore di liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ., è stato determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni di Risparmio sul mercato azionario nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del Diritto di Recesso e sarà comunicato al pubblico mediante apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale nei modi e nei termini di legge.

Di seguito sono sinteticamente descritti i termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso.

C.1- Ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ, i soggetti legittimati potranno esercitare, per tutte o parte delle Azioni di Risparmio possedute, il proprio Diritto di Recesso mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**"), che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di Conversione Obbligatoria. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società (www.pirelli.com).

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Pirelli & C. S.p.A.
Segreteria Societaria – Operazione recesso
Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25
20126 – Milano (Italia)

Si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, di anticipare la Dichiarazione di Recesso o via posta elettronica certificata (all'indirizzo e-mail: assemblea@pec.pirelli.it) o via fax al n. +39 02 64424426, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata, come sopra precisato.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) dell'azionista recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- il numero di Azioni di Risparmio per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto.

C.2.- Fermo restando quanto indicato nel precedente punto C.1, si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (*"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"*, il **"Provvedimento Banca d'Italia-Consob"**), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti di risparmio che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle Azioni di Risparmio Pirelli in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del Diritto di Recesso fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso medesimo, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-bis, comma 2, del TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni di Risparmio Pirelli in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

C.3.- Come previsto dall'art. 2437-bis c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le Azioni di Risparmio per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

C.4.- Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., e in particolare:

- (i) gli amministratori della Società offriranno le azioni oggetto di recesso in opzione a tutti gli azionisti di risparmio che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, nonché agli azionisti ordinari; per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta in opzione presso il Registro delle Imprese di Milano; i soci che eserciteranno il diritto di opzione avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inopiate purché ne facciano contestuale richiesta; qualora residuino azioni oggetto di recesso non acquistate dagli azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;
- (ii) qualora vi fossero azioni oggetto di recesso non acquistate, tali azioni verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ..

Pirelli provvederà a comunicare in tempo utile tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del Diritto di Recesso e di tutti i diritti di cui al presente Paragrafo.

D.- PROPOSTA DELIBERATIVA PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sulla base di quanto precede il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta deliberativa.

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

- (a) *vista ed approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sulla proposta di Conversione Obbligatoria (come infra definita) e sulla proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale,*
- (b) *preso atto che è convocata per il giorno 15 febbraio 2016 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. per deliberare, ai sensi e per gli effetti di cui*

- all'art. 146 del D.Lgs. n. 58/1998 e per quanto di competenza, sulle medesime proposte di Conversione Obbligatoria e di adozione di un nuovo testo di statuto sociale,
- (c) sul presupposto dell'approvazione da parte dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. della proposta di Conversione Obbligatoria e di adozione di un nuovo testo di statuto sociale,

delibera

- 1) (A) di approvare la conversione obbligatoria (la "Conversione Obbligatoria") delle azioni di risparmio in azioni di categoria speciale di nuova emissione della Società, secondo il rapporto di conversione di n. 1 (una) azione di categoria speciale di nuova emissione per ogni azione di risparmio, senza conguagli da conversione né aumento o riduzione del capitale sociale della Società; (B) di conseguentemente approvare, con efficacia dalla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, il nuovo testo di statuto allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società di cui sopra (e che nuovamente si allega al presente verbale sub ____);
- 2) di approvare l'introduzione, nell'articolo 8 dello statuto sociale di cui al punto 1) e con la medesima data di efficacia, degli ulteriori nuovi paragrafi 8.4 e 8.5; lo statuto comprensivo di detta ulteriore modifica si allega al presente verbale sub ____;
- 3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, determinare e concordare con Borsa Italiana S.p.A. la data di efficacia della Conversione Obbligatoria (e così quindi delle relative modifiche statutarie di cui ai punti 1 e 2, fermo il disposto dell'art. 2346 cod. civ.), effettuare le comunicazioni e i depositi conseguenti ai sensi di legge, anche in relazione all'adozione del nuovo testo di statuto sociale sopra approvato, con facoltà di introdurre alle precedenti deliberazioni le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune ovvero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Allegati:

A.1 Nuovo Statuto Sociale.

A.2 Nuovo Statuto Sociale integrato con la clausola di riscatto.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pirelli.com, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).



Milano, 22 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Saverio".

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Pirelli & C. Società per Azioni o, in forma abbreviata, Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Pirelli”).

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa a Milano. La sede operativa e amministrativa non può essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci a norma del successivo Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all’estero.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha per oggetto:
 - a) l’assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all’estero;
 - b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa;
 - c) la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
- 3.2. Inoltre, la Società può svolgere le seguenti attività:
 - la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di pneumatici, nonché di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature varie, impianti completi, direttamente o indirettamente attinenti alla produzione dei pneumatici;

- la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'industrializzazione di pneumatici; lo studio e l'elaborazione di processi di fabbricazione di pneumatici e loro parti, ivi inclusa qualsiasi attività inerente e connessa;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati di proprietà sociale;
- il coordinamento e l'organizzazione delle attività del gruppo cui partecipa;
- la fornitura di servizi gestionali e aziendali, ivi compresi l'uso del marchio, la pianificazione strategica, la ricerca e lo sviluppo, le tecniche di produzione, il marketing, la pubblicità, la vendita, la distribuzione, la finanza, l'amministrazione e l'elaborazione dei dati;
- la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di articoli sportivi e di abbigliamento in genere nonché prestazione di servizi o assunzione di mandati di agenzia inerenti anche altri beni, purché prodotti o commercializzati da società del Gruppo Pirelli (come *infra* definito) con esclusione dei beni immobili.

3.3. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.

3.4. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 4

(Durata)

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

- 5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei) ed è suddiviso in complessive n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioninovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionisettecentoquarantamilacentottantadue) Azioni Ordinarie (come *infra* definite) e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) Azioni Speciali (come *infra* definite).
- 5.2. Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6

(Categorie di Azioni)

- 6.1. Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e azioni speciali (le "Azioni Speciali").

- 6.2. Le Azioni Ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le Azioni Speciali non danno diritto al voto.
- 6.3. Le Azioni Speciali, oltre agli altri diritti e ai privilegi previsti dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna Azione Speciale. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni Speciali se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.
- 6.4. In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione anche agli azionisti dell'altra categoria.
- 6.5. In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di Azioni Speciali:
- i titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali;
 - i titolari di Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie.
- 6.6. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società.

Articolo 7

(Recesso)

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Prelazione sul Trasferimento delle Azioni Speciali)

- 8.1 Ai fini del presente Statuto:

(i) per “**Trasferimento**” si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (come *infra* definita) (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (o parte di essa), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;

(ii) per “**Partecipazione**” si intende qualsiasi Azione, Ordinaria o Speciale, o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;

(iii) per “**Persona**” si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;


(iv) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini “**Controllante**”, “**Controllata**” e “**Controllare**” saranno interpretati in maniera conforme.

8.2 Fatti salvi i Trasferimenti di Partecipazioni nell’ambito dell’IPO (come *infra* definita) è vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione avente ad oggetto Azioni Ordinarie a qualsiasi Persona fino al 5 novembre 2020. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8.2 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni aventi ad oggetto Azioni Ordinarie a favore di banche ed intermediari

finanziari, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata. Il medesimo divieto di Trasferimento, inoltre, non troverà applicazione con riferimento ad Azioni Speciali, ferma in ogni caso l'applicazione della prelazione spettante ai titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci, di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8.2, qualora un socio (il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire, in tutto in parte, una propria Partecipazione avente ad oggetto Azioni Speciali (la "**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**") ad altri soci o a terzi, tutti i soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (i "**Soci Non-Trasferenti**") avranno un diritto di prelazione nell'acquisto avente ad oggetto tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini e condizioni alle quali il Socio Trasferente intende procedere al Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine:

(A) il Socio Trasferente dovrà offrire in prelazione, tutta e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento a ciascun Socio Non-Trasferente mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**"), inviata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, restando espressamente inteso che la Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare: (i) il numero di Azioni Speciali costituenti la Partecipazione Oggetto di Trasferimento che il Socio Trasferente intende Trasferire; (ii) ove nota, l'identità della Persona alla quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Trasferitario**"), e (iii) i termini e le condizioni, incluso il prezzo di cessione al quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento. Il Socio Trasferente alleggerà alla Comunicazione di Offerta in Prelazione la copia dell'offerta vincolanteo dell'eventuale contratto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento da parte del Trasferitario, ove disponibili. Il Consiglio di Amministrazione curerà la tempestiva pubblicazione, sul sito *Internet* della



Handwritten signature

- Società, di un avviso con il quale si dà notizia ai Soci Non-Trasferenti del ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, rendendo note le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii), ma non l'identità del Socio Trasferente né quella del Trasferitario anche ove fosse indicato. Ciascun Socio Non-Trasferente avrà diritto di ottenere a sue spese, dalla Società, copia della Comunicazione di Offerta in Prelazione;
- (B) qualora il corrispettivo per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, come indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, sia in natura e non in denaro (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento di azienda o di ramo d'azienda) ovvero il prospettato Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia a titolo gratuito (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di Trasferimento *mortisi causa*), entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento al quale potrà essere esercitato il Diritto di Prelazione ovvero provvederà a nominare un esperto indipendente per la determinazione di detto valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro il medesimo termine. Determinato tale valore equo di mercato il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) indicandone il relativo importo;
- (C) ciascun Socio Non-Trasferente potrà esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A), inviando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, apposita comunicazione scritta di accettazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a comunicare al Socio Trasferente;

(D) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di una pluralità di Soci Non-Trasferenti, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà ripartita fra tali Soci Non-Trasferenti in misura proporzionale al numero di Azioni Speciali di titolarità di ciascuno di essi. Ove nessun Socio Non-Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione, la Società avrà diritto, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al prezzo, termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, inviando apposita comunicazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione;



(E) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Non-Trasferenti e da parte della Società nel caso previsto dalla precedente lettera (D), il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire al Trasferitario eventualmente individuato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione o a terzi l'intera Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro i successivi 3 (tre) mesi, purché tale Trasferimento avvenga agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato entro 3 (tre) mesi e il Socio Trasferente intenda Trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, le previsioni di cui al presente Articolo 8.3 troveranno nuovamente applicazione. Successivamente al perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3, il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o telefax o email certificata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, confermando i termini e le condizioni a cui il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento è stato effettuato e indicando il soggetto acquirente;

Handwritten signature or mark.

(F) qualora il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato da uno o più Soci Non-Trasferenti o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società, il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento a

favore di tali Soci Non-Trasferenti (l'“Esecuzione del Diritto di Prelazione”) avrà luogo, contro pagamento del prezzo in denaro, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3 e alle disposizioni che seguono:

- (i) la data e, in caso di mancata dematerializzazione delle Azioni Speciali, il luogo dell'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovranno essere scelti dal Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società) e comunicati al Socio Trasferente nella Comunicazione di Accettazione o entro i successivi 5 (cinque) “**Giorni Lavorativi**” (per tali intendendosi i giorni di calendario diversi dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano), restando espressamente inteso che l'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Accettazione;
- (ii) alla data di Esecuzione del Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà Trasferita al Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), alla Società) libera da ogni vincolo, gravame, e/o diritto di terzi, contestualmente al pagamento del relativo prezzo in denaro da parte di detto Socio Non-Trasferente;
- (iii) il Socio Trasferente e il Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), la Società), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, potranno in essere e perfezioneranno ogni atto e formalità richiesti dalla legge e dal presente Statuto per il Trasferimento della proprietà della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo in denaro.

Articolo 9

(Know How di Pirelli)

Ai fini del presente Statuto, per “**Know How Tecnologico Pirelli**” si intende: tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale nel settore dei pneumatici, ai sensi di qualunque legge applicabile di tempo in tempo in vigore, inclusi, senza limitazione, brevetti e modelli (comprese le domande presentate per la loro concessione), knowhow (incluse, senza limitazione, tutte le informazioni tecniche di prodotto e di processo, ivi compresi dati, formulazioni, disegni, software, documentazione, specifiche, tecniche di fabbricazione, dati di gestione, layout di stabilimenti, standard di qualità, e qualsiasi loro combinazione), nonché (indipendentemente dal settore merceologico) i marchi Pirelli e tutto quanto forma oggetto di protezione di diritto d'autore o diritto simile; che siano di titolarità o nella disponibilità della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente Controllate (in tal caso, per quanto di competenza della Società anche in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento).

Il Know How Tecnologico Pirelli non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e secondo qualunque modalità (ivi incluso attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci a norma del successivo Art.10.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Art. 12.2, fatta eccezione per la concessione, di licenze non esclusive a condizioni di mercato: (a) in favore della Società o di società direttamente o indirettamente Controllate dalla Società; o (b) in favore di terzi, nell'ambito della gestione ordinaria del business o di attività di marketing o promozionali. Non sono soggetti alla predetta autorizzazione assembleare gli atti di trasferimento e/o di disposizione del Know How Pirelli funzionali alla riorganizzazione aziendale della divisione aziendale c.d. *Industrial* di Pirelli e alla sua possibile integrazione con taluni *asset* strategici di proprietà di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e con la partecipazione detenuta da quest'ultima nella società Fengshen Tires Stock Limited Company, società registrata e quotata in Cina con licenza #410000100002081 (la “**Riorganizzazione Industriale**”).

Articolo 10

(Finanziamenti)

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Articolo 11

(Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale)


- 11.1. L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre, l'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di qualsiasi degli atti di cui agli Articoli 2.1 e 9 ai termini e condizioni ivi previsti.
- 11.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell'Unione Europea o nella Repubblica Popolare Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
- 11.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 11.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 11.5. L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali è convocata, nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni volta che

quest'ultimo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

- 12.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: (i) lettera inviata a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa: (ii) qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.
- 12.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da Azioni Ordinarie, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.
- 12.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 12.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.
- 12.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Handwritten signature or initials.

- 12.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13

(Delibere dell'Assemblea dei Soci)

- 13.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2. In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 9, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo 13.2 ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1 o del successivo Articolo 27.4, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e sempre che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci come indicato al successivo Articolo 13.3(A).
- 13.3. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:
- (i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile;
 - (ii) qualsiasi aumento di capitale e/o riduzione di capitale sociale diverso da un aumento e/o riduzione del capitale sociale che sia:
 - (x) richiesto in esecuzione di previsioni di legge, e/o
 - (y) necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta integrati e/o modificati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di quest'ultima e all'esclusione delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato (i "Contratti di Finanziamento"), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a


scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;

fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x) e (y) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;

- (iii) scioglimento della Società;
- (iv) fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile) e/o scissioni;
- (v) qualsiasi modifica dello Statuto sociale diversa da quelle (a) di cui all'articolo 2365 del codice civile, e (b) di cui al precedente Articolo 13.2 del presente Statuto;

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che:

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall'amministratore delegato ovvero, a partire dalla Data Rilevante, da un ulteriore amministratore di detto socio (l' "**Amministratore Designato B1**"), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Maggioranza di Classe B, come definito nello statuto della società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la "**Società Esercitante Direzione e Coordinamento**"), nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio (l' "**Amministratore Designato B2**"), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Minoranza di Classe B, come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, "**Data Rilevante**" ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);
- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento



Scant

(compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta
Controllanti detto socio.

Articolo 14

(Diritto di intervento e voto nell'Assemblea dei Soci)

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci i soci titolari di Azioni Ordinarie cui spetta il diritto di voto, e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 13.3(A). Ciascuna Azione Ordinaria attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 14.2. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni Ordinarie o dei relativi certificati azionari (ove emessi).
- 14.3. L'Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
 - (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.
- 14.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che

l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.



- 14.5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

Articolo 15

(Presidente e segretario)

- 15.1. L'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 15.2. Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

Articolo 16

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Handwritten signature

- 16.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 16.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede legale della Società.
- 16.4. I soci, che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.
- 16.5. Ciascun socio avente diritto al voto, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. "Affiliata" indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.
- 16.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
 - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 sarà eletto Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società.

- 16.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 13.3 (A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati. Resta fermo il disposto dell'art. 2369, terzo comma, del codice civile.
- 16.8. Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.
- 16.9. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.
- 16.10. In tale ipotesi, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 16.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Società - Segretario)

- 17.1. Oltre ai poteri ad esso espressamente attribuiti dal presente Statuto – e fatta salva la competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di cui all'Articolo 18.2 che segue – il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale. Il Presidente avrà pertanto ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di

giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

17.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nei casi e nei limiti dei poteri delegati, avranno le medesime facoltà e poteri del Presidente sopra descritti.

17.3. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro spettanti o conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.


Articolo 18

(Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente

Esecutivo - Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dunque anche dall'art. 2381 del codice civile, tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata superiore a 12 (dodici) mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo, per un valore complessivo superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca dalla quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v), per un valore superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di importanza strategica o, comunque, di valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di importanza strategica o, comunque, di valore complessivo superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (ix) compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, intendendosi per tali quelle che soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010, come successivamente modificata;
- (x) definizione della politica di remunerazione della Società;
- (xi) determinazione, nel rispetto delle *policy* interne della Società e della disciplina applicabile, dei compensi degli amministratori delegati e degli amministratori che rivestono particolari incarichi e, ove richiesto, l'allocazione tra i membri del Consiglio di



Shem

Amministrazione della remunerazione complessiva fissata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;

(xii) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "**Gruppo Pirelli**");

(xiii) adozione delle regole di *corporate governance* della Società e la definizione delle linee guida della *corporate governance* del Gruppo Pirelli;

(xiv) definizione delle linee guida sul sistema di controllo interno, ivi inclusa la nomina di un amministratore responsabile della supervisione del sistema di controllo interno, definendone compiti e poteri;

(xv) qualunque altra materia che dovesse essere rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione di una società quotata da previsioni di codici di autodisciplina che la Società delibererà di adottare;

(xvi) le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata ai sensi del successivo Articolo 18.7;

(xvii) le Materie Significative, come definite al successivo Articolo 18.2(B).


Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (ix) del presente articolo 18.1 il cui valore superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate.

18.2. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle attribuzioni ad esso riservate in via esclusiva dalla legge, nonché ai sensi del precedente Articolo 18.1, fino all'11 agosto 2020 sono necessariamente delegate all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società, con esclusione della facoltà di delega a diversi o ulteriori amministratori, ma con facoltà di subdelega per il compimento di singoli atti o categorie di atti:

(A) in via esclusiva, i poteri di gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli di seguito indicati concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato

regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli che debbano essere implementate da Pirelli e/o da qualsiasi altra società (ivi inclusa qualsiasi società straniera non quotata) soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore non superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata fino a massimo 12 mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra-europeo, per un valore complessivo non superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca della quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi non superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v) per un valore non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di aziende o rami d'azienda aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(vii);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di valore complessivo non superiore



Handwritten signature

ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di *asset* o di altri attivi aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(viii);

- (ix) il perfezionamento di operazioni infragruppo;
- (x) qualunque altra materia relativa alla gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente Statuto.

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (viii) del presente articolo 18.2 il cui valore non superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate;

- (B) il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il “**Potere di Proposta**”)

l'adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le “**Materie Significative**”):

- (i) approvazione del *budget* e del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli, nonché di ogni modifica significativa a tali documenti;
- (ii) qualsiasi delibera concernente *partnership* industriali o *joint venture* strategiche di cui siano parte Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

restando inteso che: (a) la competenza per deliberare sulle Materie Significative sarà riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci, a seconda del caso; e (b) qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, la relativa deliberazione dovrà essere motivata e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società;

- (C) il potere, esercitabile entro il termine ultimo del 5 novembre 2019, di avviare e condurre la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società, mediante (i) una *initial public offering* (“**IPO**”) ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China

National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l. in data 11 agosto 2015 (il “**Patto Parasociale**”) e (ii) il procedimento di fusione per incorporazione della Società e di tutte le società a quel momento Controllate dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento in quest’ultima società (la “**Fusione**”) che diventerà efficace esclusivamente alla data di completamento dell’IPO.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri attribuiti all’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo in forza del presente Articolo 18.2, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.



18.3. L’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo avrà il potere esclusivo, fino al 5 novembre 2019 ovvero, se la procedura di IPO sarà stata già avviata entro tale data, fino al 5 aprile 2020, di rappresentare la Società nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del Gruppo Pirelli e della buona riuscita dell’IPO - i termini e le condizioni dell’IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui i *joint global coordinator*, uno dei quali sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell’IPO, fermo restando che:

- (i) la scelta del mercato azionario ai fini dell’IPO sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito su proposta dell’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo e con le maggioranze previste al successivo Articolo 18.5, restando inteso che ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta dell’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse della Società; e
- (ii) nell’ipotesi in cui il prezzo per Azione definito nell’ambito dell’IPO sia inferiore a Euro 15,00 per Azione, si procederà con l’IPO soltanto previa delibera del Consiglio

di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo Articolo 18.7.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive.

18.5. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante Pirelli, e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.


Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.6. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

18.7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Articoli 18.5 e 18.6, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro

della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

- (a) qualsiasi proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 13.2;
- (b) qualsiasi deliberazione in ordine ad aumenti e/o riduzioni di capitale, nonché fusioni, scissioni e/o messa in liquidazione della Società, di Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli;
- (c) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento (come di seguito definita), fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza (laddove "**Assunzione di Indebitamento**" indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);
- (d) qualsiasi proposta riguardante la distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione di proventi, fatta esclusiva eccezione per la distribuzione di utili e/o riserve e/o proventi che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito



Em

oggetto dei Contratti di Finanziamento e/o nei limiti di un rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio non superiore al 40% (quaranta per cento);

- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "**Parte Correlata**", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale "parte correlata" ai sensi dell' Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;
- (f) (i) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatti salvi quelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale e (ii) qualsiasi trasferimento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano, ferma in entrambi i casi la previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del precedente Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2;
- (g) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall'articolo 2393-*bis* del codice civile;
- (h) qualsivoglia operazione che determini uno sfioramento del *budget* annuale e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli superiore ad Euro 35.000.000 (trentacinque milioni);
- (i) qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di cui Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

18.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli sono assunte in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 18.5 che precede e con le maggioranze ivi previste, restando peraltro inteso che, qualora dopo 2 (due) riunioni del Consiglio di Amministrazione tali maggioranze non vengano raggiunte, alla terza riunione la deliberazione sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza

degli amministratori presenti e, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

- 18.9. La Società eserciterà attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile sulle società direttamente e indirettamente Controllate.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

- 19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.
- 19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “Giorno Lavorativo” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).
- 19.3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.



A handwritten signature is located on the right side of the page, below the stamp.

- 19.4. A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.
- 19.5. Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.
- 19.6. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

Articolo 20

(Remunerazione degli amministratori)

- 20.1. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.3, i membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell'esercizio del proprio incarico.
- 20.3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

(Collegio Sindacale)

- 21.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente Controllante la Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante l'Amministratore Designato B1) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5

(cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (7) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.

- 21.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 21.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 21.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.
- 21.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.
- 21.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:
- (i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
 - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.
- Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione



Handwritten signature.

che il socio di Controllo sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'Articolo 13.3(A).

- 21.8. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.
- 21.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.
- 21.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali o dai parametri ministeriali pro tempore vigenti, ove non sia stato determinato dall'Assemblea dei Soci.
- 21.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.
- 21.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

Articolo 22

(Revisione legale dei conti)

- 22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.
- 22.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

(Utili)

24.1. Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.

24.2. La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci come segue:

- (a) alle Azioni Speciali è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni Speciali un dividendo inferiore al 7% (sette per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- (b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni Speciali del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni – salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).

24.3. In caso di distribuzione di riserve le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie.

24.4. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

Articolo 25

(Scioglimento)

25.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

25.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 27

(Previsioni Finali)

27.1 Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

27.2 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “**Regolamento ICC**”).

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “**Corte**”). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese, né russa. La sede dell’arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.

27.3 Composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione

In temporanea deroga al precedente Articolo 16.1, fino all'avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

27.4 Nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società

Per l'ipotesi in cui sia completata la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi del precedente Articolo 18.2(C), gli Articoli 2.1, 9 e 11.1 saranno mantenuti nella loro attuale formulazione e l'Articolo 13.2 sarà sostituito con il presente Articolo:

“Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 8, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.”



82

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Pirelli & C. Società per Azioni o, in forma abbreviata, Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Pirelli”).

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa a Milano. La sede operativa e amministrativa non può essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del successivo Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha per oggetto:
 - a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;
 - b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa;
 - c) la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
- 3.2. Inoltre, la Società può svolgere le seguenti attività:
 - la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di pneumatici, nonché di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature varie, impianti completi, direttamente o indirettamente affinenti alla produzione dei pneumatici;

- la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'industrializzazione di pneumatici; lo studio e l'elaborazione di processi di fabbricazione di pneumatici e loro parti, ivi inclusa qualsiasi attività inerente e connessa;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati di proprietà sociale;
- il coordinamento e l'organizzazione delle attività del gruppo cui partecipa;
- la fornitura di servizi gestionali e aziendali, ivi compresi l'uso del marchio, la pianificazione strategica, la ricerca e lo sviluppo, le tecniche di produzione, il marketing, la pubblicità, la vendita, la distribuzione, la finanza, l'amministrazione e l'elaborazione dei dati;
- la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di articoli sportivi e di abbigliamento in genere nonché prestazione di servizi o assunzione di mandati di agenzia inerenti anche altri beni, purché prodotti o commercializzati da società del Gruppo Pirelli (come *infra* definito) con esclusione dei beni immobili.



3.3. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.

3.4. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Scanned

Articolo 4

(Durata)

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

- 5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei) ed è suddiviso in complessive n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioninovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionisettecentoquarantamilacentottantadue) Azioni Ordinarie (come *infra* definite) e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) Azioni Speciali (come *infra* definite).
- 5.2. Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6

(Categorie di Azioni)

- 6.1. Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e azioni speciali (le "Azioni Speciali").

- 6.2. Le Azioni Ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le Azioni Speciali non danno diritto al voto.
- 6.3. Le Azioni Speciali, oltre agli altri diritti e ai privilegi previsti dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna Azione Speciale. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni Speciali se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.
- 6.4. In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione anche agli azionisti dell'altra categoria.
- 6.5. In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di Azioni Speciali:
- i titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali;
 - i titolari di Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie.
- 6.6. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società.

Articolo 7

(Recesso)

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Prelazione sul Trasferimento delle Azioni Speciali; Riscatto)

8.1. Ai fini del presente Statuto:

(i) per “**Trasferimento**” si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (come *infra* definita) (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (o parte di essa), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;

(ii) per “**Partecipazione**” si intende qualsiasi Azione, Ordinaria o Speciale, o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;

(iii) per “**Persona**” si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;

(iv) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini “**Controllante**”, “**Controllata**” e “**Controllare**” saranno interpretati in maniera conforme.

8.2. Fatti salvi i Trasferimenti di Partecipazioni nell’ambito dell’IPO (come *infra* definita) è vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione avente ad oggetto Azioni Ordinarie a qualsiasi Persona fino al 5 novembre 2020. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8.2 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni aventi ad oggetto Azioni Ordinarie a favore di banche ed intermediari finanziari, a garanzia

delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata. Il medesimo divieto di Trasferimento, inoltre, non troverà applicazione con riferimento ad Azioni Speciali, ferma in ogni caso l'applicazione della prelazione spettante ai titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci, di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8.2, qualora un socio (il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire, in tutto in parte, una propria Partecipazione avente ad oggetto Azioni Speciali (la "**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**") ad altri soci o a terzi, tutti i soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (i "**Soci Non-Trasferenti**") avranno un diritto di prelazione nell'acquisto avente ad oggetto tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini e condizioni alle quali il Socio Trasferente intende procedere al Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine:

- (A) il Socio Trasferente dovrà offrire in prelazione, tutta e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento a ciascun Socio Non-Trasferente mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**"), inviata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, restando espressamente inteso che la Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare: (i) il numero di Azioni Speciali costituenti la Partecipazione Oggetto di Trasferimento che il Socio Trasferente intende Trasferire; (ii) ove nota, l'identità della Persona alla quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Trasferitario**"), e (iii) i termini e le condizioni, incluso il prezzo di cessione al quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento. Il Socio Trasferente alleggerà alla Comunicazione di Offerta in Prelazione la copia dell'offerta vincolante o dell'eventuale contratto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento da parte del Trasferitario, ove disponibili. Il Consiglio di Amministrazione curerà la tempestiva pubblicazione, sul sito *Internet* della



gent

- Società, di un avviso con il quale si dà notizia ai Soci Non-Trasferenti del ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, rendendo note le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii), ma non l'identità del Socio Trasferente né quella del Trasferitario anche ove fosse indicato. Ciascun Socio Non-Trasferente avrà diritto di ottenere a sue spese, dalla Società, copia della Comunicazione di Offerta in Prelazione;
- (B) qualora il corrispettivo per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, come indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, sia in natura e non in denaro (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento di azienda o di ramo d'azienda) ovvero il prospettato Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia a titolo gratuito (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di Trasferimento *mortisi causa*), entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento al quale potrà essere esercitato il Diritto di Prelazione ovvero provvederà a nominare un esperto indipendente per la determinazione di detto valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro il medesimo termine. Determinato tale valore equo di mercato il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) indicandone il relativo importo;
- (C) ciascun Socio Non-Trasferente potrà esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A), inviando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, apposita comunicazione scritta di accettazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a comunicare al Socio Trasferente;

(D) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di una pluralità di Soci Non-Trasferenti, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà ripartita fra tali Soci Non-Trasferenti in misura proporzionale al numero di Azioni Speciali di titolarità di ciascuno di essi. Ove nessun Socio Non-Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione, la Società avrà diritto, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al prezzo, termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, inviando apposita comunicazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione;

(E) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Non-Trasferenti e da parte della Società nel caso previsto dalla precedente lettera (D), il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire al Trasferitario eventualmente individuato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione o a terzi l'intera Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro i successivi 3 (tre) mesi, purché tale Trasferimento avvenga agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato entro 3 (tre) mesi e il Socio Trasferente intenda Trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, le previsioni di cui al presente Articolo 8.3 troveranno nuovamente applicazione. Successivamente al perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3, il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o telefax o email certificata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, confermando i termini e le condizioni a cui il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento è stato effettuato e indicando il soggetto acquirente;

(F) qualora il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato da uno o più Soci Non-Trasferenti o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società, il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento a

favore di tali Soci Non-Trasferenti (l'“Esecuzione del Diritto di Prelazione”) avrà luogo, contro pagamento del prezzo in denaro, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3 e alle disposizioni che seguono:

- (i) la data e, in caso di mancata dematerializzazione delle Azioni Speciali, il luogo dell'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovranno essere scelti dal Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società) e comunicati al Socio Trasferente nella Comunicazione di Accettazione o entro i successivi 5 (cinque) “**Giorni Lavorativi**” (per tali intendendosi i giorni di calendario diversi dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano), restando espressamente inteso che l'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Accettazione;
- (ii) alla data di Esecuzione del Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà Trasferita al Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), alla Società) libera da ogni vincolo, gravame, e/o diritto di terzi, contestualmente al pagamento del relativo prezzo in denaro da parte di detto Socio Non-Trasferente;
- (iii) il Socio Trasferente e il Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), la Società), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, potranno in essere e perfezioneranno ogni atto e formalità richiesti dalla legge e dal presente Statuto per il Trasferimento della proprietà della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo in denaro.

8.4. Qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da

ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali potranno essere riscattate da parte della Società, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile. Le Azioni Speciali proprie detenute dalla Società sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo della suddetta soglia del 95%.

- 8.5. Ai fini dell'esercizio del riscatto, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, sul sito *Internet* della Società, un avviso diretto ai titolari di Azioni Speciali e contenente: (i) dichiarazione dell'esercizio del riscatto, da parte della Società, delle Azioni Speciali; (ii) la data alla quale il riscatto sarà efficace e, pertanto, le Azioni Speciali riscattate saranno acquistate dalla Società e trasferite alla stessa; (iii) il prezzo di acquisto delle Azioni Speciali riscattate, determinato in conformità all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e le modalità del relativo pagamento; (iv) le modalità e gli adempimenti relativi al trasferimento delle medesime Azioni Speciali. Non si applica l'art. 2437-quater del codice civile.

Articolo 9

(Know How di Pirelli)

Ai fini del presente Statuto, per "Know How Tecnologico Pirelli" si intende: tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale nel settore dei pneumatici, ai sensi di qualunque legge applicabile di tempo in tempo in vigore, inclusi, senza limitazione, brevetti e modelli (comprese le domande presentate per la loro concessione), knowhow (incluse, senza limitazione, tutte le informazioni tecniche di prodotto e di processo, ivi compresi dati, formulazioni, disegni, software, documentazione, specifiche, tecniche di fabbricazione, dati di gestione, layout di stabilimenti, standard di qualità, e qualsiasi loro combinazione), nonché (indipendentemente dal settore merceologico) i marchi Pirelli e tutto quanto forma oggetto di protezione di diritto d'autore o diritto similare; che siano di titolarità o nella disponibilità della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente Controllate (in tal caso, per quanto di competenza della Società anche in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento).

Il Know How Tecnologico Pirelli non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e secondo qualunque modalità (ivi incluso



over

attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci a norma del successivo Art.10.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Art. 12.2, fatta eccezione per la concessione, di licenze non esclusive a condizioni di mercato: (a) in favore della Società o di società direttamente o indirettamente Controllate dalla Società; o (b) in favore di terzi, nell'ambito della gestione ordinaria del business o di attività di marketing o promozionali. Non sono soggetti alla predetta autorizzazione assembleare gli atti di trasferimento e/o di disposizione del Know How Pirelli funzionali alla riorganizzazione aziendale della divisione aziendale c.d. *Industrial* di Pirelli e alla sua possibile integrazione con taluni *asset* strategici di proprietà di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e con la partecipazione detenuta da quest'ultima nella società Fengshen Tires Stock Limited Company, società registrata e quotata in Cina con licenza #410000100002081 (la "**Riorganizzazione Industriale**").

Articolo 10

(Finanziamenti)

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Articolo 11

(Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale)

- 11.1. L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre, l'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di qualsiasi degli atti di cui agli Articoli 2.1 e 9 ai termini e condizioni ivi previsti.
- 11.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell'Unione Europea o nella Repubblica Popolare

Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

11.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.

11.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.

11.5. L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali è convocata, nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

12.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: (i) lettera inviata a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, (ii) qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

12.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da Azioni Ordinarie, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.

- 12.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 12.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.
- 12.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 12.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13

(Delibere dell'Assemblea dei Soci)

- 13.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2. In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 9, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo 13.2 ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1 o del successivo Articolo 27.4, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e sempre che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci come indicato al successivo Articolo 13.3(A).
- 13.3. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:
- (i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile;
 - (ii) qualsiasi aumento di capitale e/o riduzione di capitale sociale diverso da un aumento e/o riduzione del capitale sociale che sia:

- (x) richiesto in esecuzione di previsioni di legge, e/o
- (y) necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta integrati e/o modificati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di quest'ultima e all'esclusione delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato (i "**Contratti di Finanziamento**"), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;



fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x) e (y) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;

- (iii) scioglimento della Società;
- (iv) fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile) e/o scissioni;
- (v) qualsiasi modifica dello Statuto sociale diversa da quelle (a) di cui all'articolo 2365 del codice civile, e (b) di cui al precedente Articolo 13.2 del presente Statuto;

A handwritten signature in cursive, located on the right side of the page, next to the list of items (iii) through (v).

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che:

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall'amministratore delegato ovvero, a partire dalla Data Rilevante, da un ulteriore amministratore di detto socio (l'**Amministratore Designato B1**"), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Maggioranza di Classe B, come definito nello statuto della società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la "**Società Esercitante Direzione e Coordinamento**"), nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio

(l'“**Amministratore Designato B2**”), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Minoranza di Classe B, come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, “**Data Rilevante**” ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);

- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento (compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta Controllanti detto socio.

Articolo 14

(Diritto di intervento e voto nell'Assemblea dei Soci)

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci i soci titolari di Azioni Ordinarie cui spetta il diritto di voto, e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 13.3(A). Ciascuna Azione Ordinaria attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 14.2. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni Ordinarie o dei relativi certificati azionari (ove emessi).
- 14.3. L'Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
 - (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

14.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.

14.5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

Articolo 15

(Presidente e segretario)

15.1. L'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.

15.2. Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.


Articolo 16

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 16.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 16.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede legale della Società.
- 16.4. I soci, che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.
- 16.5. Ciascun socio avente diritto al voto, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. "Affiliata" indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.

16.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
- (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 sarà eletto Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società.



16.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 13.3 (A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati. Resta fermo il disposto dell'art. 2369, terzo comma, del codice civile.

Handwritten signature or mark.

16.8. Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.

16.9. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

16.10. In tale ipotesi, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

16.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Società - Segretario)

- 17.1. Oltre ai poteri ad esso espressamente attribuiti dal presente Statuto – e fatta salva la competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di cui all'Articolo 18.2 che segue – il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale. Il Presidente avrà pertanto ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.
- 17.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nei casi e nei limiti dei poteri delegati, avranno le medesime facoltà e poteri del Presidente sopra descritti.
- 17.3. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro spettanti o conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.
- 17.4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.


Articolo 18

(Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo - Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come

anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dunque anche dall'art. 2381 del codice civile, tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata superiore a 12 (dodici) mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo, per un valore complessivo superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca dalla quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v), per un valore superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di importanza strategica o, comunque, di valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di importanza strategica o, comunque, di valore complessivo superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);



Handwritten signature.

- (ix) compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, intendendosi per tali quelle che soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010, come successivamente modificata;
- (x) definizione della politica di remunerazione della Società;
- (xi) determinazione, nel rispetto delle *policy* interne della Società e della disciplina applicabile, dei compensi degli amministratori delegati e degli amministratori che rivestono particolari incarichi e, ove richiesto, l'allocazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione della remunerazione complessiva fissata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (xii) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo Pirelli");
- (xiii) adozione delle regole di *corporate governance* della Società e la definizione delle linee guida della *corporate governance* del Gruppo Pirelli;
- (xiv) definizione delle linee guida sul sistema di controllo interno, ivi inclusa la nomina di un amministratore responsabile della supervisione del sistema di controllo interno, definendone compiti e poteri;
- (xv) qualunque altra materia che dovesse essere rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione di una società quotata da previsioni di codici di autodisciplina che la Società delibererà di adottare;
- (xvi) le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata ai sensi del successivo Articolo 18.7;
- (xvii) le Materie Significative, come definite al successivo Articolo 18.2(B).

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (ix) del presente articolo 18.1 il cui valore superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate.

18.2. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle attribuzioni ad esso riservate in via esclusiva dalla legge, nonché ai sensi del precedente Articolo 18.1, fino all'11 agosto 2020 sono necessariamente delegate all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società, con esclusione della facoltà di delega a diversi o ulteriori amministratori, ma con facoltà di subdelega per il compimento di singoli atti o categorie di atti:

(A) in via esclusiva, i poteri di gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli di seguito indicati concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli che debbano essere implementate da Pirelli e/o da qualsiasi altra società (ivi inclusa qualsiasi società straniera non quotata) soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore non superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata fino a massimo 12 mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra-europeo, per un valore complessivo non superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca della quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi non superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nominale non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente

punto (v) per un valore non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);

- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di aziende o rami d'azienda aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(vii);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di valore complessivo non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di *asset* o di altri attivi aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(viii);
- (ix) il perfezionamento di operazioni infragruppo;
- (x) qualunque altra materia relativa alla gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente Statuto.

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (viii) del presente articolo 18.2 il cui valore non superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate;

- (B) il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il “**Potere di Proposta**”) l'adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le “**Materie Significative**”):
- (i) approvazione del *budget* e del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli, nonché di ogni modifica significativa a tali documenti;
 - (ii) qualsiasi delibera concernente *partnership* industriali o *joint venture* strategiche di cui siano parte Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.
- restando inteso che: (a) la competenza per deliberare sulle Materie Significative sarà riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci, a

seconda del caso; e (b) qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, la relativa deliberazione dovrà essere motivata e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società;

- (C) il potere, esercitabile entro il termine ultimo del 5 novembre 2019, di avviare e condurre la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società, mediante (i) una *initial public offering* ("IPO") ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l. in data 11 agosto 2015 (il "Patto Parasociale") e (ii) il procedimento di fusione per incorporazione della Società e di tutte le società a quel momento Controllate dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento in quest'ultima società (la "Fusione") che diventerà efficace esclusivamente alla data di completamento dell'IPO.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo in forza del presente Articolo 18.2, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

- 18.3. L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo avrà il potere esclusivo, fino al 5 novembre 2019 ovvero, se la procedura di IPO sarà stata già avviata entro tale data, fino al 5 aprile 2020, di rappresentare la Società nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del Gruppo Pirelli e della buona riuscita dell'IPO - i termini e le condizioni dell'IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui i *joint global coordinator*, uno dei quali sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell'IPO, fermo restando che:

- (i) la scelta del mercato azionario ai fini dell'IPO sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito su proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo e con le maggioranze previste al successivo Articolo 18.5, restando inteso che ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse della Società; e
- (ii) nell'ipotesi in cui il prezzo per Azione definito nell'ambito dell'IPO sia inferiore a Euro 15,00 per Azione, si procederà con l'IPO soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo Articolo 18.7.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive.

18.5. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante Pirelli, e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.

Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole

della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.6. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

18.7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Articoli 18.5 e 18.6, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

- (a) qualsiasi proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 13.2;
- (b) qualsiasi deliberazione in ordine ad aumenti e/o riduzioni di capitale, nonché fusioni, scissioni e/o messa in liquidazione della Società, di Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli;
- (c) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento (come di seguito definita), fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza (laddove "**Assunzione di Indebitamento**" indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, partially overlapping the text of article 18.7(c).

Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);

- (d) qualsiasi proposta riguardante la distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione di proventi, fatta esclusiva eccezione per la distribuzione di utili e/o riserve e/o proventi che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento e/o nei limiti di un rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio non superiore al 40% (quaranta per cento);
- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "**Parte Correlata**", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale "parte correlata" ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;
- (f) (i) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatti salvi quelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale e (ii) qualsiasi trasferimento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano, ferma in entrambi i casi la previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del precedente Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2;
- (g) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall'articolo 2393-*bis* del codice civile;
- (h) qualsivoglia operazione che determini uno sfioramento del *budget* annuale e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli superiore ad Euro 35.000.000 (trentacinque milioni);

- (i) qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di cui Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.
- 18.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli sono assunte in conformità alle previsioni di cui all' Articolo 18.5 che precede e con le maggioranze ivi previste, restando peraltro inteso che, qualora dopo 2 (due) riunioni del Consiglio di Amministrazione tali maggioranze non vengano raggiunte, alla terza riunione la deliberazione sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.
- 18.9. La Società eserciterà attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile sulle società direttamente e indirettamente Controllate.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

- 19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.
- 19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “Giorno Lavorativo” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio

della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).

- 19.3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
- 19.4. A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.
- 19.5. Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.
- 19.6. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.


Articolo 20

(Remunerazione degli amministratori)

- 20.1. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.3, i membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell'esercizio del proprio incarico.
- 20.3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21
(Collegio Sindacale)

- 21.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente Controllante la Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante l'Amministratore Designato B1) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 21.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 21.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 21.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.
- 21.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause



Handwritten signature

di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.

21.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- (i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
- (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione che il socio di Controllo sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'Articolo 13.3(A).

21.8. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.

21.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.

21.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali o dai parametri ministeriali pro tempore vigenti, ove non sia stato determinato dall'Assemblea dei Soci.


21.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.

21.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

Articolo 22

(Revisione legale dei conti)

- 22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.
- 22.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.



Articolo 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

(Utili)

- 24.1 Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.
- 24.2 La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci come segue:
- (a) alle Azioni Speciali è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni Speciali un dividendo inferiore al 7% (sette per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
 - (b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni Speciali del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni – salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.M.' or similar, located on the right side of the page.

maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).

24.3 In caso di distribuzione di riserve le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie.

24.4 Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

Articolo 25

(Scioglimento)

25.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

25.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 27

(Previsioni Finali)

27.1. Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

27.2. Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale

composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “Regolamento ICC”).

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “Corte”). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese, né russa. La sede dell’arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.




27.3. *Composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione*

In temporanea deroga al precedente Articolo 16.1, fino all’avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

27.4. *Nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società*

Per l’ipotesi in cui sia completata la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi del precedente Articolo 18.2(C), gli Articoli 2.1, 9 e 11.1 saranno mantenuti nella loro attuale formulazione e l’Articolo 13.2 sarà sostituito con il presente Articolo: “Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 8, nonché quelle dell’Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.”



Allegato "C" al n. 12831/6693 di rep.

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Pirelli & C. Società per Azioni o, in forma abbreviata, Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Pirelli").

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa a Milano. La sede operativa e amministrativa non può essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del successivo Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha per oggetto:
- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;
 - b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa;
 - c) la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
- 3.2. Inoltre, la Società può svolgere le seguenti attività:
- la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di pneumatici, nonché di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature varie, impianti completi, direttamente o indirettamente attinenti alla produzione dei pneumatici;
 - la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'industrializzazione di pneumatici; lo studio e l'elaborazione di processi di fabbricazione di pneumatici e loro parti, ivi inclusa qualsiasi attività inerente e connessa;

- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati di proprietà sociale;
 - il coordinamento e l'organizzazione delle attività del gruppo cui partecipa;
 - la fornitura di servizi gestionali e aziendali, ivi compresi l'uso del marchio, la pianificazione strategica, la ricerca e lo sviluppo, le tecniche di produzione, il *marketing*, la pubblicità, la vendita, la distribuzione, la finanza, l'amministrazione e l'elaborazione dei dati;
 - la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di articoli sportivi e di abbigliamento in genere nonché prestazione di servizi o assunzione di mandati di agenzia inerenti anche altri beni, purché prodotti o commercializzati da società del Gruppo Pirelli (come *infra* definito) con esclusione dei beni immobili.
- 3.3. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.
- 3.4. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 4

(Durata)

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei)

ed è suddiviso in complessive n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioninovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionisettecentoquarantamilacentottantadue) Azioni Ordinarie (come *infra* definite) e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) Azioni Speciali (come *infra* definite).

- 5.2. Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6

(Categorie di Azioni)

- 6.1. Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e azioni speciali (le "Azioni Speciali").
- 6.2. Le Azioni Ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le Azioni Speciali non danno diritto al voto.
- 6.3. Le Azioni Speciali, oltre agli altri diritti e ai privilegi previsti dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna Azione Speciale. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni Speciali se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.
- 6.4. In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione anche agli azionisti dell'altra categoria.
- 6.5. In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di Azioni Speciali:

- i titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali;
- i titolari di Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie.

6.6. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società.

Articolo 7

(Recesso)

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Prelazione sul Trasferimento delle Azioni Speciali)

8.1 Ai fini del presente Statuto:

(i) per “**Trasferimento**” si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (come *infra* definita) (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (o parte di essa), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;

(ii) per “**Partecipazione**” si intende qualsiasi Azione, Ordinaria o Speciale, o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;

(iii) per “**Persona**” si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;

(iv) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini “**Controllante**”, “**Controllata**” e “**Controllare**” saranno interpretati in maniera conforme.

8.2 Fatti salvi i Trasferimenti di Partecipazioni nell’ambito dell’IPO (come *infra* definita) è vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione avente ad oggetto Azioni Ordinarie a qualsiasi Persona fino al 5 novembre 2020. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8.2 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni aventi ad oggetto Azioni Ordinarie a favore di banche ed intermediari finanziari, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata. Il medesimo divieto di Trasferimento, inoltre, non troverà applicazione con riferimento ad Azioni Speciali, ferma in ogni caso l’applicazione della prelazione spettante ai titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci, di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8.2, qualora un socio (il “**Socio Trasferente**”) intenda Trasferire, in tutto in parte, una propria Partecipazione avente ad oggetto Azioni Speciali (la “**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**”) ad altri soci o a terzi, tutti i soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (i “**Soci Non-Trasferenti**”) avranno un diritto di prelazione nell’acquisto avente ad oggetto tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini e condizioni alle quali il Socio Trasferente intende procedere al Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il “**Diritto di Prelazione**”). A tal fine:

(A) il Socio Trasferente dovrà offrire in prelazione, tutta e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento a ciascun Socio Non-Trasferente mediante comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Offerta in Prelazione**”), inviata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, restando espressamente inteso che la Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare: (i) il numero di Azioni Speciali costituenti la Partecipazione Oggetto di Trasferimento che il Socio Trasferente intende Trasferire; (ii) ove nota, l’identità della Persona alla quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il “**Trasferitario**”), e (iii) i termini e le condizioni, incluso il prezzo di cessione al quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione

Oggetto di Trasferimento. Il Socio Trasferente alleggerà alla Comunicazione di Offerta in Prelazione la copia dell'offerta vincolante o dell'eventuale contratto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento da parte del Trasferitario, ove disponibili. Il Consiglio di Amministrazione curerà la tempestiva pubblicazione, sul sito *Internet* della Società, di un avviso con il quale si dà notizia ai Soci Non-Trasferenti del ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, rendendo note le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii), ma non l'identità del Socio Trasferente né quella del Trasferitario anche ove fosse indicato. Ciascun Socio Non-Trasferente avrà diritto di ottenere a sue spese, dalla Società, copia della Comunicazione di Offerta in Prelazione;

- (B) qualora il corrispettivo per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, come indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, sia in natura e non in denaro (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento di azienda o di ramo d'azienda) ovvero il prospettato Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia a titolo gratuito (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di Trasferimento *mortisi causa*), entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento al quale potrà essere esercitato il Diritto di Prelazione ovvero provvederà a nominare un esperto indipendente per la determinazione di detto valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro il medesimo termine. Determinato tale valore equo di mercato il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) indicandone il relativo importo;
- (C) ciascun Socio Non-Trasferente potrà esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) , inviando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, apposita comunicazione scritta di accettazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a comunicare al Socio Trasferente;

- (D) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di una pluralità di Soci Non-Trasferenti, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà ripartita fra tali Soci Non-Trasferenti in misura proporzionale al numero di Azioni Speciali di titolarità di ciascuno di essi. Ove nessun Socio Non-Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione, la Società avrà diritto, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al prezzo, termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, inviando apposita comunicazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione;
- (E) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Non-Trasferenti e da parte della Società nel caso previsto dalla precedente lettera (D), il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire al Trasferitario eventualmente individuato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione o a terzi l'intera Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro i successivi 3 (tre) mesi, purché tale Trasferimento avvenga agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato entro 3 (tre) mesi e il Socio Trasferente intenda Trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, le previsioni di cui al presente Articolo 8.3 troveranno nuovamente applicazione. Successivamente al perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3, il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o telefax o email certificata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, confermando i termini e le condizioni a cui il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento è stato effettuato e indicando il soggetto acquirente;
- (F) qualora il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato da uno o più Soci Non-Trasferenti o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società, il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento a favore di tali Soci Non-Trasferenti (l'“**Esecuzione del Diritto di Prelazione**”) avrà luogo, contro pagamento del prezzo in denaro, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3 e alle disposizioni che seguono:
- (i) la data e, in caso di mancata dematerializzazione delle Azioni Speciali, il luogo dell'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovranno essere scelti dal Socio Non-

Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società) e comunicati al Socio Trasferente nella Comunicazione di Accettazione o entro i successivi 5 (cinque) “**Giorni Lavorativi**” (per tali intendendosi i giorni di calendario diversi dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l’esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano), restando espressamente inteso che l’Esecuzione del Diritto di Prelazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Accettazione;

- (ii) alla data di Esecuzione del Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà Trasferita al Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), alla Società) libera da ogni vincolo, gravame, c/o diritto di terzi, contestualmente al pagamento del relativo prezzo in denaro da parte di detto Socio Non-Trasferente;
- (iii) il Socio Trasferente e il Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), la Società), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, potranno in essere e perfezioneranno ogni atto e formalità richiesti dalla legge e dal presente Statuto per il Trasferimento della proprietà della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo in denaro.

Articolo 9

(Know How di Pirelli)

Ai fini del presente Statuto, per “**Know How Tecnologico Pirelli**” si intende: tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale nel settore dei pneumatici, ai sensi di qualunque legge applicabile di tempo in tempo in vigore, inclusi, senza limitazione, brevetti e modelli (comprese le domande presentate per la loro concessione), know how (incluse, senza limitazione, tutte le informazioni tecniche di prodotto e di processo, ivi compresi dati, formulazioni, disegni, software, documentazione, specifiche, tecniche di fabbricazione, dati di gestione, layout di stabilimenti, standard di qualità, e qualsiasi loro combinazione), nonché (indipendentemente dal settore merceologico) i marchi Pirelli e tutto quanto forma oggetto di protezione di diritto d’autore o diritto simile; che siano di titolarità o nella disponibilità della Società o delle società da

quest'ultima direttamente o indirettamente Controllate (in tal caso, per quanto di competenza della Società anche in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento).

Il Know How Tecnologico Pirelli non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e secondo qualunque modalità (ivi incluso attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci a norma del successivo Art.10.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Art. 12.2, fatta eccezione per la concessione, di licenze non esclusive a condizioni di mercato: (a) in favore della Società o di società direttamente o indirettamente Controllate dalla Società; o (b) in favore di terzi, nell'ambito della gestione ordinaria del business o di attività di marketing o promozionali. Non sono soggetti alla predetta autorizzazione assembleare gli atti di trasferimento e/o di disposizione del Know How Pirelli funzionali alla riorganizzazione aziendale della divisione aziendale c.d. *Industrial* di Pirelli e alla sua possibile integrazione con taluni *asset* strategici di proprietà di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e con la partecipazione detenuta da quest'ultima nella società Fengshen Tires Stock Limited Company, società registrata e quotata in Cina con licenza #410000100002081 (la "**Riorganizzazione Industriale**").

Articolo 10

(Finanziamenti)

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Articolo 11

(Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale)

- 11.1. L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre, l'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di qualsiasi degli atti di cui agli Articoli 2.1 e 9 ai termini e condizioni ivi previsti.
- 11.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell'Unione Europea o nella Repubblica Popolare Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

- 11.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 11.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 11.5. L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali è convocata, nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

- 12.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: *(i)* lettera inviata a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, *(ii)* qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.
- 12.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da Azioni Ordinarie, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.
- 12.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 12.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.

- 12.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 12.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13

(Delibere dell'Assemblea dei Soci)

- 13.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2. In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 9, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo 13.2 ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1 o del successivo Articolo 27.4, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e sempre che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci come indicato al successivo Articolo 13.3(A).
- 13.3. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:
- (i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile;
 - (ii) qualsiasi aumento di capitale e/o riduzione di capitale sociale diverso da un aumento e/o riduzione del capitale sociale che sia:
 - (x) richiesto in esecuzione di previsioni di legge, e/o
 - (y) necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta integrati e/o modificati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di quest'ultima e all'esclusione delle relative azioni dalla quotazione sul

mercato regolamentato (i “**Contratti di Finanziamento**”), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;

fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x), (y) e (z) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;

- (iii) scioglimento della Società;
- (iv) fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile) e/o scissioni;
- (v) qualsiasi modifica dello Statuto sociale diversa da quelle (a) di cui all’articolo 2365 del codice civile, e (b) di cui al precedente Articolo 13.2 del presente Statuto;

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che:

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall’amministratore delegato ovvero, a partire dalla Data Rilevante, da un ulteriore amministratore di detto socio (l’“**Amministratore Designato B1**”), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall’Azionista di Maggioranza di Classe B, come definito nello statuto della società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la “**Società Esercitante Direzione e Coordinamento**”), nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio (l’“**Amministratore Designato B2**”), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall’Azionista di Minoranza di Classe B, come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, “**Data Rilevante**” ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);
- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento (compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta Controllanti detto socio.

Articolo 14

(Diritto di intervento e voto nell'Assemblea dei Soci)

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci i soci titolari di Azioni Ordinarie cui spetta il diritto di voto, e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 13.3(A). Ciascuna Azione Ordinaria attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 14.2. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni Ordinarie o dei relativi certificati azionari (ove emessi).
- 14.3. L'Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
 - (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.
- 14.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire

l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.

- 14.5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

Articolo 15

(Presidente e segretario)

- 15.1. L'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 15.2. Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

Articolo 16

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 16.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 16.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede legale della Società.

- 16.4. I soci, che da soli o con altri soci detengono una partecipazione al capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.
- 16.5. Ciascun socio avente diritto al voto, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. “Affiliata” indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.
- 16.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
 - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 sarà eletto Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società.
- 16.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell’Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all’Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 13.3 (A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati. Resta fermo il disposto dell’art. 2369, terzo comma, del codice civile.
- 16.8. Qualora nel corso dell’esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall’incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.
- 16.9. Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall’incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.
- 16.10. In tale ipotesi, l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

- 16.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Società - Segretario)

- 17.1. Oltre ai poteri ad esso espressamente attribuiti dal presente Statuto – e fatta salva la competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di cui all'Articolo 18.2 che segue – il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale. Il Presidente avrà pertanto ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.
- 17.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nei casi e nei limiti dei poteri delegati, avranno le medesime facoltà e poteri del Presidente sopra descritti.
- 17.3. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro spettanti o conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.
- 17.4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18

(Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo - Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società

Esercitante Direzione e Coordinamento. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dunque anche dall'art. 2381 del codice civile, tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata superiore a 12 (dodici) mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo, per un valore complessivo superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca dalla quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v), per un valore superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di importanza strategica o, comunque, di valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di importanza strategica o, comunque, di valore complessivo superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (ix) compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, intendendosi per tali quelle che soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010, come successivamente modificata;

- (x) definizione della politica di remunerazione della Società;
- (xi) determinazione, nel rispetto delle *policy* interne della Società e della disciplina applicabile, dei compensi degli amministratori delegati e degli amministratori che rivestono particolari incarichi e, ove richiesto, l'allocazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione della remunerazione complessiva fissata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (xii) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo Pirelli");
- (xiii) adozione delle regole di *corporate governance* della Società e la definizione delle linee guida della *corporate governance* del Gruppo Pirelli;
- (xiv) definizione delle linee guida sul sistema di controllo interno, ivi inclusa la nomina di un amministratore responsabile della supervisione del sistema di controllo interno, definendone compiti e poteri;
- (xv) qualunque altra materia che dovesse essere rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione di una società quotata da previsioni di codici di autodisciplina che la Società delibererà di adottare;
- (xvi) le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata ai sensi del successivo Articolo 18.7;
- (xvii) le Materie Significative, come definite al successivo Articolo 18.2(B).

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (ix) del presente articolo 18.1 il cui valore superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate.

18.2. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle attribuzioni ad esso riservate in via esclusiva dalla legge, nonché ai sensi del precedente Articolo 18.1, fino all'11 agosto 2020 sono necessariamente delegate all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società, con esclusione della facoltà di delega a diversi o ulteriori amministratori, ma con facoltà di subdelega per il compimento di singoli atti o categorie di atti:

- (A) in via esclusiva, i poteri di gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli di seguito indicati concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta

alla direzione e coordinamento di Pirelli che debbano essere implementate da Pirelli e/o da qualsiasi altra società (ivi inclusa qualsiasi società straniera non quotata) soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore non superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata fino a massimo 12 mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra-europeo, per un valore complessivo non superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca della quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi non superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v) per un valore non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di aziende o rami d'azienda aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(vii);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di valore complessivo non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di *asset* o di altri attivi aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(viii);
- (ix) il perfezionamento di operazioni infragruppo;

- (x) qualunque altra materia relativa alla gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente Statuto.

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (viii) del presente articolo 18.2 il cui valore non superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate;

- (B) il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il “**Potere di Proposta**”) l’adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le “**Materie Significative**”):

- (i) approvazione del *budget* e del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli, nonché di ogni modifica significativa a tali documenti;
- (ii) qualsiasi delibera concernente *partnership* industriali o *joint venture* strategiche di cui siano parte Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

restando inteso che: (a) la competenza per deliberare sulle Materie Significative sarà riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e/o all’Assemblea dei Soci, a seconda del caso; e (b) qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta dell’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, la relativa deliberazione dovrà essere motivata e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società;

- (C) il potere, esercitabile entro il termine ultimo del 5 novembre 2019, di avviare e condurre la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società, mediante (i) una *initial public offering* (“**IPO**”) ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l. in data 11 agosto 2015 (il “**Patto Parasociale**”) e (ii) il procedimento di fusione per incorporazione della Società e di tutte le società a quel momento Controllate dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento in quest’ultima società (la “**Fusione**”) che diventerà efficace esclusivamente alla data di completamento dell’IPO.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri attribuiti all’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo in forza del presente Articolo 18.2, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

18.3. L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo avrà il potere esclusivo, fino al 5 novembre 2019 ovvero, se la procedura di IPO sarà stata già avviata entro tale data, fino al 5 aprile 2020, di rappresentare la Società nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del Gruppo Pirelli e della buona riuscita dell'IPO - i termini e le condizioni dell'IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui i *joint global coordinator*, uno dei quali sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell'IPO, fermo restando che:

- (i) la scelta del mercato azionario ai fini dell'IPO sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito su proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo e con le maggioranze previste al successivo Articolo 18.5, restando inteso che ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse della Società; e
- (ii) nell'ipotesi in cui il prezzo per Azione definito nell'ambito dell'IPO sia inferiore a Euro 15,00 per Azione, si procederà con l'IPO soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo Articolo 18.7.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive.

18.5. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante Pirelli, e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.

Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a

prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.6. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

18.7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Articoli 18.5 e 18.6, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

- (a) qualsiasi proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 13.2;
- (b) qualsiasi deliberazione in ordine ad aumenti e/o riduzioni di capitale, nonché fusioni, scissioni e/o messa in liquidazione della Società, di Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli;
- (c) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento (come di seguito definita), fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza (laddove "**Assunzione di Indebitamento**" indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);

- (d) qualsiasi proposta riguardante la distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione di proventi, fatta esclusiva eccezione per la distribuzione di utili e/o riserve e/o proventi che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento e/o nei limiti di un rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio non superiore al 40% (quaranta per cento);
- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "Parte Correlata", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale "parte correlata" ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;
- (f) (i) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatti salvi quelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale e (ii) qualsiasi trasferimento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano, ferma in entrambi i casi la previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del precedente Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2;
- (g) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall'articolo 2393-*bis* del codice civile;
- (h) qualsivoglia operazione che determini uno sfioramento del *budget* annuale e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli superiore ad Euro 35.000.000 (trentacinque milioni);
- (i) qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di cui Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

18.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli sono assunte in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 18.5 che precede e con le maggioranze ivi previste, restando peraltro inteso che, qualora dopo 2 (due) riunioni del Consiglio di Amministrazione tali maggioranze non vengano raggiunte, alla terza riunione la deliberazione sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.9. La Società eserciterà attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile sulle società direttamente e indirettamente Controllate.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.
- 19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “Giorno Lavorativo” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).
- 19.3 L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
- 19.4 A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.
- 19.5 Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.
- 19.6 I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

Articolo 20

(Remunerazione degli amministratori)

- 20.1. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.3, i membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell'esercizio del proprio incarico.
- 20.3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

(Collegio Sindacale)

- 21.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente Controllante la Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante l'Amministratore Designato B1) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 21.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.

- 21.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 21.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.
- 21.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.
- 21.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:
- (i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
 - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.
- Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione che il socio di Controllo sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'Articolo 13.3(A).
- 21.8. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.
- 21.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.
- 21.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali o dai parametri ministeriali pro tempore vigenti, ove non sia stato determinato dall'Assemblea dei Soci.
- 21.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.
- 21.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare,

ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

Articolo 22

(Revisione legale dei conti)

- 22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.
- 22.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

(Utili)

- 24.1. Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.
- 24.2. La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci come segue:
- (a) alle Azioni Speciali è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni Speciali un dividendo inferiore al 7% (sette per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
 - (b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni Speciali del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni – salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).

24.3. In caso di distribuzione di riserve le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie.

Articolo 25

(Scioglimento)

25.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

25.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 27

(Previsioni Finali)

27.1 *Rinvio*

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

27.2 *Clausola Compromissoria*

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “**Regolamento ICC**”).

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “**Corte**”). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese, né russa. La sede dell’arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.

27.3 *Composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione*

In temporanea deroga al precedente Articolo 16.1, fino all'avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

27.4 Nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società

Per l'ipotesi in cui sia completata la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi del precedente Articolo 18.2(C), gli Articoli 2.1, 9 e 11.1 saranno mantenuti nella loro attuale formulazione e l'Articolo 13.2 sarà sostituito con il presente Articolo:

“Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 8, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.”

F.to Anna Chiara Svelto

F.to Carlo Marchetti notaio

Allegato "D" al n. 12831/6693 di rep.

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Pirelli & C. Società per Azioni o, in forma abbreviata, Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Pirelli").

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa a Milano. La sede operativa e amministrativa non può essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del successivo Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha per oggetto:
 - a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;
 - b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa;
 - c) la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
- 3.2. Inoltre, la Società può svolgere le seguenti attività:
 - la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di pneumatici, nonché di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature varie, impianti completi, direttamente o indirettamente attinenti alla produzione dei pneumatici;

- la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'industrializzazione di pneumatici; lo studio e l'elaborazione di processi di fabbricazione di pneumatici e loro parti, ivi inclusa qualsiasi attività inerente e connessa;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati di proprietà sociale;
- il coordinamento e l'organizzazione delle attività del gruppo cui partecipa;
- la fornitura di servizi gestionali e aziendali, ivi compresi l'uso del marchio, la pianificazione strategica, la ricerca e lo sviluppo, le tecniche di produzione, il *marketing*, la pubblicità, la vendita, la distribuzione, la finanza, l'amministrazione e l'elaborazione dei dati;
- la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di articoli sportivi e di abbigliamento in genere nonché prestazione di servizi o assunzione di mandati di agenzia inerenti anche altri beni, purché prodotti o commercializzati da società del Gruppo Pirelli (come *infra* definito) con esclusione dei beni immobili.

3.3. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.

3.4. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 4

(Durata)

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

- 5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilioneitrecentottantamilaquattrocentotrentaquattro virgola sessantasei) ed è suddiviso in complessive n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioneinovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni senza indicazione del valore nominale (le “Azioni ” e ciascuna un’“Azione”), di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettacinquemilioneisettecentoquarantamilaacentottantadue) Azioni Ordinarie (come *infra* definite) e n. 12.251.311 (dodicimilioneiduecentocinquantunomilatrecentoundici) Azioni Speciali (come *infra* definite).
- 5.2. Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell’Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell’Assemblea dei Soci.
- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall’articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6

(Categorie di Azioni)

- 6.1. Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e azioni speciali (le “Azioni Speciali”).
- 6.2. Le Azioni Ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le Azioni Speciali non danno diritto al voto.
- 6.3. Le Azioni Speciali, oltre agli altri diritti e ai privilegi previsti dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna Azione Speciale. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni Speciali

se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.

- 6.4. In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione anche agli azionisti dell'altra categoria.
- 6.5. In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di Azioni Speciali:
- i titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali;
 - i titolari di Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie.
- 6.6. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società.

Articolo 7

(Recesso)

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Prelazione sul Trasferimento delle Azioni

Speciali; Riscatto)

- 8.1 Ai fini del presente Statuto:
- (i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (come *infra* definita) (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (o parte di essa), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;

(ii) per “**Partecipazione**” si intende qualsiasi Azione, Ordinaria o Speciale, o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;

(iii) per “**Persona**” si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;

(iv) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini “**Controllante**”, “**Controllata**” e “**Controllare**” saranno interpretati in maniera conforme.

8.2 Fatti salvi i Trasferimenti di Partecipazioni nell’ambito dell’IPO (come *infra* definita) è vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione avente ad oggetto Azioni Ordinarie a qualsiasi Persona fino al 5 novembre 2020. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8.2 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni aventi ad oggetto Azioni Ordinarie a favore di banche ed intermediari finanziari, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata. Il medesimo divieto di Trasferimento, inoltre, non troverà applicazione con riferimento ad Azioni Speciali, ferma in ogni caso l’applicazione della prelazione spettante ai titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci, di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8.2, qualora un socio (il “**Socio Trasferente**”) intenda Trasferire, in tutto in parte, una propria Partecipazione avente ad oggetto Azioni Speciali (la “**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**”) ad altri soci o a terzi, tutti i soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (i “**Soci Non-Trasferenti**”) avranno un diritto di prelazione nell’acquisto avente ad oggetto tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini e condizioni alle quali il Socio Trasferente intende procedere al Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il “**Diritto di Prelazione**”). A tal fine:

(A) il Socio Trasferente dovrà offrire in prelazione, tutta e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento a ciascun Socio Non-Trasferente mediante comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Offerta in Prelazione**”), inviata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al

Consiglio di Amministrazione della Società, restando espressamente inteso che la Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare: (i) il numero di Azioni Speciali costituenti la Partecipazione Oggetto di Trasferimento che il Socio Trasferente intende Trasferire; (ii) ove nota, l'identità della Persona alla quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "Trasferitario"), e (iii) i termini e le condizioni, incluso il prezzo di cessione al quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento. Il Socio Trasferente alleggerà alla Comunicazione di Offerta in Prelazione la copia dell'offerta vincolante o dell'eventuale contratto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento da parte del Trasferitario, ove disponibili. Il Consiglio di Amministrazione curerà la tempestiva pubblicazione, sul sito *Internet* della Società, di un avviso con il quale si dà notizia ai Soci Non-Trasferenti del ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, rendendo note le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii), ma non l'identità del Socio Trasferente né quella del Trasferitario anche ove fosse indicato. Ciascun Socio Non-Trasferente avrà diritto di ottenere a sue spese, dalla Società, copia della Comunicazione di Offerta in Prelazione;

- (B) qualora il corrispettivo per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, come indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, sia in natura e non in denaro (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento di azienda o di ramo d'azienda) ovvero il prospettato Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia a titolo gratuito (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di Trasferimento *mortisi causa*), entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento al quale potrà essere esercitato il Diritto di Prelazione ovvero provvederà a nominare un esperto indipendente per la determinazione di detto valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro il medesimo termine. Determinato tale valore equo di mercato il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) indicandone il relativo importo;

- (C) ciascun Socio Non-Trasferente potrà esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) , inviando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, apposita comunicazione scritta di accettazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a comunicare al Socio Trasferente;
- (D) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di una pluralità di Soci Non-Trasferenti, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà ripartita fra tali Soci Non-Trasferenti in misura proporzionale al numero di Azioni Speciali di titolarità di ciascuno di essi. Ove nessun Socio Non-Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione, la Società avrà diritto, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al prezzo, termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, inviando apposita comunicazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione;
- (E) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Non-Trasferenti e da parte della Società nel caso previsto dalla precedente lettera (D), il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire al Trasferitario eventualmente individuato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione o a terzi l'intera Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro i successivi 3 (tre) mesi, purché tale Trasferimento avvenga agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato entro 3 (tre) mesi e il Socio Trasferente intenda Trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, le previsioni di cui al presente Articolo 8.3 troveranno nuovamente applicazione. Successivamente al perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3, il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o telefax o email certificata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, confermando i termini e le condizioni a cui il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento è stato effettuato e indicando il soggetto acquirente;

(F) qualora il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato da uno o più Soci Non-Trasferenti o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società, il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento a favore di tali Soci Non-Trasferenti (l'“Esecuzione del Diritto di Prelazione”) avrà luogo, contro pagamento del prezzo in denaro, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3 e alle disposizioni che seguono:

- (i) la data e, in caso di mancata dematerializzazione delle Azioni Speciali, il luogo dell'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovranno essere scelti dal Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società) e comunicati al Socio Trasferente nella Comunicazione di Accettazione o entro i successivi 5 (cinque) “Giorni Lavorativi” (per tali intendendosi i giorni di calendario diversi dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano), restando espressamente inteso che l'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Accettazione;
- (ii) alla data di Esecuzione del Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà Trasferita al Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), alla Società) libera da ogni vincolo, gravame, e/o diritto di terzi, contestualmente al pagamento del relativo prezzo in denaro da parte di detto Socio Non-Trasferente;
- (iii) il Socio Trasferente e il Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), la Società), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, potranno in essere e perfezioneranno ogni atto e formalità richiesti dalla legge e dal presente Statuto per il Trasferimento della proprietà della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo in denaro.

8.4 Qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali potranno essere riscattate da parte della Società, nel rispetto dell'art. 2357 del

codice civile. Le Azioni Speciali proprie detenute dalla Società sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo della suddetta soglia del 95%.

8.5 Ai fini dell'esercizio del riscatto, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, sul sito *Internet* della Società, un avviso diretto ai titolari di Azioni Speciali e contenente: (i) dichiarazione dell'esercizio del riscatto, da parte della Società, delle Azioni Speciali; (ii) la data alla quale il riscatto sarà efficace e, pertanto, le Azioni Speciali riscattate saranno acquistate dalla Società e trasferite alla stessa; (iii) il prezzo di acquisto delle Azioni Speciali riscattate, determinato in conformità all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e le modalità del relativo pagamento; (iv) le modalità e gli adempimenti relativi al trasferimento delle medesime Azioni Speciali. Non si applica l'art. 2437-*quater* del codice civile.

Articolo 9

(Know How di Pirelli)

Ai fini del presente Statuto, per "**Know How Tecnologico Pirelli**" si intende: tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale nel settore dei pneumatici, ai sensi di qualunque legge applicabile di tempo in tempo in vigore, inclusi, senza limitazione, brevetti e modelli (comprese le domande presentate per la loro concessione), know how (incluse, senza limitazione, tutte le informazioni tecniche di prodotto e di processo, ivi compresi dati, formulazioni, disegni, software, documentazione, specifiche, tecniche di fabbricazione, dati di gestione, layout di stabilimenti, standard di qualità, e qualsiasi loro combinazione), nonché (indipendentemente dal settore merceologico) i marchi Pirelli e tutto quanto forma oggetto di protezione di diritto d'autore o diritto similare; che siano di titolarità o nella disponibilità della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente Controllate (in tal caso, per quanto di competenza della Società anche in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento).

Il Know How Tecnologico Pirelli non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e secondo qualunque modalità (ivi incluso attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci a norma del successivo Art.10.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Art. 12.2, fatta eccezione per la concessione, di licenze non esclusive a condizioni di mercato: (a) in favore della Società o di società direttamente o indirettamente Controllate dalla Società; o (b) in favore di terzi, nell'ambito della gestione ordinaria del business o di attività di marketing o promozionali. Non sono soggetti alla predetta autorizzazione assembleare gli atti di trasferimento e/o di disposizione del Know How Pirelli funzionali alla riorganizzazione aziendale della divisione aziendale c.d. *Industrial* di Pirelli e alla sua possibile integrazione con taluni *asset* strategici di proprietà di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e con la partecipazione detenuta da quest'ultima

nella società Fengshen Tires Stock Limited Company, società registrata e quotata in Cina con licenza #410000100002081 (la “**Riorganizzazione Industriale**”).

Articolo 10

(Finanziamenti)

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell’oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L’assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Articolo 11

(Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale)

- 11.1. L’Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre, l’Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di qualsiasi degli atti di cui agli Articoli 2.1 e 9 ai termini e condizioni ivi previsti.
- 11.2. L’Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell’Unione Europea o nella Repubblica Popolare Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all’Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
- 11.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 11.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 11.5. L’assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali è convocata, nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni volta che quest’ultimo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

- 12.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: (i) lettera inviata a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, (ii) qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.
- 12.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da Azioni Ordinarie, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.
- 12.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 12.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.
- 12.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 12.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13

(Delibere dell'Assemblea dei Soci)

- 13.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2. In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 9, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo 13.2 ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1 o del successivo Articolo 27.4, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e sempre che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci come indicato al successivo Articolo 13.3(A).
- 13.3. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:
- (i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile;
 - (ii) qualsiasi aumento di capitale e/o riduzione di capitale sociale diverso da un aumento e/o riduzione del capitale sociale che sia:
 - (x) richiesto in esecuzione di previsioni di legge, e/o
 - (y) necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta integrati e/o modificati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di quest'ultima e all'esclusione delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato (i "Contratti di Finanziamento"), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x), (y) e (z) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;
 - (iii) scioglimento della Società;

- (iv) fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile) e/o scissioni;
- (v) qualsiasi modifica dello Statuto sociale diversa da quelle (a) di cui all'articolo 2365 del codice civile, e (b) di cui al precedente Articolo 13.2 del presente Statuto;

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che:

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall'amministratore delegato ovvero, a partire dalla Data Rilevante, da un ulteriore amministratore di detto socio (l' "**Amministratore Designato B1**"), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Maggioranza di Classe B, come definito nello statuto della società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la "**Società Esercitante Direzione e Coordinamento**"), nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio (l' "**Amministratore Designato B2**"), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Minoranza di Classe B, come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, "**Data Rilevante**" ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);
- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento (compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta Controllanti detto socio.

Articolo 14

(Diritto di intervento e voto nell'Assemblea dei Soci)

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci i soci titolari di Azioni Ordinarie cui spetta il diritto di voto, e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 13.3(A). Ciascuna Azione Ordinaria attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 14.2. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni Ordinarie o dei relativi certificati azionari (ove emessi).
- 14.3. L'Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
- (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

14.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.

14.5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

Articolo 15

(Presidente e segretario)

- 15.1. L'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 15.2. Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

Articolo 16

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 16.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 16.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede legale della Società.
- 16.4. I soci, che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.
- 16.5. Ciascun socio avente diritto al voto, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. "Affiliata" indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.

- 16.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
 - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 sarà eletto Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società.
- 16.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 13.3 (A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati. Resta fermo il disposto dell'art. 2369, terzo comma, del codice civile.
- 16.8. Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.
- 16.9. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.
- 16.10. In tale ipotesi, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 16.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Società - Segretario)

- 17.1. Oltre ai poteri ad esso espressamente attribuiti dal presente Statuto – e fatta salva la competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di cui all'Articolo 18.2 che segue – il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede

processuale. Il Presidente avrà pertanto ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

- 17.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nei casi e nei limiti dei poteri delegati, avranno le medesime facoltà e poteri del Presidente sopra descritti.
- 17.3. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro spettanti o conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.
- 17.4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18

(Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo -

Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dunque anche dall'art. 2381 del codice civile, tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo:
- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata superiore a 12 (dodici) mesi;

- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo, per un valore complessivo superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca dalla quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v), per un valore superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di importanza strategica o, comunque, di valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di importanza strategica o, comunque, di valore complessivo superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (ix) compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, intendendosi per tali quelle che soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010, come successivamente modificata;
- (x) definizione della politica di remunerazione della Società;
- (xi) determinazione, nel rispetto delle *policy* interne della Società e della disciplina applicabile, dei compensi degli amministratori delegati e degli amministratori che rivestono particolari incarichi e, ove richiesto, l'allocazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione della remunerazione complessiva fissata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (xii) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo Pirelli");

- (xiii) adozione delle regole di *corporate governance* della Società e la definizione delle linee guida della *corporate governance* del Gruppo Pirelli;
- (xiv) definizione delle linee guida sul sistema di controllo interno, ivi inclusa la nomina di un amministratore responsabile della supervisione del sistema di controllo interno, definendone compiti e poteri;
- (xv) qualunque altra materia che dovesse essere rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione di una società quotata da previsioni di codici di autodisciplina che la Società delibererà di adottare;
- (xvi) le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata ai sensi del successivo Articolo 18.7;
- (xvii) le Materie Significative, come definite al successivo Articolo 18.2(B).

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (ix) del presente articolo 18.1 il cui valore superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate.

18.2. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle attribuzioni ad esso riservate in via esclusiva dalla legge, nonché ai sensi del precedente Articolo 18.1, fino all'11 agosto 2020 sono necessariamente delegate all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società, con esclusione della facoltà di delega a diversi o ulteriori amministratori, ma con facoltà di subdelega per il compimento di singoli atti o categorie di atti:

- (A) in via esclusiva, i poteri di gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli di seguito indicati concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli che debbano essere implementate da Pirelli e/o da qualsiasi altra società (ivi inclusa qualsiasi società straniera non quotata) soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli:
 - (i) assunzione o concessione di prestiti di valore non superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata fino a massimo 12 mesi;
 - (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra-europeo, per un valore complessivo non superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca della quotazione di tali strumenti;

- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi non superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v) per un valore non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di aziende o rami d'azienda aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(vii);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di valore complessivo non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di *asset* o di altri attivi aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(viii);
- (ix) il perfezionamento di operazioni infragruppo;
- (x) qualunque altra materia relativa alla gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente Statuto.

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (viii) del presente articolo 18.2 il cui valore non superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate;

(B) il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il “**Potere di Proposta**”) l’adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le “**Materie Significative**”):

- (i) approvazione del *budget* e del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli, nonché di ogni modifica significativa a tali documenti;
- (ii) qualsiasi delibera concernente *partnership* industriali o *joint venture* strategiche di cui siano parte Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

restando inteso che: (a) la competenza per deliberare sulle Materie Significative sarà riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e/o all’Assemblea dei Soci, a seconda del caso; e (b) qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta dell’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, la relativa deliberazione dovrà essere motivata e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società;

(C) il potere, esercitabile entro il termine ultimo del 5 novembre 2019, di avviare e condurre la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società, mediante (i) una *initial public offering* (“**IPO**”) ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l. in data 11 agosto 2015 (il “**Patto Parasociale**”) e (ii) il procedimento di fusione per incorporazione della Società e di tutte le società a quel momento Controllate dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento in quest’ultima società (la “**Fusione**”) che diventerà efficace esclusivamente alla data di completamento dell’IPO.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri attribuiti all’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo in forza del presente Articolo 18.2, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

18.3. L’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo avrà il potere esclusivo, fino al 5 novembre 2019 ovvero, se la procedura di IPO sarà stata già avviata entro tale data, fino al 5 aprile 2020, di rappresentare la Società nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del Gruppo Pirelli e della buona riuscita dell’IPO - i termini e le condizioni dell’IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui i *joint global coordinator*, uno dei quali sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell'IPO, fermo restando che:

- (i) la scelta del mercato azionario ai fini dell'IPO sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito su proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo e con le maggioranze previste al successivo Articolo 18.5, restando inteso che ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse della Società; e
- (ii) nell'ipotesi in cui il prezzo per Azione definito nell'ambito dell'IPO sia inferiore a Euro 15,00 per Azione, si procederà con l'IPO soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo Articolo 18.7.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive.

18.5. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante Pirelli, e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.

Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.6. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

18.7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Articoli 18.5 e 18.6, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

- (a) qualsiasi proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 13.2;
- (b) qualsiasi deliberazione in ordine ad aumenti e/o riduzioni di capitale, nonché fusioni, scissioni e/o messa in liquidazione della Società, di Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli;
- (c) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento (come di seguito definita), fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza (laddove "Assunzione di Indebitamento" indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);
- (d) qualsiasi proposta riguardante la distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione di proventi, fatta esclusiva eccezione per la distribuzione di utili e/o riserve e/o proventi che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento e/o nei limiti di un rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio non superiore al 40% (quaranta per cento);
- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "**Parte Correlata**", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto

Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale "parte correlata" ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;

- (f) (i) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatti salvi quelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale e (ii) qualsiasi trasferimento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano, ferma in entrambi i casi la previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del precedente Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2;
- (g) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall'articolo 2393-bis del codice civile;
- (h) qualsivoglia operazione che determini uno sforamento del *budget* annuale e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli superiore ad Euro 35.000.000 (trentacinque milioni);
- (i) qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di cui Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

18.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli sono assunte in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 18.5 che precede e con le maggioranze ivi previste, restando peraltro inteso che, qualora dopo 2 (due) riunioni del Consiglio di Amministrazione tali maggioranze non vengano raggiunte, alla terza riunione la deliberazione sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.9. La Società eserciterà attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile sulle società direttamente e indirettamente Controllate.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.

19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del

Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima -- rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “Giorno Lavorativo” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l’esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).

- 19.3 L’avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l’ora della riunione, l’elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
- 19.4 A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.
- 19.5 Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.
- 19.6 I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

Articolo 20

(Remunerazione degli amministratori)

- 20.1. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.3, i membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell’esercizio del proprio incarico.

- 20.3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

(Collegio Sindacale)

- 21.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente Controllante la Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante l'Amministratore Designato B1) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 21.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 21.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 21.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.
- 21.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o

di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.

21.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- (i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
- (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione che il socio di Controllo sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'Articolo 13.3(A).

21.8. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.

21.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.

21.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali o dai parametri ministeriali pro tempore vigenti, ove non sia stato determinato dall'Assemblea dei Soci.

21.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.

21.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

Articolo 22

(Revisione legale dei conti)

22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verifichino le condizioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 2, del codice

civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.

- 22.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

(Utili)

- 24.1. Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.
- 24.2. La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci come segue:
- (a) alle Azioni Speciali è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni Speciali un dividendo inferiore al 7% (sette per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
 - (b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni Speciali del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni – salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).
- 24.3. In caso di distribuzione di riserve le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie.

Articolo 25

(Scioglimento)

- 25.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.
- 25.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci -- sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 27

(Previsioni Finali)

27.1 Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

27.2 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “**Regolamento ICC**”).

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “**Corte**”). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese, né russa. La sede dell’arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.

27.3 Composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione

In temporanea deroga al precedente Articolo 16.1, fino all’avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

27.4 Nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società

Per l’ipotesi in cui sia completata la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi del precedente Articolo 18.2(C), gli Articoli 2.1, 9 e 11.1 saranno mantenuti nella loro attuale formulazione e l’Articolo 13.2 sarà sostituito con il presente Articolo:

“Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 8, nonché quelle dell’Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.”

F.to Anna Chiara Svelto

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "E" al n. 12831/6693 di rep.

PIRELLI

Pirelli & C. S.p.A.



Assemblea 15 febbraio 2016

Progetto di fusione per incorporazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A.

Aracina

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING S.P.A.

IN

PIRELLI & C. S.P.A.

(redatto ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 2, e 2501-*ter* cod. civ.)

INDICE

1. Premessa	1
2. Società partecipanti alla Fusione.....	2
2.1 Società Incorporante.....	2
2.2 Società Incorporanda.....	3
3. Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla Fusione.....	4
4. Modalità di attuazione della Fusione e rapporto di cambio.....	5
5. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante.....	6
6. Data dalla quale le azioni della Società Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili.....	8
7. Piano economico e finanziario, con indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione.....	8
7.1 Il piano economico e finanziario.....	8
7.2 Fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della Fusione.....	11
7.3 Analisi di sensitività nello scenario base e in tre scenari stressati.....	12
7.4 Conclusioni.....	13
8. Data di decorrenza degli effetti della Fusione.....	13
9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.....	13
10. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.....	14
11. Condizioni della Fusione.....	14
Allegati.....	15



Handwritten signature or mark.

I Consigli di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” o la “**Società Incorporante**”) e di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (“**Marco Polo Industrial Holding**” o la “**Società Incorporanda**”) hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi degli artt. 2501-*bis* e 2501-*ter* cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**” o il “**Progetto**”) relativo alla fusione (c.d. inversa) per incorporazione di Marco Polo Industrial Holding in Pirelli (la “**Fusione**”).

1. Premessa

a) In data 22 dicembre 2015, i Consigli di Amministrazione di Pirelli e Marco Polo Industrial Holding, anche alla luce dell’esito:

- dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta Obbligatoria**”), promossa da Marco Polo Industrial Holding – ai sensi degli artt. 106, comma 1-*bis*, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) – sulle azioni ordinarie di Pirelli a un prezzo di Euro 15,00 per ciascuna azione Pirelli portata in adesione, a seguito della quale Marco Polo Industrial Holding è giunta a detenere, direttamente e indirettamente (computando nella partecipazione di Marco Polo Industrial Holding anche le azioni proprie ordinarie possedute da Pirelli), il 100% delle azioni ordinarie di Pirelli, che sono state pertanto revocate dalla quotazione con effetto dal 6 novembre 2015, e
- dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta Volontaria**” e, congiuntamente all’Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”), promossa da Marco Polo Industrial Holding – ai sensi dell’art. 102 del TUF nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti – sulle azioni di risparmio di Pirelli a un prezzo di Euro 15,00 per ciascuna azione Pirelli portata in adesione, a seguito della quale e a fronte degli ulteriori acquisti di azioni di risparmio operati, Marco Polo Industrial Holding è giunta a detenere, direttamente e indirettamente (computando nella partecipazione di Marco Polo Industrial Holding anche le azioni proprie di risparmio possedute da Pirelli), oltre il 93,2% delle azioni di risparmio di Pirelli,

nonché in linea con le motivazioni delle Offerte e i programmi futuri prospettati nel relativo documento di offerta, hanno deliberato di avviare la Fusione approvando il presente Progetto, che si inquadra nel contesto di un’articolata operazione prevista dall’accordo di compravendita e di co-investimento tra China National Chemical Corporation (“**Chem China**”), una *state owned enterprise* riconducibile al governo della Repubblica Popolare Cinese, e China National Tire & Rubber Co., Ltd. (controllata da ChemChina) (“**CNRC**”), da una parte, e Camfin S.p.A. (“**Camfin**”) e i suoi soci Coinv S.p.A. e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“**LTI**”), dall’altra parte, stipulato in data 22 marzo 2015 (successivamente modificato e integrato ai sensi di un accordo modificativo e integrativo sottoscritto dalle stesse parti in data 5 agosto 2015, l’“**Accordo di Compravendita e Co-Investimento**”), finalizzata alla realizzazione di una *partnership* industriale di lungo termine relativa a Pirelli, con l’obiettivo di rafforzare i piani di sviluppo, di presidiare aree geograficamente strategiche e di conseguire l’integrazione delle attività *tyre* nel segmento *Industrial* di CNRC e di Pirelli, mantenendo la continuità e autonomia dell’attuale struttura manageriale del Gruppo Pirelli (l’“**Operazione**”).

- b) Vista la struttura azionaria conseguita ad esito delle Offerte, si è ritenuto che la fusione per incorporazione (c.d. inversa) di Marco Polo Industrial Holding in Pirelli fosse la forma giuridica più idonea da adottarsi, considerando i benefici derivanti dalla prosecuzione di Pirelli quale società risultante dalla Fusione.
- c) Il 23 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha deliberato di convocare per il giorno 15 febbraio 2016 l’assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare su (i) la conversione

obbligatoria (la “**Conversione Obbligatoria**”) delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati (le “**Azioni Speciali**”), (ii) l’adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca della quotazione delle azioni ordinarie e alla Conversione Obbligatoria, e (iii) l’approvazione del Progetto di Fusione tra Pirelli e la sua controllante Marco Polo Industrial Holding.

- d) Su istanza congiunta di Pirelli e Marco Polo Industrial Holding, il Tribunale di Milano, con provvedimento depositato il 27 novembre 2015, ha nominato la società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, società soggetta alla vigilanza della Consob, quale esperto comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-*sexies* cod. civ. (l’“**Esperto Comune**”).
- e) In conseguenza del rapporto di controllo di diritto che si è instaurato tra la Società Incorporanda e la Società Incorporante all’esito delle Offerte e della significatività della Fusione, la stessa costituisce un’operazione tra parti correlate di “maggiore rilevanza” ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento OPC**”), e della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4.1 del Regolamento OPC (la “**Procedura OPC**”). Pertanto, il Comitato per Operazioni con Parti Correlate di Pirelli è stato coinvolto nella fase istruttoria della Fusione e il Progetto di Fusione è stato approvato con il parere favorevole di tale Comitato, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, circa la sussistenza di un interesse per Pirelli all’esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione stesso (*cf.* il successivo paragrafo 4). Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato per Operazioni con Parti Correlate di Pirelli si è avvalso di *advisor* finanziari e legali di comprovata professionalità.
- f) In conseguenza del ricorso all’indebitamento finanziario contratto da Marco Polo Industrial Holding per acquistare le azioni Pirelli, trova applicazione l’art. 2501-*bis* cod. civ.. Pertanto:
- *ex* art. 2501-*bis*, comma 2, cod. civ., il Progetto di Fusione indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione (*cf.* il successivo paragrafo 7);
 - la relazione dell’Esperto Comune dovrà attestare, ai sensi dell’art. 2501-*bis*, comma 4, cod. civ., la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione;
 - Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Milano, via della Chiusa n. 2, società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding, rilascia la relazione *ex* art. 2501-*bis*, comma 5, cod. civ., allegata al Progetto di Fusione *sub* Allegato “B”;
 - Pirelli e Marco Polo Industrial Holding metteranno a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge e regolamentari, *ex* artt. 2501-*bis*, comma 3, e 2501-*quinquies* cod. civ., una relazione che illustra le ragioni che giustificano la Fusione, contenente un piano economico e finanziario indicante la fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
- g) Alla data del Progetto di Fusione, Pirelli detiene n. 351.590 azioni ordinarie proprie e n. 408.342 azioni di risparmio proprie mentre Marco Polo Industrial Holding non detiene azioni proprie.
- h) Alla data del Progetto di Fusione, né Pirelli né Marco Polo Industrial Holding hanno in essere piani di *stock option*.

2. Società partecipanti alla Fusione

2.1 Società Incorporante

Pirelli & C. S.p.A.

- Società per azioni denominata Pirelli & C. S.p.A. soggetta ex art. 2497 cod. civ. alla direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A.
- Sede sociale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25.
- Capitale sociale pari a Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentoottantamilacinquecentotrentaquattrovirgolasessantasei) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentoottantasettemilioniovecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamilacentoottantadue) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (dodicimilioni duecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio, senza indicazione del valore nominale. Si ricorda che l'assemblea straordinaria di Pirelli del 15 febbraio 2016 è convocata per deliberare *inter alia* in merito alla Conversione Obbligatoria.
- Società iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157.

La seguente tabella indica gli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli alla data del Progetto di Fusione.

Azionista	Azioni ordinarie	% sul capitale sociale ordinario	% sul capitale sociale complessivo
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.	n. 475.388.592	99,926%	97,417%
Azioni proprie	n. 351.590	0,074%	0,072%
Azionista	Azioni di risparmio	% sul capitale sociale di risparmio	% sul capitale sociale complessivo
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.	n. 11.018.242	89,935%	2,258%
Azioni proprie	n. 408.342	3,333%	0,084%
Azionisti terzi	n. 824.727	6,732%	0,169%

2.2 Società Incorporanda

Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

- Società per azioni con socio unico denominata Marco Polo Industrial Holding S.p.A. soggetta ex art. 2497 cod. civ. alla direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A.
- Sede sociale in Milano, via San Primo n. 4.
- Capitale sociale di Euro 10.195.652,10, suddiviso in n. 32.777.910 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- Società iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09065250962.

La seguente tabella indica gli azionisti di Marco Polo Industrial Holding alla data del Progetto di Fusione.

Azionista	Azioni ordinarie	% sul capitale sociale ordinario
Marco Polo International Holding Italy S.p.A.	32.777.910	100%

Pirelli e Marco Polo Industrial Holding Sp.A. sono le "Società Partecipanti alla Fusione".

3. Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla Fusione

All'assemblea straordinaria della Società Incorporante convocata per l'approvazione della Fusione verrà altresì sottoposto, nel contesto dell'approvazione della Conversione Obbligatoria, un nuovo testo di statuto sociale che riflette quanto concordato tra ChemChina, CNRC, Camfin, LTI, LTI Holding S.r.l. ("LTI Ita") nel patto parasociale sottoscritto in data 11 agosto 2015 (il "Patto Parasociale").

La denominazione sociale (art. 1), la sede (attuale art. 3) e la durata (attuale art. 4) della Società Incorporante non subiranno modifiche.

Premesso che il nuovo testo di statuto sociale è illustrato nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli all'assemblea del 15 febbraio 2016 redatta ex art. 125-ter, comma 1, del TUF, si segnalano le seguenti previsioni:

- è vietato qualsiasi trasferimento di azioni ordinarie fino al 5 novembre 2020 salvo i trasferimenti nell'ambito della procedura di nuova ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Pirelli (art. 8.2);
- il trasferimento delle Azioni Speciali è soggetto alla prelazione degli altri soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (art. 8.3);
- le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto lo spostamento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano e il trasferimento del *know how* tecnologico di Pirelli nonché la modifica delle relative previsioni statutarie richiedono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale di Pirelli rappresentato da azioni ordinarie (art. 13.2);
- Pirelli è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 16 (sedici) membri nominati attraverso un meccanismo di voto di lista (art. 16);
- l'assemblea, a norma di legge, nomina un collegio sindacale composto (x) da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente controllante la Società Incorporante di designazione di Camfin o l'amministratore del socio direttamente controllante la Società Incorporante di designazione di LTI, composto (y) da 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti (art. 21);
- la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro (art. 22);
- è prevista una clausola compromissoria applicabile in relazione a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e Pirelli, o ancora tra gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori e Pirelli, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (art. 27.2).

La medesima assemblea straordinaria della Società Incorporante sarà chiamata altresì ad approvare una clausola per cui le Azioni Speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali sono riscattabili da parte della Società nel caso in cui un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato dalle Azioni Speciali (artt. 8.4 e 8.5).

La delibera di adozione del nuovo statuto della Società Incorporante e la Conversione Obbligatoria avranno efficacia indipendentemente dalla Fusione.

Per effetto della Fusione e con la sua efficacia, il nuovo statuto della Società Incorporante post Fusione citato nei paragrafi che precedono sarà ulteriormente modificato unicamente all'art. 5.1 per riflettere la variazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale in forza del Rapporto di Cambio. Più precisamente,

l'art. 5.1 verrebbe ad essere il seguente: "5.1 Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilioneirecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei), ed è suddiviso in complessive n. 208.085.491 azioni prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni " e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 202.174.767 Azioni Ordinarie (come infra definite) e n. 5.910.724 Azioni Speciali (come infra definite)".

Il testo completo del nuovo statuto della Società Incorporante *post* Fusione citato nei paragrafi che precedono viene riportato in allegato al presente Progetto di Fusione e ne forma parte integrante e sostanziale (*sub* Allegato "A").

4. Modalità di attuazione della Fusione e rapporto di cambio

La Fusione sarà attuata mediante incorporazione di Marco Polo Industrial Holding (controllante) in Pirelli (controllata) e quindi l'operazione ha le caratteristiche di una fusione c.d. "inversa". Poiché nella Società Incorporante vi sono soci di minoranza (con un partecipazione, alla data del presente Progetto di Fusione, dello 0,169% circa del capitale sociale) è stato determinato il rapporto tra i valori economici effettivi dei patrimoni delle due Società Partecipanti alla Fusione e stabilito il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**").

Dal momento che (a) gli azionisti di minoranza partecipano al capitale sociale della Società Incorporante, mentre il capitale sociale della Società Incorporanda è posseduto da un unico socio, e che (b) il patrimonio della Società Incorporanda è essenzialmente costituito dal pacchetto azionario detenuto nella Società Incorporante e da relative poste debitorie, il servizio del Rapporto di Cambio si sostanzia: (i) nella assegnazione all'unico socio della Società Incorporanda di un numero di azioni (ordinarie e di categoria speciale) inferiore rispetto al numero di azioni oggi possedute dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante, (ii) nel mantenimento da parte degli azionisti di minoranza della Società Incorporante delle azioni oggi possedute, e (iii) nell'annullamento senza riduzione di capitale delle azioni della Società Incorporante eccedenti rispetto alla assegnazione di cui al punto (i).

Il concambio della Fusione a favore dell'unico socio della Società Incorporanda avverrà dunque con azioni della Società Incorporante delle due categorie (azioni ordinarie e azioni di risparmio o Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) originariamente possedute dalla Società Incorporanda, nella medesima proporzione esistente prima della Fusione tra le due categorie possedute dalla Società Incorporanda, fermo restando il divieto di assegnazione di azioni proprie di cui all'art. 2504-ter cod. civ. Le azioni della Società Incorporante detenute prima della Fusione dalla Società Incorporanda da assegnare in concambio transitano direttamente a favore dell'unico socio (Marco Polo International Holding Italy S.p.A.) della Società Incorporanda, senza che esse entrino, neppure per un istante, a far parte del patrimonio della Società Incorporante, e dunque, senza che nell'operazione possa ravvisarsi un "acquisto di azioni proprie". In virtù dell'immediato trasferimento delle azioni Pirelli al socio di Marco Polo Industrial Holding, non verrà costituita la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, prevista dall'art. 2424, comma 1, cod. civ. (come riformato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 39) ritenendosi tale disposizione inapplicabile nell'ambito della Fusione.

Le situazioni patrimoniali di fusione *ex art. 2501-quater*, comma 1, cod. civ. sono: (i) per Pirelli, in conformità all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta *ex art. 154-ter*, comma 2, TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 6 agosto 2015; e (ii) per Marco Polo Industrial Holding, una situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2015 predisposta sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS approvata dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo Industrial Holding in data 22 dicembre 2015.

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono giunti alla determinazione del seguente Rapporto di Cambio unitario per entrambe le categorie azionarie:

n. 6,30 azioni della Società Incorporante da assegnare post Fusione all'unico socio della Società Incorporanda per ogni n. 1 azione della Società Incorporanda posseduta prima della Fusione dall'unico socio della Società Incorporanda

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione di Pirelli e Marco Polo Industrial Holding ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento. Ai fini dell'individuazione dei valori da attribuire a Pirelli e a Marco Polo Industrial Holding per la valutazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante si è avvalso di un consulente finanziario e industriale di comprovata professionalità.

Sul Progetto di Fusione è stato espresso, in data 22 dicembre 2015, motivato parere favorevole da parte del Comitato per Operazioni con Parti Correlate di Pirelli circa la sussistenza di un interesse per Pirelli all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione stesso. Come ricordato in premessa, nello svolgimento dei propri lavori il Comitato per Operazioni con Parti Correlate di Pirelli si è avvalso di *advisor* finanziari e legali di comprovata professionalità.

Le azioni della Società Incorporante da attribuire in concambio saranno messe a disposizione del socio unico di Marco Polo Industrial Holding secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione in regime di dematerializzazione di cui al paragrafo 5.

Inoltre, come ricordato in premessa, in conseguenza del ricorso a indebitamento finanziario per la realizzazione dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza in Pirelli da parte di Marco Polo Industrial Holding, troverà applicazione l'art. 2501-*bis* cod. civ. ("*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*") rendendosi pertanto necessario che il Progetto di Fusione indichi le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (art. 2501-*bis*, comma 2, cod. civ.).

La relazione di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. che, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2501-*bis* cod. civ., deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del secondo comma dell'art. 2501-*bis* cod. civ., sarà redatta da KPMG S.p.A. quale Esperto Comune delle Società Partecipanti alla Fusione nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. dal Tribunale di Milano, tribunale del luogo in cui hanno sede entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con provvedimento depositato il 27 novembre 2015. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

La relazione ex art. 2501-*bis*, comma 5, cod. civ. è redatta da Reconta Ernst Young S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, ed è riportata in allegato al presente Progetto di Fusione (*sub* Allegato "B").

5. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

La Fusione, come già indicato, sarà perfezionata - tenuto conto degli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura matematica dell'operazione - mediante:

- annullamento di tutte le azioni Marco Polo Industrial Holding;
- attribuzione in base al Rapporto di Cambio all'unico socio di Marco Polo Industrial Holding di n. di 201.823.177 azioni ordinarie Pirelli e di n. 4.677.655 azioni di risparmio Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto); e
- annullamento delle residue n. 273.565.415 azioni ordinarie di Pirelli e n. 6.340.587 azioni di risparmio di Pirelli (ovvero di un pari numero di Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) detenute da Marco Polo Industrial Holding, senza riduzione del capitale sociale, atteso che le azioni di Pirelli sono prive di valore nominale;

salvi gli aggiustamenti dovuti agli eventuali acquisti, da parte di Marco Polo Industrial Holding, di ulteriori azioni di risparmio di Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) perfezionati prima dell'esecuzione della Fusione.

Gli azionisti di Pirelli diversi dalla Società Incorporanda titolari di azioni di risparmio di Pirelli (ovvero, dopo l'efficacia della Conversione Obbligatoria, titolari di Azioni Speciali) manterranno le azioni possedute. Anche il numero di azioni proprie in portafoglio di Pirelli (*i.e.* n. 351.590 azioni ordinarie e n. 408.342 azioni di risparmio ovvero Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) resterà invariato.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Marco Polo Industrial Holding e tutte le azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli detenute da Marco Polo Industrial Holding sono gravate da diritto di pegno a favore delle seguenti istituzioni finanziarie:

1. J.P. Morgan Securities plc;
2. Barclays Bank plc;
3. Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.;
4. Bank of America, N.A., Milan Branch;
5. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.;
6. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Milan Branch;
7. BNP Paribas, Italian Branch;
8. China Construction Bank (Europe) S.A.;
9. Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano;
10. HSBC Bank plc;
11. ICBC (Europe) S.A.;
12. ICBC (Europe) S.A., Milan Branch;
13. ING Bank N.V., Milan Branch;
14. Banca IMI S.p.A.;
15. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.;
16. Mizuho Bank, Ltd., Milan Branch;
17. Naxitis S.A., Milan Branch;
18. Société Générale S.A.;
19. Société Générale, Milan Branch;
20. Standard Chartered Bank;
21. UniCredit S.p.A.;
22. Bank of America Merrill Lynch International Limited;
23. China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch;
24. Intesa Sanpaolo S.p.A.;
25. J.P. Morgan Limited;
26. J.P. Morgan Europe Limited,

a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento denominato “*Bidco Senior Facilities Agreement*” originariamente sottoscritto in data 30 aprile 2015 documentante, *inter alia*, le linee di credito messe a disposizione di Marco Polo Industrial Holding per l'acquisto delle azioni Pirelli da parte di Marco Polo Industrial Holding stessa, in ragione della quale alla Fusione trova applicazione l'art. 2501-bis cod. civ. (“*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*”).

Pertanto, a seguito della Fusione prevista nel presente Progetto, il diritto di pegno a favore dei suddetti creditori pignoratizi continuerà a gravare immutato su tutte le azioni ordinarie e le azioni di risparmio (ovvero le Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) della Società Incorporante assegnate all'unico socio di Marco Polo Industrial Holding e sarà dato atto dell'assegnazione in concambio delle azioni della Società Incorporante gravate da pegno a Marco Polo International Holding Italy S.p.A. mediante apposita registrazione. Le azioni della Società Incorporante costituite in pegno continueranno ad essere depositate presso BNP Paribas Securities Services di Milano in qualità di mandatario dei creditori pignoratizi.

I certificati azionari rappresentativi delle azioni di Marco Polo Industrial Holding saranno annullati a seguito della Fusione prevista nel presente Progetto di Fusione.

La Conversione Obbligatoria e (per quanto di competenza) l'adozione del nuovo statuto sono subordinate all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF, da parte dell'assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare a tal fine sempre per il 15 febbraio 2016; la Fusione proposta non deve essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio (né, dopo l'efficacia della Conversione Obbligatoria, dei titolari di Azioni Speciali), in quanto le caratteristiche delle azioni di risparmio (o, dopo l'efficacia della Conversione Obbligatoria, delle Azioni Speciali) non subiscono per effetto della Fusione alcuna modifica.

Nessun onere verrà posto a carico dell'unico azionista della Società Incorporanda per le operazioni di concambio.

Le azioni della Società Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione a partire dalla data di efficacia della Fusione.

6. Data dalla quale le azioni della Società Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie e di risparmio (ovvero le Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) di Pirelli che saranno assegnate in sede di Fusione avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie e di risparmio (ovvero delle Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) di Pirelli in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

Agli azionisti di risparmio che non concorreranno all'approvazione della Conversione Obbligatoria e del nuovo statuto sociale (che sarà loro sottoposto per quanto di competenza) spetterà l'esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 2437-*quinquies* e 2437 cod. civ. La Conversione Obbligatoria non avrà conseguenze sulla percezione del dividendo che sarà deliberato da Pirelli relativamente all'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2015 in quanto le Azioni Speciali avranno gli stessi diritti patrimoniali delle Azioni di Risparmio. Tuttavia, poiché si prevede che la Conversione Obbligatoria possa avere efficacia in data antecedente alla distribuzione del dividendo relativo all'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2015, gli azionisti di risparmio che esercitassero il diritto di recesso non percepiranno tale distribuzione.

7. Piano economico e finanziario, con indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione

7.1 Il piano economico e finanziario

Gli organi amministrativi di Pirelli e Marco Polo Industrial Holding hanno applicato alla presente operazione la disciplina prevista dagli art. 2501-*bis* e 2501-*quinquies* cod. civ.

A tal fine, nella predisposizione della documentazione relativa alla Fusione, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione hanno formulato, come richiesto dal terzo comma del citato art. 2501-*bis*

cod. civ., un piano economico e finanziario (1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019) che si basa sull'aggiornamento del Piano Strategico 2013 – 2017 integrato dalle proiezioni per il biennio 2018 – 2019 ottenute per estrapolazione (di seguito il “**Piano 2015-2019**”). Inoltre, al solo fine di verificare la sostenibilità dell'indebitamento finanziario di Pirelli *post* Fusione, le proiezioni per il biennio 2018 – 2019 sono state ulteriormente estrapolate sino al 2023 (di seguito anche le “**Proiezioni Inerziali**” e cumulativamente al Piano 2015-2019, il “**Piano Economico e Finanziario della Fusione**”).

Il Piano Economico e Finanziario della Fusione è stato redatto con i seguenti criteri:

- sotto il profilo economico:

a) il Piano 2015-2019 è stato elaborato muovendo dalle proiezioni 2015-2019 contenute nel comunicato - redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti - approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli il 2 settembre 2015, esprimendo le proprie valutazioni in merito alle Offerte e pubblicato in allegato al relativo documento di offerta. Tali proiezioni escludono ogni beneficio riveniente dalla *partnership* che darà vita ad un *leader* globale nel settore degli pneumatici industriali e dall'espansione delle attività in Asia del gruppo Pirelli e sono state ottenute aggiornando il piano 2013-2017 e formulando le proiezioni 2018-2019 per estrapolazione. Le proiezioni 2018-2019 sono state elaborate assumendo inoltre l'assenza di investimenti di espansione. Tali proiezioni sono state utilizzate dagli advisor finanziari per la valutazione delle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli a fini delle Offerte;

b) le previsioni e proiezioni di cui al punto precedente sono state aggiornate sulla base dei risultati al 30.09.2015 considerando: a) gli scostamenti intervenuti fra la *guidelines* di agosto 2015 (relativa all'intero esercizio) e quella di novembre 2015; b) la rilevante svalutazione del *real* brasiliano intervenuta nel terzo trimestre del 2015. Gli effetti sia degli scostamenti sia della svalutazione del *real* sono stati incorporati nelle previsioni per gli anni successivi. Tale aggiornamento si è tradotto in flussi di reddito e di cassa inferiori rispetto a quelli impliciti nelle previsioni e proiezioni utilizzate nelle valutazioni ai fini delle Offerte principalmente per le conseguenze della svalutazione della valuta brasiliana;

c) le proiezioni così aggiornate sono state poi ulteriormente estrapolate sino al 2023 ai soli fini della verifica della sostenibilità finanziaria del debito. In coerenza con tale finalità è stata adottata l'ipotesi di estrema prudenza di costanza dei risultati operativi del Gruppo dal 2019 al 2023, al fine di disporre di una verifica di sostenibilità del debito che escludesse il contributo della crescita dei risultati operativi (anche solo per meri effetti inflattivi);

- sotto il profilo finanziario:

d) l'estensione del periodo di estrapolazione sino al 2023 ai soli fini della verifica della sostenibilità finanziaria dell'indebitamento, è stata definita per poter dare visibilità alla dinamica dell'indebitamento oltre il normale orizzonte di pianificazione quinquennale, nell'ipotesi prudente di costanza dei flussi operativi dal 2019. Anche in assenza di crescita dei risultati operativi, la società registrerebbe al 2023 un *leverage ratio* (*Net debt / Ebitda before restructuring cost*) sostanzialmente allineato a quello registrato da Pirelli nel 2015 (*ante* Fusione);

e) il Piano Economico e Finanziario della Fusione considera invece il rifinanziamento dell'indebitamento di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding attraverso un *mix* di strumenti di finanziamento (*secured* e *unsecured*) che rappresenta la migliore previsione del *management* formulata anche sulla base delle bozze di proposta formulate dagli *advisor* finanziari. Tale rifinanziamento, se effettuato prima del verificarsi dei presupposti per il rimborso dell'attuale debito, potrebbe non rendere necessario il ricorso alla *mergco facility* predisposta da Marco Polo Industrial Holding (linea sindacata sottoscritta da un *pool* di 18 banche per un ammontare complessivo di Euro 6,8 miliardi, descritta nel successivo paragrafo 7.2.);

f) lungo tutto il periodo coperto dal Piano 2015-2019 e dalle successive estrapolazioni (2020 – 2023) è assunta l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie e la sola distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio (a valere sull'utile dell'esercizio 2015) e delle Azioni Speciali (a valere sugli utili degli esercizi successivi) nei limiti del dividendo minimo previsto dallo statuto (pari al 7% di Euro 3,19 per azione).

Il Piano Economico e Finanziario della Fusione si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli Amministratori, che includono, tra le altre, assunzioni di carattere generale ed ipotetiche, relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno, ed eventi e azioni sui quali gli Amministratori e il management non possono influire o possono, solo in parte, influire, circa l'andamento delle principali grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione, sopra richiamate e principalmente relative a: (i) assenza di investimenti di espansione nel biennio 2018 e 2019 e nei periodi successivi, (ii) la costanza dei flussi operativi nel periodo dal 2020 al 2023, senza quindi il contributo della crescita dei risultati operativi, (iii) il rifinanziamento dell'indebitamento di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding attraverso un mix di strumenti di finanziamento "secured" e "unsecured", (iv) l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie e la sola distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio e alle future azioni speciali nei limiti del dividendo minimo previsto dallo statuto, e (v) il positivo completamento dell'operazione di fusione.

Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano Economico e Finanziario della Fusione potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle soprarichiamate assunzioni ipotetiche e delle Proiezioni Inerziali si manifestassero.

Il Piano Economico e Finanziario della Fusione è stato elaborato secondo principi e criteri contabili omogenei a quelli utilizzati da Pirelli per la predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 (*International Financial Reporting Standards* o "IFRS"), al quale si rimanda per un'esposizione dettagliata di tali principi e criteri, e sono stati predisposti secondo una logica "post Fusione", ovvero considerando i valori aggregati delle Società Partecipanti alla Fusione già a partire dal 1° gennaio 2016, includendo in particolare la posizione finanziaria netta della Società Incorporanda.

Si riporta di seguito il Piano 2015-2019 e le estrapolazioni ai soli fini della sostenibilità del debito per il periodo 2020-2023:

PIRELLI & C POST FUSIONE Euro/Mln @ Historic al rates	CONTO ECONOMICO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA					PROIEZIONI INERZIALI AL SOLI FINI DELLA VERIFICA DELLA SOLA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Sales	6.291,1	6.699,7	7.067,2	7.204,9	7.280,7	7.280,7	7.280,7	7.280,7	7.280,7
-Variation %	4,5%	6,5%	4,3%	2,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA before restructuring expenses	1.242,8	1.356,1	1.466,5	1.501,4	1.510,8	1.510,8	1.510,8	1.510,8	1.510,8
-% of net sales	19,8%	20,2%	20,6%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%
EBIT before restructuring expenses	925,0	1.020,7	1.116,6	1.147,7	1.156,6	1.156,6	1.156,6	1.156,6	1.156,6
-% of net sales	14,7%	15,2%	15,8%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%
Restructuring expenses	(55,0)	(48,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
EBIT	869,9	972,7	1.096,6	1.127,7	1.136,6	1.140,1	1.140,1	1.140,1	1.140,1
-% of net sales	13,8%	14,5%	15,5%	15,7%	15,6%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
Net income/(loss) from equity investments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financial income/(expenses)	(259,6)	(379,4)	(837,3)	(306,1)	(278,4)	(253,6)	(228,4)	(204,9)	(170,0)
PBT	610,3	593,3	759,2	821,6	858,2	886,5	911,7	935,3	970,1
Fiscal charges	(213,6)	(228,2)	(271,5)	(287,6)	(300,4)	(310,3)	(319,1)	(327,4)	(339,5)
- Tax rate %	-35,0%	-38,5%	-35,8%	-35,0%	-35,0%	-35,0%	-35,0%	-35,0%	-35,0%
Net income before discontinued oper.	396,7	365,1	487,7	534,0	557,8	576,2	592,6	608,0	630,5
Discontinued operations	(14,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Net income	382,1	365,1	487,7	534,0	557,8	576,2	592,6	608,0	630,5
Net financial position	5.038,1	4.756,7	4.361,7	3.911,2	3.426,9	2.940,1	2.377,0	1.798,5	1.257,4

PIRELLI & C POST FUSIONE Euro/Mln @ Historic rates	NET CASH FLOW					PROIEZIONI (NERZIALI AI SOLI RIK) DELLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO			
	2015	2016	2017	2019	2018	2020	2021	2022	2023
EBIT before restr. expenses	925,0	1.020,7	1.116,6	1.147,7	1.156,6	1.160,1	1.160,1	1.160,1	1.160,1
Amortisation and depreciation	317,8	335,4	349,9	353,7	354,2	350,7	350,7	350,7	350,7
Net capital expenditures	(390,2)	(386,8)	(397,1)	(329,7)	(318,9)	(318,9)	(318,9)	(318,9)	(318,9)
Change in working capital	(152,3)	(42,4)	(46,1)	(47,2)	(47,6)	0,0	0,0	0,0	0,0
Pension funds	(45,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)
LTI	0,0	0,0	(60,0)	0,0	0,0	(60,0)	0,0	0,0	(60,0)
Other variations	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
FREE CASH FLOW	655,3	868,9	923,3	1.085,4	1.104,3	1.091,9	1.101,9	1.101,9	1.091,9
Other variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERATING CASH FLOW	655,3	868,9	923,3	1.085,4	1.104,3	1.091,9	1.101,9	1.101,9	1.091,9
Financial income/(expenses)	(259,6)	(379,4)	(337,3)	(306,1)	(278,4)	(253,6)	(228,4)	(204,0)	(170,0)
Fiscal charges	(213,6)	(228,2)	(271,5)	(287,6)	(300,4)	(310,3)	(319,1)	(327,4)	(339,5)
NET OPERATING CASH FLOW	182,1	269,3	314,4	491,8	525,5	528,0	604,4	619,7	582,3
Financial asset acquisition	(27,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financial asset disposals	120,0	100,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Real estate disposals	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Write off Venezuela incl. in financial exp.	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deferred active tax incl. in fiscal charges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-out for restructuring operations	(35,8)	(48,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
Other dividends paid	(10,1)	(7,0)	(8,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Exchange rates difference/other	27,2	(25,3)	(10,2)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Net cash flow before dividi.	275,3	284,0	306,2	481,8	485,5	488,0	564,4	579,7	542,3
Dividend paid by Parent	(179,5)	(2,6)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
Impact of Steel Cord dismissal	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Debt push down	(4.200,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NET CASH FLOW	(4.058,6)	281,4	395,0	480,6	484,3	486,8	563,1	578,5	541,1

7.2 Fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della Fusione

Al fine di soddisfare le obbligazioni a seguito della Fusione, Marco Polo Industrial Holding ha previsto e messo a disposizione della società risultante dalla Fusione una linea sindacata sottoscritta da un pool di 18 banche per un ammontare complessivo di Euro 6,8 miliardi. L'ammontare di Euro 6,8 miliardi è suddiviso in due tranches, una da Euro 6 miliardi previsti nella forma tecnica di *term loan* (finalizzato al rimborso del debito iniziale e strutturale della società risultante dalla Fusione) ed una da Euro 800 milioni nella forma tecnica di *revolving credit facility* (il cui utilizzo permetterà alla società risultante dalla Fusione di far fronte alla stagionalità del *business* ed alle esigenze di *working capital*).

La linea, denominata *mergco facility*, ha come scadenza convenuta con gli istituti finanziari il 31 dicembre 2016.

Pirelli intende raggiungere una struttura del debito "bilanciata", rifinanziando la società risultante dalla Fusione senza far uso della *mergco facility* e ricorrendo direttamente al mercato obbligazionario e al mercato bancario in modo da diversificare le proprie fonti di finanziamento ed ottenere il giusto *mix* di scadenza e costi. Al fine di minimizzare il rischio di rifinanziamento del Gruppo e condizioni di mercato finanziario permettendo, Pirelli intende stabilizzare il proprio debito in anticipo rispetto all'efficacia della Fusione, per cui, prudenzialmente, gli oneri finanziari e i rimborsi inclusi nel piano finanziario sono quelli connessi al più oneroso degli scenari descritti ovvero quello in cui la *mergco facility* non verrà utilizzata.

Le ipotesi di rifinanziamento prevedono prudenzialmente:

- Euro 3,5 miliardi di debito bancario nella forma di *term loan*, suddiviso in 2 *tranche* di cui una da Euro 2 miliardi con scadenza 3 anni e costo pari al 4,0% p.a. e la seconda da Euro 1,5 miliardi, scadenza a 5 anni, costo del 4,5% annuo con profilo *amortizing*;

- Euro 2,5 miliardi di debito obbligazionario in USD e/o Euro, con scadenza a 7 anni e costo pari al 6% p.a. (forma *bullet*);

- Euro 1 miliardo di *Revolving Credit Facility* con scadenza a 5 anni e costo ipotizzato pari al 4,25% p.a.; oltre ad Eur 0,7 miliardi di finanziamenti locali in paesi a valuta strutturalmente debole che verrebbero mantenuti ed il cui costo è approssimativamente del 10% p.a..

Il debito bancario e i prestiti obbligazionari, quando giungono a scadenza lungo l'orizzonte di previsione, sono progressivamente sostituiti con finanziamenti bancari e obbligazionari di importo via via minore. La struttura finanziaria al 2023 vede ridotto il debito bancario a 250 milioni di Euro (dagli originari 3,5 miliardi di Euro) e il debito obbligazionario a 1,9 miliardi di Euro (dagli originari 2,5 miliardi di Euro).

Il costo del debito di Pirelli *post* Fusione è atteso approssimativamente pari al 6%, in linea con quello *ante* Fusione grazie al diverso *mix* di *currency*. In particolare, nello scenario *post* Fusione rispetto a quello *ante* Fusione, verrà privilegiata la valuta in Euro in cui il tasso di interesse, relativamente meno oneroso rispetto alle altre valute, verrà controbilanciato da un aumento, almeno iniziale, dei *credit spread* per effetto della maggiore leva finanziaria del Gruppo.

7.3 Analisi di sensitività nello scenario base e in tre scenari stressati

La verifica della capacità di Pirelli di rimborsare il debito alle scadenze prestabilite, oltre che sulla base del Piano 2015/2019 integrato delle estrapolazioni per il periodo 2020/2023 (c.d. scenario base), si è fondata su scenari alternativi stressati che considerano (in ordine crescente di *stress*):

- a) gli effetti dei principali fattori di rischio come rappresentabili sulla base di una possibile diversa dinamica delle principali variabili operative chiave nell'orizzonte 2015/2019 rispetto a quella implicita nelle previsioni. Tale diversa dinamica è simulata attraverso un modello Montecarlo sino al 2019 e poi è estrapolata per gli anni successivi. Tale simulazione ricalca per le principali variabili l'analisi dei fattori di rischio (*risk & opportunity assessment*) effettuata in coincidenza con l'approvazione di ogni nuovo piano e attribuisce una probabilità di manifestazione di una diversa dinamica delle principali variabili chiave rispetto a quella del piano inferiore al 100%. Il valore minimo atteso del reddito operativo (*post* oneri di ristrutturazione) ottenuto con un livello di confidenza del 95%, che definisce nella prospettiva del *management* lo scenario *downside*, costituisce il primo scenario stressato;
- b) gli effetti dei principali fattori di rischio relativi alle variabili operative chiave di cui al punto precedente con assegnazione di probabilità di manifestazione pari al 100%. In questo caso il valore minimo del reddito operativo (*post* oneri di ristrutturazione) risulta inferiore allo scenario *downside* e costituisce il secondo scenario stressato;
- c) gli effetti dei principali fattori di rischio relativi alle variabili operative chiave di cui al punto precedente (probabilità di manifestazione al 100%) e di un aumento del costo del debito rispetto allo scenario base di 200 punti base dal 1° gennaio 2016 (senza corrispondente effetto in termini di maggior rendimento della liquidità a disposizione). Questo scenario, che considera oltre al massimo *stress* delle variabili operative, anche l'effetto di uno *stress* finanziario, costituisce il terzo scenario stressato.

La verifica della sostenibilità finanziaria del debito ha riguardato anche il rispetto di uno dei più diffusi rapporti che esprimono la base di calcolo dei *financial covenants* nei contratti di finanziamento. In tutti gli scenari (nello scenario base e nei tre scenari considerati con livello via via maggiore di *stress*) il *ratio* mostra livelli soddisfacenti. Di seguito viene fornito il dettaglio:

<i>In mln di Euro</i>									
Scenario Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.757	4.362	3.911	3.427	2.940	2.377	1.798	1.257
Margine Netto su Facilities Attivate	800	1.001	1.010	1.022	1.020	1.013	994	968	990
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	1.001	1.010	1.022	1.140	1.133	1.614	2.188	2.750
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,05x	3,51x	2,97x	2,60x	2,27x	1,95x	1,57x	1,19x	0,83x

<i>In mln di Euro</i>									
Primo Scenario Stressato (Prob. Eventi < 100%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.803	4.462	4.070	3.648	3.229	2.736	2.232	1.771
Margine Netto su Facilities Attivate	800	978	936	893	830	758	670	571	456
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	978	936	893	960	878	1.290	1.791	2.278
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,05x	3,74x	3,21x	2,87x	2,57x	2,28x	1,93x	1,58x	1,26x

<i>In mln di Euro</i>									
Secondo Scenario Stressato (Prob. Eventi = 100%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.818	4.496	4.124	3.724	3.327	2.858	2.379	1.944
Margine Netto su Facilities Attivate	800	971	912	849	765	671	560	437	296
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	971	912	849	865	791	1.180	1.657	2.116
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,05x	3,82x	3,31x	2,97x	2,67x	2,40x	2,07x	1,72x	1,41x

<i>In mln di Euro</i>									
Terzo Scenario Stressato (Prob. Eventi = 100% + ΔCod = +2%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.914	4.686	4.402	4.085	3.768	3.377	2.972	2.605
Margine Netto su Facilities Attivate	800	923	769	615	445	270	80	-119	-331
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	923	769	615	565	390	700	1.101	1.489
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,05x	3,89x	3,45x	3,17x	2,93x	2,72x	2,44x	2,15x	1,89x

7.4 Conclusioni

Alla luce dei dati innanzi commentati, è ragionevole ritenere che Pirelli sarà in grado di rispettare gli impegni finanziari derivanti dalle linee di credito, sia in termini di piano di rimborso del capitale, sia in termini di pagamento degli interessi. Le risorse finanziarie che ci si aspetta verranno generate nell'arco del Piano Economico e Finanziario della Fusione, infatti, permetteranno di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'operazione di Fusione, consentendo a Pirelli di mantenere nel contempo la capacità di porre in essere gli investimenti necessari per l'esercizio delle attività.

8. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

La data di efficacia giuridica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ. verrà stabilita in sede di atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 cod. civ.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° gennaio 2016.

Anche gli effetti fiscali della Fusione - di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - decorreranno dal 1° gennaio 2016.

9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Gli azionisti di risparmio (e i titolari di Azioni Speciali dopo che la Conversione Obbligatoria avrà avuto effetto) hanno il seguente trattamento patrimoniale riservato:

- hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna azione di risparmio (o Azione Speciale che sia);
- in caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle azioni di risparmio (o Azioni Speciali che siano) se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie;
- dopo l'allocazione del 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società, hanno diritto a un dividendo prioritario di un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato un dividendo inferiore al sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; e comunque un dividendo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); resta fermo che in caso di distribuzione di riserve tutte le azioni hanno gli stessi diritti.

Né Pirelli né Marco Polo Industrial Holding hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare.

10. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

11. Condizioni della Fusione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:


- la mancata formulazione di un parere contrario dell'Esperto Comune circa la congruità del Rapporto di Cambio; e
- il rilascio dell'attestazione da parte dell'Esperto Comune riguardo alla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 2, cod. civ..

La documentazione richiesta dall'art. 2501-septies cod. civ. sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Milano, 22 dicembre 2015.


Pirelli & C. S.p.A.

L'Amministratore Delegato
e Vice Presidente Esecutivo
Marco Fronchetti Proveta



Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

Il Consigliere Delegato
Giorgio Luca Bruno



Allegati

- "A" Statuto sociale della Società Incorporante post-Fusione
- "B" Relazione *ex art. 2501-bis*, comma 5, cod. civ., redatta da Reconta Ernst Young S.p.A, società incaricata della revisione legale dei conti di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding

Allegato A al Progetto di fusione

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Pirelli & C. Società per Azioni o, in forma abbreviata, Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Pirelli”).

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa a Milano. La sede operativa e amministrativa non può essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del successivo Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha per oggetto:
- l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;
 - il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa;
 - la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
- 3.2. Inoltre, la Società può svolgere le seguenti attività:
- la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di pneumatici, nonché di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature varie, impianti completi, direttamente o indirettamente attinenti alla produzione dei pneumatici;



Scrittura

- la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'industrializzazione di pneumatici; lo studio e l'elaborazione di processi di fabbricazione di pneumatici e loro parti, ivi inclusa qualsiasi attività inerente e connessa;
 - il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati di proprietà sociale;
 - il coordinamento e l'organizzazione delle attività del gruppo cui partecipa;
 - la fornitura di servizi gestionali e aziendali, ivi compresi l'uso del marchio, la pianificazione strategica, la ricerca e lo sviluppo, le tecniche di produzione, il *marketing*, la pubblicità, la vendita, la distribuzione, la finanza, l'amministrazione e l'elaborazione dei dati;
 - la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di articoli sportivi e di abbigliamento in genere nonché prestazione di servizi o assunzione di mandati di agenzia inerenti anche altri beni, purché prodotti o commercializzati da società del Gruppo Pirelli (come *infra* definito) con esclusione dei beni immobili.
- 3.3. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.
- 3.4. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 4

(Durata)

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

- 5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei) ed è suddiviso in complessive n. 208.085.491 (duecentoottomilioniottantacinquemilaquattrocentonovantuno) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 202.174.767 (duecentoduemilionicentoseptantaquattromilasettecentosessantasette) Azioni Ordinarie (come *infra* definite) e n. 5.910.724 (cinquemilioni novecentodiecimilasettecentoventiquattro) Azioni Speciali (come *infra* definite).
- 5.2. Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6

(Categorie di Azioni)

- 6.1. Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e azioni speciali (le "Azioni Speciali").

- 6.2. Le Azioni Ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le Azioni Speciali non danno diritto al voto.
- 6.3. Le Azioni Speciali, oltre agli altri diritti e ai privilegi previsti dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna Azione Speciale. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni Speciali se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.
- 6.4. In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione anche agli azionisti dell'altra categoria.
- 6.5. In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di Azioni Speciali:
- i titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali;
 - i titolari di Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie.
- 6.6. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società.

Articolo 7

(Recesso)

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Prelazione sul Trasferimento delle

Azioni Speciali; Riscatto)

- 8.1. Ai fini del presente Statuto:

(i) per “**Trasferimento**” si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (come *infra* definita) (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (o parte di essa), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;



(ii) per “**Partecipazione**” si intende qualsiasi Azione, Ordinaria o Speciale, o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;

A handwritten signature in black ink, located to the right of the text.

(iii) per “**Persona**” si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;

(iv) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini “**Controllante**”, “**Controllata**” e “**Controllare**” saranno interpretati in maniera conforme.

8.2. Fatti salvi i Trasferimenti di Partecipazioni nell’ambito dell’IPO (come *infra* definita) è vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione avente ad oggetto Azioni Ordinarie a qualsiasi Persona fino al 5 novembre 2020. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8.2 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni aventi ad oggetto Azioni Ordinarie a favore di banche ed intermediari finanziari, a garanzia

delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata. Il medesimo divieto di Trasferimento, inoltre, non troverà applicazione con riferimento ad Azioni Speciali, ferma in ogni caso l'applicazione della prelazione spettante ai titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci, di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8.2, qualora un socio (il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire, in tutto in parte, una propria Partecipazione avente ad oggetto Azioni Speciali (la "**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**") ad altri soci o a terzi, tutti i soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (i "**Soci Non-Trasferenti**") avranno un diritto di prelazione nell'acquisto avente ad oggetto tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini e condizioni alle quali il Socio Trasferente intende procedere al Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine:

(A) il Socio Trasferente dovrà offrire in prelazione, tutta e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento a ciascun Socio Non-Trasferente mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**"), inviata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, restando espressamente inteso che la Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare: (i) il numero di Azioni Speciali costituenti la Partecipazione Oggetto di Trasferimento che il Socio Trasferente intende Trasferire; (ii) ove nota, l'identità della Persona alla quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Trasferitario**"), e (iii) i termini e le condizioni, incluso il prezzo di cessione al quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento. Il Socio Trasferente alleggerà alla Comunicazione di Offerta in Prelazione la copia dell'offerta vincolante o dell'eventuale contratto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento da parte del Trasferitario, ove disponibili. Il Consiglio di Amministrazione curerà la tempestiva pubblicazione, sul sito *Internet* della

- Società, di un avviso con il quale si dà notizia ai Soci Non-Trasferenti del ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, rendendo note le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii), ma non l'identità del Socio Trasferente né quella del Trasferitario anche ove fosse indicato. Ciascun Socio Non-Trasferente avrà diritto di ottenere a sue spese, dalla Società, copia della Comunicazione di Offerta in Prelazione;
- (B) qualora il corrispettivo per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, come indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, sia in natura e non in denaro (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento di azienda o di ramo d'azienda) ovvero il prospettato Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia a titolo gratuito (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di Trasferimento *mortisi causa*), entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento al quale potrà essere esercitato il Diritto di Prelazione ovvero provvederà a nominare un esperto indipendente per la determinazione di detto valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro il medesimo termine. Determinato tale valore equo di mercato il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) indicandone il relativo importo;
- (C) ciascun Socio Non-Trasferente potrà esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A), inviando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, apposita comunicazione scritta di accettazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a comunicare al Socio Trasferente;



Handwritten signature

- (D) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di una pluralità di Soci Non-Trasferenti, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà ripartita fra tali Soci Non-Trasferenti in misura proporzionale al numero di Azioni Speciali di titolarità di ciascuno di essi. Ove nessun Socio Non-Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione, la Società avrà diritto, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al prezzo, termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, inviando apposita comunicazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione;
- (E) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Non-Trasferenti e da parte della Società nel caso previsto dalla precedente lettera (D), il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire al Trasferitario eventualmente individuato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione o a terzi l'intera Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro i successivi 3 (tre) mesi, purché tale Trasferimento avvenga agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato entro 3 (tre) mesi e il Socio Trasferente intenda Trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, le previsioni di cui al presente Articolo 8.3 troveranno nuovamente applicazione. Successivamente al perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3, il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o telefax o email certificata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, confermando i termini e le condizioni a cui il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento è stato effettuato e indicando il soggetto acquirente;
- (F) qualora il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato da uno o più Soci Non-Trasferenti o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società, il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento a

favore di tali Soci Non-Trasferenti (l'“Esecuzione del Diritto di Prelazione”) avrà luogo, contro pagamento del prezzo in denaro, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3 e alle disposizioni che seguono:

- (i) la data e, in caso di mancata dematerializzazione delle Azioni Speciali, il luogo dell'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovranno essere scelti dal Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società) e comunicati al Socio Trasferente nella Comunicazione di Accettazione o entro i successivi 5 (cinque) **Giorni Lavorativi** (per tali intendendosi i giorni di calendario diversi dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano), restando espressamente inteso che l'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Accettazione;
- (ii) alla data di Esecuzione del Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà Trasferita al Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), alla Società) libera da ogni vincolo, gravame, e/o diritto di terzi, contestualmente al pagamento del relativo prezzo in denaro da parte di detto Socio Non-Trasferente;
- (iii) il Socio Trasferente e il Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), la Società), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, porranno in essere e perfezioneranno ogni atto e formalità richiesti dalla legge e dal presente Statuto per il Trasferimento della proprietà della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo in denaro.

8.4. Qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da

ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali potranno essere riscattate da parte della Società, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile. Le Azioni Speciali proprie detenute dalla Società sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo della suddetta soglia del 95%.

8.5. Ai fini dell'esercizio del riscatto, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, sul sito *Internet* della Società, un avviso diretto ai titolari di Azioni Speciali e contenente: (i) dichiarazione dell'esercizio del riscatto, da parte della Società, delle Azioni Speciali; (ii) la data alla quale il riscatto sarà efficace e, pertanto, le Azioni Speciali riscattate saranno acquistate dalla Società e trasferite alla stessa; (iii) il prezzo di acquisto delle Azioni Speciali riscattate, determinato in conformità all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e le modalità del relativo pagamento; (iv) le modalità e gli adempimenti relativi al trasferimento delle medesime Azioni Speciali. Non si applica l'art. 2437-quater del codice civile.


Articolo 9

(Know How di Pirelli)

Ai fini del presente Statuto, per "Know How Tecnologico Pirelli" si intende: tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale nel settore dei pneumatici, ai sensi di qualunque legge applicabile di tempo in tempo in vigore, inclusi, senza limitazione, brevetti e modelli (comprese le domande presentate per la loro concessione), knowhow (incluse, senza limitazione, tutte le informazioni tecniche di prodotto e di processo, ivi compresi dati, formulazioni, disegni, software, documentazione, specifiche, tecniche di fabbricazione, dati di gestione, layout di stabilimenti, standard di qualità, e qualsiasi loro combinazione), nonché (indipendentemente dal settore merceologico) i marchi Pirelli e tutto quanto forma oggetto di protezione di diritto d'autore o diritto simile; che siano di titolarità o nella disponibilità della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente Controllate (in tal caso, per quanto di competenza della Società anche in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento).

Il Know How Tecnologico Pirelli non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e secondo qualunque modalità (ivi incluso

attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci a norma del successivo Art.10.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Art. 12.2, fatta eccezione per la concessione, di licenze non esclusive a condizioni di mercato: (a) in favore della Società o di società direttamente o indirettamente Controllate dalla Società; o (b) in favore di terzi, nell'ambito della gestione ordinaria del business o di attività di marketing o promozionali. Non sono soggetti alla predetta autorizzazione assembleare gli atti di trasferimento e/o di disposizione del Know How Pirelli funzionali alla riorganizzazione aziendale della divisione aziendale c.d. *Industrial* di Pirelli e alla sua possibile integrazione con taluni *asset* strategici di proprietà di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e con la partecipazione detenuta da quest'ultima nella società Fengshen Tires Stock Limited Company, società registrata e quotata in Cina con licenza #410000100002081 (la "Riorganizzazione Industriale").



Articolo 10

(Finanziamenti)

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rossi".

Articolo 11

(Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale)

- 11.1. L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre, l'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di qualsiasi degli atti di cui agli Articoli 2.1 e 9 ai termini e condizioni ivi previsti.
- 11.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell'Unione Europea o nella Repubblica Popolare

- Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
- 11.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 11.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 11.5. L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali è convocata, nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

- 12.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: *(i)* lettera inviata a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, *(ii)* qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.
- 12.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da Azioni Ordinarie, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.

- 12.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 12.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.
- 12.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 12.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13

(Delibere dell'Assemblea dei Soci)

- 13.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2. In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 9, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo 13.2 ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1 o del successivo Articolo 27.4, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e sempre che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci come indicato al successivo Articolo 13.3(A).
- 13.3. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:
- (i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile;
 - (ii) qualsiasi aumento di capitale e/o riduzione di capitale sociale diverso da un aumento e/o riduzione del capitale sociale che sia:

- (x) richiesto in esecuzione di previsioni di legge, e/o
- (y) necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta integrati e/o modificati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di quest'ultima e all'esclusione delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato (i "**Contratti di Finanziamento**"), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;

fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x) e (y) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;

- (iii) scioglimento della Società;
- (iv) fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile) e/o scissioni;
- (v) qualsiasi modifica dello Statuto sociale diversa da quelle (a) di cui all'articolo 2365 del codice civile, e (b) di cui al precedente Articolo 13.2 del presente Statuto;

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che:

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall'amministratore delegato ovvero, a partire dalla Data Rilevante, da un ulteriore amministratore di detto socio (l'**"Amministratore Designato B1"**), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Maggioranza di Classe B, come definito nello statuto della società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la "**Società Esercitante Direzione e Coordinamento**"), nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio

(l'“**Amministratore Designato B2**”), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall’Azionista di Minoranza di Classe B, come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, “**Data Rilevante**” ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);

- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento (compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta Controllanti detto socio.

Articolo 14

(Diritto di intervento e voto nell’Assemblea dei Soci)

- 14.1. Possono intervenire all’Assemblea dei Soci i soci titolari di Azioni Ordinarie cui spetta il diritto di voto, e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 13.3(A). Ciascuna Azione Ordinaria attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 14.2. Per l’intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni Ordinarie o dei relativi certificati azionari (ove emessi).
- 14.3. L’Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l’adunanza in detto luogo;
 - (ii) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

14.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.

14.5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

Articolo 15

(Presidente e segretario)


15.1. L'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.

15.2. Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

Articolo 16

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 16.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 16.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede legale della Società.
- 16.4. I soci, che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.
- 16.5. Ciascun socio avente diritto al voto, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. "Affiliata" indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.



Enem

16.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
- (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 sarà eletto Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società.

16.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 13.3 (A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati. Resta fermo il disposto dell'art. 2369, terzo comma, del codice civile.

16.8. Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.

16.9. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.


16.10. In tale ipotesi, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

16.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Società - Segretario)

- 17.1. Oltre ai poteri ad esso espressamente attribuiti dal presente Statuto – e fatta salva la competenza esclusiva dell' Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di cui all' Articolo 18.2 che segue – il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale. Il Presidente avrà pertanto ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.
- 17.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nei casi e nei limiti dei poteri delegati, avranno le medesime facoltà e poteri del Presidente sopra descritti.
- 17.3. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro spettanti o conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l' Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.
- 17.4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.



Handwritten signature

Articolo 18

(Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell' Amministratore Delegato e Vice Presidente

Esecutivo - Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come

anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dunque anche dall'art. 2381 del codice civile, tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata superiore a 12 (dodici) mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo, per un valore complessivo superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca dalla quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v), per un valore superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di importanza strategica o, comunque, di valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di importanza strategica o, comunque, di valore complessivo superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);

- (ix) compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, intendendosi per tali quelle che soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010, come successivamente modificata;
- (x) definizione della politica di remunerazione della Società;
- (xi) determinazione, nel rispetto delle *policy* interne della Società e della disciplina applicabile, dei compensi degli amministratori delegati e degli amministratori che rivestono particolari incarichi e, ove richiesto, l'allocazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione della remunerazione complessiva fissata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (xii) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo Pirelli");
- (xiii) adozione delle regole di *corporate governance* della Società e la definizione delle linee guida della *corporate governance* del Gruppo Pirelli;
- (xiv) definizione delle linee guida sul sistema di controllo interno, ivi inclusa la nomina di un amministratore responsabile della supervisione del sistema di controllo interno, definendone compiti e poteri;
- (xv) qualunque altra materia che dovesse essere rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione di una società quotata da previsioni di codici di autodisciplina che la Società delibererà di adottare;
- (xvi) le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata ai sensi del successivo Articolo 18.7;
- (xvii) le Materie Significative, come definite al successivo Articolo 18.2(B).

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (ix) del presente articolo 18.1 il cui valore superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate.

18.2. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle attribuzioni ad esso riservate in via esclusiva dalla legge, nonché ai sensi del precedente Articolo 18.1, fino all'11 agosto 2020 sono necessariamente delegate all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società, con esclusione della facoltà di delega a diversi o ulteriori amministratori, ma con facoltà di subdelega per il compimento di singoli atti o categorie di atti:

(A) in via esclusiva, i poteri di gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli di seguito indicati concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli che debbano essere implementate da Pirelli e/o da qualsiasi altra società (ivi inclusa qualsiasi società straniera non quotata) soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore non superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata fino a massimo 12 mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra-europeo, per un valore complessivo non superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca della quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi non superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);
- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente

punto (v) per un valore non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);

(vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di aziende o rami d'azienda aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(vii);

(viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di valore complessivo non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di *asset* o di altri attivi aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(viii);

(ix) il perfezionamento di operazioni infragruppo;

(x) qualunque altra materia relativa alla gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente Statuto.

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (viii) del presente articolo 18.2 il cui valore non superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate;

(B) il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il "Potere di Proposta") l'adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le "Materie Significative"):

(i) approvazione del *budget* e del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli, nonché di ogni modifica significativa a tali documenti;

(ii) qualsiasi delibera concernente *partnership* industriali o *joint venture* strategiche di cui siano parte Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

restando inteso che: (a) la competenza per deliberare sulle Materie Significative sarà riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci, a



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, below the circular stamp.

seconda del caso; e (b) qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, la relativa deliberazione dovrà essere motivata e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società;

- (C) il potere, esercitabile entro il termine ultimo del 5 novembre 2019, di avviare e condurre la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società, mediante (i) una *initial public offering* (“**IPO**”) ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l. in data 11 agosto 2015 (il “**Patto Parasociale**”) e (ii) il procedimento di fusione per incorporazione della Società e di tutte le società a quel momento Controllate dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento in quest'ultima società (la “**Fusione**”) che diventerà efficace esclusivamente alla data di completamento dell'IPO.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo in forza del presente Articolo 18.2, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

- 18.3. L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo avrà il potere esclusivo, fino al 5 novembre 2019 ovvero, se la procedura di IPO sarà stata già avviata entro tale data, fino al 5 aprile 2020, di rappresentare la Società nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del Gruppo Pirelli e della buona riuscita dell'IPO - i termini e le condizioni dell'IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui i *joint global coordinator*, uno dei quali sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell'IPO, fermo restando che:

- (i) la scelta del mercato azionario ai fini dell'IPO sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito su proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo e con le maggioranze previste al successivo Articolo 18.5, restando inteso che ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse della Società;
- (ii) nell'ipotesi in cui il prezzo per Azione definito nell'ambito dell'IPO sia inferiore a Euro 15,00 per Azione, si procederà con l'IPO soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo Articolo 18.7.



18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive.

18.5. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante Pirelli, e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.



Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole

della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.


18.6. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

18.7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Articoli 18.5 e 18.6, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

- (a) qualsiasi proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 13.2;
- (b) qualsiasi deliberazione in ordine ad aumenti e/o riduzioni di capitale, nonché fusioni, scissioni e/o messa in liquidazione della Società, di Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli;
- (c) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento (come di seguito definita), fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza (laddove "Assunzione di Indebitamento" indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di

Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);

- (d) qualsiasi proposta riguardante la distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione di proventi, fatta esclusiva eccezione per la distribuzione di utili e/o riserve e/o proventi che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento e/o nei limiti di un rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio non superiore al 40% (quaranta per cento);
- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "Parte Correlata", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale "parte correlata" ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;
- (f) (i) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatti salvi quelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale e (ii) qualsiasi trasferimento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano, ferma in entrambi i casi la previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del precedente Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2;
- (g) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall'articolo 2393-bis del codice civile;
- (h) qualsivoglia operazione che determini uno sforamento del *budget* annuale e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli superiore ad Euro 35.000.000 (trentacinque milioni);



A handwritten signature is located on the right side of the page, below the stamp.

- (i) qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di cui Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.
- 18.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli sono assunte in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 18.5 che precede e con le maggioranze ivi previste, restando peraltro inteso che, qualora dopo 2 (due) riunioni del Consiglio di Amministrazione tali maggioranze non vengano raggiunte, alla terza riunione la deliberazione sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.
- 18.9. La Società eserciterà attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile sulle società direttamente e indirettamente Controllate.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

- 19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.
- 19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “Giorno Lavorativo” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio

della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).

- 19.3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
- 19.4. A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.
- 19.5. Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.
- 19.6. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

Articolo 20

(Remunerazione degli amministratori)

- 20.1. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.3, i membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell'esercizio del proprio incarico.
- 20.3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

(Collegio Sindacale)

- 21.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente Controllante la Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante l'Amministratore Designato B1) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 21.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 21.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 21.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.
- 21.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause

di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.

21.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;

(ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei

Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione

che il socio di Controllo sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi

dell'Articolo 13.3(A).


21.8. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.

21.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.

21.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali o dai parametri ministeriali pro tempore vigenti, ove non sia stato determinato dall'Assemblea dei Soci.

21.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.

21.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.



[Handwritten signature]

Articolo 22

(Revisione legale dei conti)

- 22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2409-*bis*, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.
- 22.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

(Utili)

- 24.1. Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.
- 24.2. La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci come segue:
- (a) alle Azioni Speciali è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni Speciali un dividendo inferiore al 7% (sette per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
 - (b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni Speciali del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni – salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo

maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).

24.3. In caso di distribuzione di riserve le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie.

24.4. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

Articolo 25

(Scioglimento)

25.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

25.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 27

(Previsioni Finali)

27.1. Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

27.2. Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale



Handwritten signature

composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il "Regolamento ICC").

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte"). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese, né russa. La sede dell'arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.



27.3. Composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione

In temporanea deroga al precedente Articolo 16.1, fino all'avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

27.4. Nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società

Per l'ipotesi in cui sia completata la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi del precedente Articolo 18.2(C), gli Articoli 2.1, 9 e 11.1 saranno mantenuti nella loro attuale formulazione e l'Articolo 13.2 sarà sostituito con il presente Articolo:

"Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 8, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società."






Allegato B al progetto di fusione

PIRELLI & C. S.P.A.

Relazione della società di revisione
ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile

Dicembre 2015



Handwritten signature



Building a better
working world

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Via della Chiesa, 2
20123 Milano

Tel: +39 02 722121
Fax: +39 02 72212037
ey.com

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE ai sensi dell'articolo 2501-bis, quinto comma del Codice Civile

Ai Consigli di Amministrazione di
Pirelli & C. S.p.A. e
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

1. Abbiamo esaminato i dati previsionali per gli esercizi 2015-2019 (i "Dati Previsionali") inclusi nel piano economico-finanziario 2015-2023 (il "Piano Economico e Finanziario della Fusione") costituito dal conto economico consolidato, dal prospetto dei flussi di cassa consolidati e dalla posizione finanziaria netta consolidata per gli esercizi dal 2015 al 2023, contenente le ipotesi e gli elementi posti alla base della sua formulazione, tra cui gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la fusione per incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. (la "Società Incorporante" o "Pirelli") di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (la "Società Incorporanda" o "Marco Polo Industrial Holding"). Il Piano Economico e Finanziario della Fusione include per il periodo dal 2020 al 2023 delle proiezioni predisposte in modo inerziale (le "Proiezioni Inerziali"). La responsabilità della redazione dei Dati Previsionali inclusi nel Piano Economico e Finanziario della Fusione, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della loro formulazione, nonché delle Proiezioni Inerziali, compete agli Amministratori della Società Incorporante e della Società Incorporanda. La presente relazione è stata predisposta in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding.
2. Il Piano Economico e Finanziario della Fusione è stato predisposto dagli Amministratori della Società Incorporante e della Società Incorporanda, per essere incluso nella relazione di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile (la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e giustifica il progetto di fusione tra la Società Incorporante e la Società Incorporanda ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-ter del Codice Civile. Il Piano Economico e Finanziario della Fusione si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli Amministratori, che includono, tra le altre, assunzioni di carattere generale ed ipotetiche, relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno, ed eventi e azioni sui quali gli Amministratori ed il management non possono influire o possono, solo in parte, influire, circa l'andamento delle principali grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione, principalmente relative a: i) l'assenza di investimenti di espansione nel biennio 2018-2019 e nei periodi successivi, ii) la costanza dei flussi operativi nel periodo dal 2020 al 2023, senza quindi il contributo della crescita dei risultati operativi, iii) il rifinanziamento dell'indebitamento di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding attraverso un mix di strumenti di finanziamento "secured" e "unsecured", iv) l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie e la sola distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio ed alle future azioni speciali nei limiti del dividendo minimo garantito, e v) il positivo completamento dell'operazione di fusione.
3. Il nostro esame sui Dati Previsionali è stato svolto secondo le procedure previste dall'*International Standard on Assurance Engagements* ("ISAE") 3400 "*The Examination of Prospective Financial Information*" emesso dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* ("IAASB"). Nel successivo paragrafo 4 vengono presentate le conclusioni raggiunte relativamente ai Dati Previsionali. Per quanto invece riguarda le Proiezioni Inerziali, le procedure svolte ed i risultati conseguiti sono riportati nel paragrafo 5.

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: Via Po, 32 - 00198 Roma
Capitale Sociale € 1.492.509,00 i.v.
Iscritta alla S.D. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434030584 - numero R.E.A. 250904
MIVA 00891231003
Iscritta all'Albo Revisori Legali al n. 70945 Pubblicata sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione
Consolo al progressivo n. 2 dell'Albo n. 10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited




Building a better
working world

4. Sulla base dell'esame degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione dei Dati Previsionali come descritti dagli Amministratori nelle note esplicative al Piano Economico e Finanziario della Fusione, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione dei Dati Previsionali, assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori, richiamate al precedente paragrafo 2. Inoltre, a nostro giudizio, il Piano Economico e Finanziario della Fusione è stato elaborato sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli adottati da Pirelli nella redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014, predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards ("IFRS") adottati dall'Unione Europea.
5. Le Proiezioni Inerziali sono state elaborate dagli Amministratori della Società Incorporante e della Società Incorporanda per il periodo dal 2020 al 2023. Come illustrato nella Relazione degli Amministratori, tali Proiezioni Inerziali rappresentano lo sviluppo su base inerziale dei Dati Previsionali per il periodo dal 2015 al 2019. Le Proiezioni Inerziali non prevedono effetti derivanti da ulteriori assunzioni di carattere ipotetico rispetto a quelle utilizzate per la redazione dei Dati Previsionali. Sulla base degli elementi utilizzati dagli Amministratori della Società Incorporante e della Società Incorporanda nella formulazione delle Proiezioni Inerziali, abbiamo verificato la correttezza matematica della loro applicazione senza riscontrare eccezioni.
6. Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano Economico e Finanziario della Fusione potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche, richiamate al precedente paragrafo 2, e delle Proiezioni Inerziali si manifestassero.
7. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile, nell'ambito del progetto di fusione tra la Società Incorporante e la Società Incorporanda e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.
8. Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 22 dicembre 2015

Reconta Ernst & Young S.p.A.


Pietro Carena
(Socio)

PIRELLI

Pirelli & C. S.p.A.



Relazione all'Assemblea

Scritta

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. sul Progetto di Fusione per incorporazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI PIRELLI & C. S.P.A.
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING S.P.A.
IN
PIRELLI & C. S.P.A.**

REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-BIS, COMMA 3, E 2501-QUINQUIES COD. CIV.

INDICE

1. Descrizione delle Società Partecipanti alla Fusione	1
1.1. Società Incorporante.....	1
1.2. Società Incorporanda.....	2
2. Il contesto nel quale si inserisce la Fusione	3
2.1. Premessa.....	3
2.2. L'acquisizione del controllo di Pirelli da parte di Chem China, attraverso Marco Polo Industrial Holding.....	3
2.2.1. L'acquisto della partecipazione detenuta da Camfin in Pirelli.....	3
2.2.2. Le offerte pubbliche di acquisto sulle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli.....	4
2.3. Modalità di finanziamento dell'Acquisizione Iniziale, delle Offerte e degli ulteriori acquisti di azioni Pirelli da parte di Marco Polo Industrial Holding.....	5
2.3.1. Fonti di finanziamento.....	5
2.3.2. Obblighi di rimborso o rifinanziamento.....	6
2.4. Completamento del delisting di Pirelli attraverso la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in "Azioni Speciali".....	6
2.5. Adozione di un nuovo statuto di Pirelli.....	7
2.6. Inquadramento della Fusione nel contesto della partnership delineata nell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento.....	7
2.7. Struttura del gruppo prima e a seguito della Fusione.....	8
3. Inquadramento giuridico della Fusione	9
3.1. Natura "inversa" della Fusione.....	9
3.2. Natura di operazione di leveraged buy-out.....	9
3.3. Situazioni patrimoniali.....	10
3.4. Natura di operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate.....	10
3.5. Natura di operazione significativa di Fusione ai sensi dell'art. 70 Regolamento Emittenti.....	11
4. Condizioni cui è subordinato il perfezionamento della Fusione	11
5. Ragioni, obiettivi e motivazioni dell'operazione di Fusione	11
5.1. Obiettivi e motivazioni dell'operazione rispetto alla struttura dell'indebitamento finanziario di gruppo.....	11
5.2. Motivazioni e obiettivi della Fusione.....	12
6. Rapporto di Cambio stabilito e criteri seguiti per la sua determinazione. Valori attribuiti alle Società Partecipanti ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio	12
6.1. Il Rapporto di Cambio.....	12
6.2. Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.....	13
6.3. Valori attribuiti alle azioni delle Società Partecipanti.....	15
6.4. Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio.....	16
7. Modalità di assegnazione delle azioni Pirelli e data di godimento delle stesse	17
8. Modalità contabili di esecuzione dell'operazione di Fusione ed effetti sul bilancio di Pirelli	18
9. Modificazioni statutarie	19
10. Piano economico e finanziario, con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della Fusione	19
10.1. Il piano economico e finanziario.....	19
10.2. Fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della Fusione.....	22
10.3. Analisi di sensitività nello scenario base e in tre scenari stressati.....	23
10.4. Conclusioni.....	24



gent

11.	Data di imputazione delle operazioni delle Società Partecipanti al bilancio di Pirelli, anche ai fini fiscali	24
12.	Riflessi tributari della Fusione sulle Società Partecipanti	24
13.	Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante e sull'assetto di controllo di Pirelli a seguito della Fusione.....	25
	<i>13.1. Azionariato rilevante e assetto di controllo delle Società Partecipanti.....</i>	<i>25</i>
	<i>13.2. Previsione sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione.....</i>	<i>25</i>
14.	Valutazioni dell'organo amministrativo sulla ricorrenza del diritto di recesso.....	26

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. ("Marco Polo Industrial Holding" o la "Società Incorporanda") nella sua controllata Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società Incorporante" e, unitamente a Marco Polo Industrial Holding, le "Società Partecipanti").

La predetta operazione di fusione (la "Fusione") configura, dal punto di vista tecnico, un'operazione di fusione inversa per incorporazione.

La presente relazione (la "Relazione") è stata redatta del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, ai sensi degli articoli 2501-bis, comma 3, e 2501-quinquies cod. civ., per illustrare le ragioni che giustificano l'operazione di Fusione e il relativo progetto comune di fusione (il "Progetto di Fusione").



1. Descrizione delle Società Partecipanti alla Fusione

1.1. Società Incorporante

La Società Incorporante è "Pirelli & C. S.p.A.", società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale pari a Euro 1.345.380.534,66, suddiviso in n. 487.991.493 azioni prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 00860340157, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Marco Polo International Italy S.p.A. con sede legale in Milano, via San Primo n. 4 ("Newco").

Le azioni di risparmio di Pirelli (la cui conversione in azioni speciali sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci e dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 15 febbraio 2016) sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Fondata nel 1872, Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici (6,02 miliardi di Euro i ricavi 2014) con un posizionamento distintivo sull'alto di gamma, pneumatici *Premium* ad elevato contenuto tecnologico. Attraverso *partnership* con le migliori case auto *Prestige* e *Premium*, Pirelli dispone di un portafoglio di oltre 1.500 pneumatici omologati che si adattano alla personalità di ogni vettura, progettati e testati per una guida perfetta.

Con 20 stabilimenti in 14 paesi, Pirelli ha una presenza produttiva in 4 continenti e una capacità a fine 2014 di 72 milioni di pezzi *Consumer* (Car e Moto) e 6.3 milioni *Industrial* (Truck e Agro). Il 100% della produzione *Industrial* e il 78% della produzione *Consumer* è effettuata in Paesi a maggiore crescita e con una base di costo competitiva. Per il *Business Consumer*, tale peso è destinato ad aumentare raggiungendo l'80% nel 2017 grazie all'aumento della capacità in Messico, Romania e Cina.

Pirelli si distingue per una lunga tradizione industriale da sempre coniugata con capacità di innovazione, qualità del prodotto e forza del *brand*.

La seguente tabella indica gli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli alla data del Progetto di Fusione.

Azionista	Azioni ordinarie	% sul capitale sociale ordinario	% sul capitale sociale complessivo
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.	n. 475.388.592	99,926%	97,417%
Azioni proprie	n. 351.590	0,074%	0,072%

Handwritten signature or scribble.

Azionista	Azioni di risparmio	% sul capitale sociale di risparmio	% sul capitale sociale complessivo
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.	n. 11.018.242	89,935%	2,258%
Azioni proprie	n. 408.342	3,333%	0,084%
Azionisti terzi	n. 824.727	6,732%	0,169%

1.2. Società Incorporanda

La Società Incorporanda è "Marco Polo Industrial Holding S.p.A.", società per azioni di diritto italiano con socio unico, con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, capitale sociale pari a Euro 10.195.652,10, suddiviso in n. 32.777.910 azioni ordinarie prive di valore nominale, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 09065250962, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Newco.

Marco Polo Industrial Holding, il cui oggetto sociale è l'esercizio in forma imprenditoriale di attività di acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni societarie, è stata costituita in data 21 aprile 2015 nel contesto e in funzione dell'operazione di acquisizione di Pirelli da parte del gruppo facente capo a China National Chemical Corporation ("ChemChina") e China National Tire & Rubber Co., Ltd. ("CNRC"), di cui si darà conto *infra*.

Il capitale sociale di Marco Polo Industrial Holding è interamente detenuto da Marco Polo International Holding Italy S.p.A. ("Holdco"), una società di diritto italiano anch'essa costituita nel contesto dell'operazione di acquisizione di cui sopra. A sua volta, il capitale sociale di Holdco è interamente detenuto dalla holding di partecipazioni Newco. Il capitale sociale di quest'ultima è attualmente posseduto: (i) quanto a n. 16.475.520 azioni di categoria "A", corrispondenti al 58,88% dell'intero capitale sociale, da Fourteen Sundew Sà r.l., società di diritto lussemburghese indirettamente controllata da ChemChina e da CNRC⁽¹⁾; (ii) quanto a n. 7.362.970 azioni di categoria "B", attualmente corrispondenti al 26,32% dell'intero capitale sociale, da Camfin S.p.A. ("Camfin"), società di diritto italiano indirettamente controllata dal dott. Marco Tronchetti Provera (Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, nonché Amministratore Delegato di Marco Polo Industrial Holding)⁽²⁾; (iii) quanto a n. 2.148.688 azioni di categoria "B", corrispondenti al 7,68% dell'intero capitale sociale, da Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("LTI"); e (iv) quanto a n. 1.992.952 azioni di categoria "B", corrispondenti al 7,12% dell'intero capitale sociale, da LTI Holding S.r.l. ("LTI Ita"), società interamente controllata da LTI⁽³⁾.

Marco Polo Industrial Holding è dunque indirettamente controllata da ChemChina. Quest'ultima, costituita nel 2004 nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dall'ex Ministero dell'Industria Chimica della Repubblica Popolare Cinese, è una *state-owned enterprise (SOE)* riferibile al Governo Centrale cinese. Si tratta della più importante azienda nel panorama industriale chimico cinese. Nel 2015 si è classificata al 265° posto nella graduatoria delle aziende Fortune 500. Nel 2014 ha registrato beni patrimoniali per RMB

⁽¹⁾ Più precisamente, CNRC (controllata da ChemChina) controlla Fourteen Sundew Sà r.l. attraverso le società di diritto di Hong Kong CNRC International Limited e CNRC International Holding (HK) Limited (quest'ultima indirettamente partecipata, con una quota del 25%, anche dal fondo di investimento medio/lungo termine cinese Silk Road Fund Co., Ltd.).

⁽²⁾ Più precisamente, il dott. Marco Tronchetti Provera controlla Camfin S.p.A. attraverso le società di diritto italiano Coinv S.p.A. (quest'ultima anche partecipata, con una quota del 12% ciascuna, da Intesa Sanpaolo S.p.A., per il tramite di Manzoni S.r.l., e da UniCredit S.p.A.), Nuove Partecipazioni S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..

⁽³⁾ Il capitale sociale di LTI è a propria volta interamente detenuto – indirettamente per il tramite di Long-Term Investments LLC, società di diritto russo – dal fondo comune di investimento chiuso denominato "RFR Long-Term Investments", gestito dalla società di gestione "Management Compay RegionFinanceResurs".

272,1 miliardi e ha chiuso l'esercizio con un fatturato di RMB 257,6 miliardi e un utile ante imposte di RMB 2 miliardi.

ChemChina gestisce centri produttivi e di ricerca e sviluppo in 140 Paesi e regioni nel mondo, e vanta una rete *marketing* pienamente sviluppata. Nello specifico possiede sei unità di *business* (materiali chimici avanzati e speciali, materiali chimici di base, processi petrolchimici, materiali chimici per agricoltura, prodotti di gomma e pneumatici, impianti chimici), 2 unità direttamente affiliate, 112 imprese di produzione e gestione, 6 imprese oltreoceano, 24 centri di ricerca e di *design*.

L'unità di *business* prodotti in gomma e pneumatici di ChemChina è gestita da CNRC e dalle società controllate direttamente o indirettamente da CNRC (il "**Gruppo CNRC**"). I prodotti principali del Gruppo CNRC includono pneumatici radiali per veicoli commerciali e autobus (TBR), pneumatici radiali per autovettura (PCR), pneumatici convenzionali, nastri trasportatori in gomma, tubi freno flessibili e servizi per autovetture. Con una capacità complessiva di oltre 16 milioni di pneumatici TBR, pneumatici PCR e pneumatici *off-the-road* (OTR), il Gruppo CNRC è uno dei principali produttori di pneumatici e gomma in Cina. Il Gruppo CNRC è da lungo tempo fornitore per i principali produttori cinesi di autovetture e di veicoli industriali e vende i propri prodotti in oltre 140 Paesi nel mondo. In più CNRC possiede una quota azionaria del 42,58% dell'azienda Fengshen Tires Stock Limited Company (AEOLUS), quotata presso la Borsa di Shanghai.

Nel 2014 CNRC ha registrato beni patrimoniali per RMB 17,2 miliardi e ha chiuso l'esercizio con un fatturato di RMB 11,5 miliardi.

2. Il contesto nel quale si inserisce la Fusione

2.1. Premessa

Prima di procedere con l'analitica illustrazione delle ragioni, degli obiettivi e delle motivazioni dell'operazione di Fusione, si ritiene opportuno riepilogare il quadro di riferimento e le premesse alla base dell'operazione di riorganizzazione e semplificazione societaria che viene sottoposta alla Vostra approvazione.

2.2. L'acquisizione del controllo di Pirelli da parte di ChemChina, attraverso Marco Polo Industrial Holding

2.2.1. L'acquisto della partecipazione detenuta da Camfin in Pirelli

In data 22 marzo 2015, ChemChina e CNRC, da una parte, e Camfin e i suoi soci Coinv S.p.A. e LTI, dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo di compravendita e di co-investimento (successivamente modificato e integrato ai sensi di un accordo modificativo e integrativo sottoscritto dalle stesse parti in data 5 agosto 2015 – l' "**Accordo di Compravendita e Co-Investimento**"), che tra l'altro prevedeva e disciplinava:

- l'acquisizione da parte di Marco Polo Industrial Holding, subordinatamente all'avverarsi di condizioni usuali per operazioni di questo tipo, a un prezzo pari a Euro 15,00 per azione, di n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 20,34% del capitale sociale ordinario di tale società, detenute direttamente da Camfin (la "**Partecipazione Iniziale**"), nonché, per quanto possibile, le n. 27.831.232 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 5,85% del capitale sociale ordinario della società in quel momento detenute da Cam 2012 S.p.A., società interamente controllata da Camfin;
- il reinvestimento da parte di Camfin (e, al completamento di un riassetto societario di quest'ultima, di Camfin stessa, LTI e LTI Ita) in Newco, di una parte dei proventi derivanti dalla compravendita della Partecipazione Iniziale;

- contestualmente al perfezionamento dell'acquisto della partecipazione di cui sopra, la stipulazione da parte di ChemChina, CNRC e alcune loro controllate, nonché di Camfin, Coinv, LTI e LTI Ita, di un patto parasociale contenente, tra l'altro, la disciplina della *corporate governance* di Pirelli, di Newco, di Holdco e di Marco Polo Industrial Holding, nonché il trasferimento delle relative azioni (il "**Patto Parasociale**");
- a seguito dell'acquisto della partecipazione di cui sopra e della sottoscrizione del Patto Parasociale, la promozione, da parte di Marco Polo Industrial Holding, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sul capitale sociale ordinario di Pirelli e di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sul capitale sociale di risparmio di Pirelli, con l'obiettivo di acquisire l'intero capitale sociale di Pirelli o comunque conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli.

L'operazione articolata nell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento è finalizzata a realizzare, tra CNRC, Camfin e LTI, una *partnership* industriale di lungo termine relativa a Pirelli, con l'obiettivo di rafforzarne i piani di sviluppo, di presidiare aree geograficamente strategiche e di conseguire l'integrazione delle attività *tyre* nel segmento *Industrial* di CNRC e di Pirelli, mantenendo la continuità e autonomia dell'attuale struttura manageriale del Gruppo Pirelli (l'**"Integrazione Industriale"**).

In data 30 aprile 2015 sono stati sottoscritti i contratti di finanziamento funzionali alla realizzazione dell'operazione contemplata nell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento, e in particolare:

- il contratto di finanziamento per complessivi Euro 4.400.000.000 denominato "*Bidco Senior Facilities Agreement*" (come poi modificato, da ultimo in data 11 dicembre 2015, il "**Bidco Senior Facilities Agreement**"), destinato tra l'altro a rendere disponibili le risorse finanziarie per il completamento dell'operazione, sottoscritto tra Holdco e Marco Polo Industrial Holding, da un lato, e, *inter alios*, J.P. Morgan Limited (in qualità di "*Global Co-ordinator*"), J.P. Morgan Limited, China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (in qualità di "*Bookrunners*"), dall'altro;
- il contratto di finanziamento per Euro 2.400.000.000 denominato "*Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement*" (il "**Target Facilities Agreement**"), destinato tra l'altro a rifinanziare parte dell'indebitamento esistente di Pirelli e il suo capitale circolante, sottoscritto tra, *inter alios*, J.P. Morgan Limited (in qualità di "*Global Co-ordinator*"), J.P. Morgan Limited, China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (in qualità di "*Bookrunners*") e Marco Polo Industrial Holding (in qualità di "*Initial Company*"), e al quale Pirelli aveva facoltà di aderire a seguito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione Iniziale.

In data 11 agosto 2015 (la "**Data del Closing**"), in esecuzione dell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento ed essendosi avverate le relative condizioni sospensive, Marco Polo Industrial Holding ha acquisito la Partecipazione Iniziale a un prezzo di Euro 15,00 per ogni azione ordinaria Pirelli (l'**"Acquisizione Iniziale"**) e Camfin ha reinvestito in Newco parte dei proventi della compravendita, mediante sottoscrizione di una prima *tranche* di un aumento di capitale ad essa riservato acquisendo così una partecipazione pari al 35% in tale società.

Alla Data del Closing, inoltre, è stato sottoscritto il Patto Parasociale e sono stati altresì formalizzati, così come previsto nell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento e nello stesso Patto Parasociale, un accordo di *put option* e un accordo di *call option* aventi ad oggetto le partecipazioni detenute in NewCo da Camfin, LTI e LTI Ita.

2.2.2. Le offerte pubbliche di acquisto sulle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli

Alla Data del Closing, Marco Polo Industrial Holding ha diffuso, ai sensi degli artt. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e 37 del regolamento, concernente la disciplina degli emittenti,

adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), la comunicazione relativa al verificarsi dei presupposti giuridici per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 106, comma 1-*bis*, e 109 TUF, sulle azioni ordinarie Pirelli (l’“**Offerta Obbligatoria**”) e all’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi dell’art. 102 TUF, sulle azioni di risparmio Pirelli (l’“**Offerta Volontaria**”) e, congiuntamente all’Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”).

Le Offerte sono state promosse in data 20 agosto 2015 a un prezzo di Euro 15,00 per ciascuna azione Pirelli portata in adesione e il relativo documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), approvato dalla Consob con delibera n. 19341 del 4 settembre 2015, è stato pubblicato in data 8 settembre 2015.

Il periodo di adesione, iniziato il 9 settembre 2015, si è concluso il 13 ottobre 2015.

In conseguenza del verificarsi dei presupposti di cui all’art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, i termini dell’Offerta Obbligatoria sono stati successivamente riaperti dal 21 al 27 ottobre 2015. All’esito della riapertura dei termini, e anche a seguito di ulteriori acquisti di azioni ordinarie Pirelli effettuati da Marco Polo Industrial Holding al di fuori delle Offerte (tra cui l’acquisto delle azioni detenute da CAM 2012 S.p.A.), si sono poi verificati i presupposti per l’esercizio da parte di Marco Polo Industrial Holding del diritto di acquisto delle azioni ordinarie residue, previsto dall’articolo 111 del TUF. In data 6 novembre 2015, Marco Polo Industrial Holding ha esercitato tale diritto (dando corso ad una procedura congiunta concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. per il contestuale adempimento all’obbligo di acquisto delle medesime azioni sulla stessa gravante ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF), divenendo quindi titolare, direttamente e indirettamente, del 100% del capitale sociale di Pirelli (computando le n. 351.590 azioni proprie ordinarie detenute da Pirelli). Con effetto dalla medesima data, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Pirelli dal Mercato Telematico Azionario.

Quanto alle azioni di risparmio, all’esito dell’Offerta Volontaria e a fronte degli ulteriori acquisti operati da Marco Polo Industrial Holding durante e dopo il termine della medesima, alla data odierna Marco Polo Industrial Holding è titolare direttamente e indirettamente (computando nella partecipazione di Marco Polo Industrial Holding anche le n. 408.342 azioni proprie di risparmio possedute da Pirelli) di oltre il 93,2% del capitale di risparmio. Precisamente, alla data della presente Relazione, residuano n. 824.727 azioni di risparmio possedute da azionisti terzi, attualmente rappresentative dello 0,169% del capitale sociale complessivo e del 6,732% del capitale sociale di risparmio di Pirelli. Le azioni di risparmio sono tuttora quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Per un’illustrazione dell’attuale assetto partecipativo delle Società Partecipanti alla Fusione e del gruppo di appartenenza, si veda il grafico al successivo Paragrafo 2.7.

2.3. Modalità di finanziamento dell’Acquisizione Iniziale, delle Offerte e degli ulteriori acquisti di azioni Pirelli da parte di Marco Polo Industrial Holding

2.3.1. Fonti di finanziamento

L’acquisto della Partecipazione Iniziale, delle azioni portate in adesione alle Offerte nonché delle ulteriori azioni ordinarie e di risparmio acquistate da Marco Polo Industrial Holding al di fuori delle Offerte, hanno comportato un esborso complessivo pari a Euro 7.462 milioni (inclusi i costi dell’operazione). Tale esborso è stato finanziato in parte con mezzi propri e in parte mediante ricorso all’indebitamento bancario.

Più specificamente, le risorse necessarie per procedere all’esborso di cui sopra sono state reperite come segue:

- (i) Euro 3.273 milioni sono stati reperiti tramite sottoscrizione, in più *tranches*, di un aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci di Marco Polo Industrial Holding in data 5 agosto 2015, per un importo complessivo di Euro 3.273 milioni;
- (ii) Euro 4.217 milioni sono stati reperiti mediante utilizzo, da parte di Marco Polo Industrial Holding, delle linee di credito previste dal *Bidco Senior Facilities Agreement*. Più specificamente, le banche finanziatrici hanno messo a disposizione di Marco Polo Industrial Holding (a) una *Term Facility* per un importo pari a Euro 4.200.000.000, destinata, *inter alia*, a finanziare l'acquisizione delle azioni Pirelli, nonché (b) una *Revolving Facility* per un importo pari a Euro 200.000.000, destinata a finanziare, *inter alia*, gli interessi e le commissioni da corrispondersi con riferimento ai finanziamenti erogati ai sensi del *Bidco Senior Facilities Agreement*, nonché i costi operativi e amministrativi sostenuti da Marco Polo Industrial Holding nel contesto dell'acquisizione. La *Term Facility* è stata utilizzata per un importo complessivo pari a Euro 4.193 milioni; la Linea di Credito Rotativa è stata invece utilizzata per un importo pari a Euro 24 milioni.

Ad oggi, a seguito del reperimento delle fonti di finanziamento di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e della copertura del fabbisogno relativo agli acquisti di azioni Pirelli fin qui effettuati, Marco Polo Industrial Holding è dotata di cassa per un importo di Euro 28 milioni, disponibile, tra l'altro, per l'eventuale acquisto di ulteriori azioni di risparmio Pirelli sul mercato e fuori mercato

Si precisa inoltre che, a seguito dell'Acquisizione Iniziale, Pirelli aveva la facoltà di aderire al *Target Facilities Agreement*, che prevedeva (a) la linea di credito "*Facility A*" per un importo pari a Euro 1.800.000.000 destinata, *inter alia*, a rifinanziare parte dell'indebitamento esistente di Pirelli, nonché (b) la linea di credito "*Facility B*" per un importo pari a Euro 600.000.000 destinata a finanziare, *inter alia*, il fabbisogno finanziario di Pirelli nonché il proprio capitale circolante.

2.3.2. Obblighi di rimborso o rifinanziamento

Secondo quanto previsto dal *Bidco Senior Facilities Agreement*, entro 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione deve intervenire il ripagamento integrale del debito o per il tramite della linea di credito che le medesime banche finanziatrici metteranno a disposizione di Pirelli per Euro 6.800.000.000 denominata "*Mergeco Facilities Agreement*" (il *Mergeco Facilities Agreement* è destinato, *inter alia*, a rifinanziare le linee di credito *Term Facility* e *Revolving Facility* di cui al *Bidco Senior Facilities Agreement*) o per il tramite dell'integrale suo rifinanziamento che è in corso di avanzate discussioni con le banche finanziatrici e che ragionevolmente dovrebbe essere sottoscritto e disponibile in tempo utile considerato che comunque la durata del *Mergeco Facilities Agreement* è stata prorogata al 31 dicembre 2016.

2.4. Completamento del delisting di Pirelli attraverso la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in "Azioni Speciali"

A seguito dell'intervenuto *delisting* delle azioni ordinarie di Pirelli e in concomitanza con l'avvio del procedimento relativo alla Fusione, in data 23 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, alla luce dell'esiguità del numero di azioni di risparmio ancora possedute da azionisti diversi dal socio di controllo e dei relativi volumi di scambio significativamente ridotti, ha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci di Pirelli convocata per il 15 febbraio 2016 anche la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in circolazione in azioni (non quotate) di categoria speciale di nuova emissione (le "*Azioni Speciali*"), secondo il rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Speciale per ogni n. 1 (una) azione di risparmio, senza conguaglio (la "*Conversione Obbligatoria*").

Le Azioni Speciali, prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti della Società, saranno dotate degli stessi privilegi patrimoniali riconosciuti alle azioni di risparmio dagli artt. 6 e 18 dello statuto sociale di Pirelli attualmente vigente, ma non saranno quotate in alcun mercato regolamentato.

Alla Conversione Obbligatoria conseguirà la revoca delle azioni di risparmio dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Conversione Obbligatoria è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del TUF. Tale assemblea è stata convocata per lo stesso 15 febbraio 2016, dopo l'assemblea straordinaria dei soci di Pirelli.

2.5. Adozione di un nuovo statuto di Pirelli

Il medesimo Consiglio di Amministrazione di Pirelli del 23 novembre 2015 ha altresì deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci di Pirelli convocata per il giorno 15 febbraio 2016 la proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale, che riflette, al contempo: (i) l'intervenuta revoca delle azioni ordinarie della Società dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) la Conversione Obbligatoria; e (iii) gli accordi contenuti nel Patto Parasociale.

Infatti, il nuovo statuto sociale, di cui è proposta l'adozione, contiene previsioni in linea con i principi di *corporate governance* di cui al Patto Parasociale e sostanzialmente corrispondenti, *mutatis mutandis*, a quelle contenute nello statuto di Marco Polo Industrial Holding.

I termini del nuovo statuto – che sarà il medesimo adottato dalla Società Incorporante all'esito della Fusione – sono descritti con maggiore dettaglio nella relazione *ex art. 125-ter*, comma 1, del TUF che il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha predisposto in relazione alla relativa proposta di delibera. Si rinvia, altresì, al Paragrafo 3 e all'Allegato A del Progetto di Fusione.

La proposta di adozione del nuovo statuto è altresì all'ordine del giorno all'assemblea degli azionisti di risparmio del 15 febbraio 2016, per le deliberazioni di competenza.

2.6. Inquadramento della Fusione nel contesto della partnership delineata nell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento

Alla luce di quanto descritto, la Fusione si inquadra nel contesto della più ampia operazione di riorganizzazione e ottimizzazione articolata nell'Accordo di Compravendita e Co-Investimento ed è, dunque, orientata – così come l'acquisizione del controllo di Pirelli sopra descritta – a realizzare la *partnership* industriale di lungo termine relativa a Pirelli tra CNRC, Camfin e LTI.

L'obiettivo della *partnership*, che darà vita a un *leader* globale nel settore degli pneumatici industriali, è il rafforzamento dei piani di sviluppo di Pirelli e l'espansione delle attività in Asia, area geograficamente strategica e caratterizzata da forte crescita.

La *partnership* si fonda sulla continuità della cultura imprenditoriale e di *business* di Pirelli. Le parti hanno infatti riconosciuto il ruolo centrale dell'attuale *top management* di Pirelli quale elemento chiave del suo successo, della sua crescita e delle sue attività.


Le attività e il *know-how* che rendono Pirelli uno dei *leader* globali del settore resteranno un elemento centrale della *partnership* stessa: il Centro di Ricerca e Sviluppo e l'*headquarter* (la sede amministrativa e operativa) di Pirelli continueranno ad essere situati in Italia. In tale ottica, il nuovo statuto sociale di Pirelli di cui si propone l'adozione (cfr. sopra, Paragrafo 2.5) dispone limitazioni al trasferimento dei marchi e del *know-how* tecnologico della stessa (per maggiori dettagli, si rinvia alla relazione *ex art. 125-ter*, comma 1, TUF, che il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha predisposto in relazione alla proposta di delibera di adozione del nuovo statuto).

Pirelli intende continuare ad effettuare investimenti facendo affidamento principalmente sul flusso di cassa generato dalle proprie attività operative e sulle proprie risorse finanziarie.



2.7. Struttura del gruppo prima e a seguito della Fusione

I grafici che seguono illustrano, rispettivamente:

- l'attuale catena partecipativa del gruppo a cui appartengono la Società Incorporante e la Società Incorporanda, con indicazione delle percentuali di partecipazione in esse attualmente detenute dai rispettivi soci;



- la futura struttura del gruppo a seguito del perfezionamento della Fusione.



Handwritten signature

* Tra parentesi quadre si riporta la partecipazione risultante all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale di Newco deliberato in data 5 agosto 2015 e non ancora sottoscritto (riservato per la sottoscrizione a Camfin S.p.A. c/o, in mancanza, a Fourteen Sundew Sà r.l.).

3. Inquadramento giuridico della Fusione

3.1. Natura "inversa" della Fusione

Come anticipato in premessa, e in considerazione delle motivazioni che saranno espone in seguito, la Fusione prevede l'incorporazione della controllante Marco Polo Industrial Holding nella controllata Pirelli, secondo il modello della fusione c.d. inversa.

La Fusione determinerà, dunque, l'estinzione della Società Incorporanda e la prosecuzione di Pirelli quale società risultante dalla Fusione.

3.2. Natura di operazione di leveraged buy-out

In conseguenza del ricorso all'indebitamento finanziario contratto da Marco Polo Industrial Holding per la realizzazione dell'acquisizione descritta al precedente Paragrafo 2, in relazione alla Fusione, come meglio di seguito precisato, trova applicazione l'art. 2501-*bis* cod. civ.. Pertanto, i Consigli di Amministrazione di Marco Polo Industrial Holding e di Pirelli:

- ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 2, e 2501-*ter* cod. civ., hanno indicato nel Progetto di Fusione le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione;
- ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 4, e 2501-*sexies* cod. civ., hanno congiuntamente richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano la nomina di un esperto comune (l'“**Esperto Comune**”), con il compito, *inter alia*, di attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione. Con provvedimento depositato il 27 novembre 2015, il Tribunale di Milano ha nominato quale Esperto Comune KPMG S.p.A., società soggetta alla vigilanza della Consob.
- Reconta Ernst & Young S.p.A., società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di entrambe le Società Partecipanti, ha predisposto la propria relazione ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 5, cod. civ., allegata al Progetto di Fusione

Infine, ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 3, e 2501-*quinquies* cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha indicato nel seguito della presente Relazione le ragioni che giustificano l'operazione, includendovi un piano economico e finanziario indicante la fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (v. *infra*, Paragrafo 10).

3.3. Situazioni patrimoniali

Le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione sono costituite: (i) per Pirelli, in conformità all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta ex art. 154-*ter*, comma 2, TUF, e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 6 agosto 2015; e (ii) per Marco Polo Industrial Holding, da una situazione patrimoniale riferita alla data del 30 novembre 2015, predisposta sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo Industrial Holding in data 22 dicembre 2015.

Rispetto a quanto risultante dalle predette situazioni patrimoniali, non si rilevano, con riferimento a Marco Polo Industrial Holding, fatti di gestione rilevanti successivi a tale data.

Con riguardo a Pirelli, non si rilevano fatti di gestione rilevanti successivi alla data della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, fatta eccezione per la revisione delle *guidance* 2015 approvate nel Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2015.

3.4. Natura di operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate

Si segnala che, in conseguenza del rapporto di controllo di diritto che si è instaurato tra la Società Incorporanda e la Società Incorporante all'esito delle Offerte e della significatività della Fusione, la stessa costituisce un'operazione tra parti correlate “di maggiore rilevanza” ai sensi del regolamento, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento OPC**”) e della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ. e dell'art. 4.1 del Regolamento OPC, come successivamente modificata (la “**Procedura OPC**”).

Pertanto, il Comitato per Operazioni con Parti Correlate di Pirelli è stato coinvolto nella fase istruttoria della Fusione e, tra l'altro, il Progetto di Fusione è stato approvato con il parere favorevole di tale Comitato, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, circa la sussistenza di un interesse per Pirelli all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione.

In relazione a quanto precede, si rinvia al documento informativo da redigersi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 al Regolamento OPC medesimo, che sarà messo a disposizione entro il 29 dicembre 2015.

3.5. Natura di operazione significativa di Fusione ai sensi dell'art. 70 Regolamento Emittenti

Pirelli ha esercitato la facoltà, prevista dall'art. 70, comma 8, Regolamento Emittenti di derogare (c.d. *opt-out*) all'adempimento previsto dall'art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti, in occasione di fusioni/scissioni significative. Non è quindi prevista la predisposizione del documento informativo ai sensi dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti.

4. **Condizioni cui è subordinato il perfezionamento della Fusione**

Il perfezionamento della Fusione è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la mancata formulazione di un parere contrario dell'Esperto Comune circa la congruità del Rapporto di Cambio, come *infra* definito; e
- b) il rilascio dell'attestazione da parte dell'Esperto Comune riguardo alla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 2, cod. civ.

5. **Ragioni, obiettivi e motivazioni dell'operazione di Fusione**

La Fusione, che si inserisce nel contesto della più ampia operazione descritta al Paragrafo 2, costituisce un primo passo necessario in vista della realizzazione dell'Integrazione Industriale e consentirà nello specifico una razionalizzazione dell'attuale struttura dell'indebitamento finanziario che coinvolge le società del gruppo.

5.1. Obiettivi e motivazioni dell'operazione rispetto alla struttura dell'indebitamento finanziario di gruppo

Come si evince da quanto osservato al precedente Paragrafo 2, la Fusione è strettamente e intrinsecamente connessa alla realizzazione dell'acquisizione del controllo di Pirelli da parte di Marco Polo Industrial Holding e delle Offerte, che hanno condotto all'attuale struttura partecipativa del gruppo. Tali operazioni, infatti, sono state rese possibili, tra l'altro, proprio dalla messa a disposizione da parte delle banche finanziatrici a favore di Marco Polo Industrial Holding di alcune linee di credito a breve termine (in particolare le linee *Term Facility* e *Revolving Facility* ai sensi del *Bidco Senior Facilities Agreement*).

In conseguenza della Fusione, l'indebitamento attualmente in capo a Marco Polo Industrial Holding sarà trasferito a Pirelli, il cui patrimonio potrà così costituire garanzia generica ovvero fonte di rimborso (anche) di tali linee di credito. La concentrazione su un unico soggetto dell'indebitamento derivante dalle linee di credito nonché delle attività generatrici dei flussi di cassa destinati a servizio del debito va incontro alla

richiesta delle banche finanziatrici e consentirà di ottenere migliori condizioni economiche commisurate al minor profilo di rischio con un indubbio beneficio per il gruppo.

5.2. Motivazioni e obiettivi della Fusione

Coerentemente con le finalità esposte sopra, la fusione tra Pirelli e Marco Polo Industrial Holding era indicata tra i programmi di riorganizzazione e ristrutturazione indicati da Marco Polo Industrial Holding nel Documento di Offerta relativo alle Offerte, da proporre ai competenti organi societari successivamente al termine del periodo di adesione alle Offerte.

Ora, all'esito delle Offerte, il *delisting* delle azioni ordinarie Pirelli è già stato realizzato ed è previsto il conseguimento del *delisting* anche delle azioni di risparmio attraverso la Conversione Obbligatoria di cui si è detto. Considerato, poi, che la stessa Marco Polo Industrial Holding è una semplice *holding* di partecipazioni che presenta una situazione patrimoniale relativamente semplice rispetto a quella della controllata (Pirelli), si ritiene più efficiente e idoneo, date le circostanze, procedere alla Fusione in forma "inversa".

6. **Rapporto di Cambio stabilito e criteri seguiti per la sua determinazione. Valori attribuiti alle Società Partecipanti ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio**

6.1. Il Rapporto di Cambio

La Fusione sarà attuata mediante incorporazione di Marco Polo Industrial Holding (controllante) in Pirelli (controllata) e quindi l'operazione ha le caratteristiche di una fusione c.d. "inversa". Poiché nella Società Incorporante vi sono soci di minoranza (con un partecipazione attualmente pari allo 0,169% circa del capitale sociale) è stato determinato il rapporto tra i valori economici effettivi dei patrimoni delle due Società Partecipanti alla Fusione e stabilito il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**").

Dal momento che (a) gli azionisti di minoranza partecipano al capitale sociale della Società Incorporante, mentre il capitale sociale della Società Incorporanda è posseduto da un unico socio, e che (b) il patrimonio della Società Incorporanda è essenzialmente costituito dal pacchetto azionario detenuto nella Società Incorporante e da relative poste debitorie, il servizio del Rapporto di Cambio si sostanzia: (i) nella assegnazione all'unico socio della Società Incorporanda di un numero di azioni (ordinarie e di categoria speciale) inferiore rispetto al numero di azioni oggi possedute dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante, (ii) nel mantenimento da parte degli azionisti di minoranza della Società Incorporante delle azioni oggi possedute, e (iii) nell'annullamento senza riduzione di capitale delle azioni della Società Incorporante eccedenti rispetto alla assegnazione di cui al punto (i).

Il concambio della Fusione a favore dell'unico socio della Società Incorporanda avverrà dunque con azioni della Società Incorporante delle due categorie (azioni ordinarie e azioni di risparmio o Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) originariamente possedute dalla Società Incorporanda, nella medesima proporzione esistente prima della Fusione tra le due categorie possedute dalla Società Incorporanda, fermo restando il divieto di assegnazione di azioni proprie di cui all'art. 2504-ter cod. civ.. Le azioni della Società Incorporante detenute prima della Fusione dalla Società Incorporanda da assegnare in concambio transitano direttamente a favore dell'unico socio (Marco Polo International Holding Italy S.p.A.) della Società Incorporanda, senza che esse entrino, neppure per un istante, a far parte del patrimonio della Società Incorporante, e dunque, senza che nell'operazione possa ravvisarsi un "acquisto di azioni proprie". In virtù dell'immediato trasferimento delle azioni Pirelli al socio di Marco Polo Industrial Holding, non verrà costituita la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, prevista dall'art. 2424, comma 1, cod. civ. (come riformato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 39) ritenendosi tale disposizione inapplicabile nell'ambito della Fusione.

Le situazioni patrimoniali di fusione *ex art. 2501-quater*, comma 1, cod. civ. sono: (i) per Pirelli, in conformità all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta *ex art. 154-ter*, comma 2, TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 6 agosto 2015; e (ii) per Marco Polo Industrial Holding, una situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2015 predisposta sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo Industrial Holding in data 22 dicembre 2015.

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono giunti alla determinazione del seguente Rapporto di Cambio unitario per entrambe le categorie azionarie:

n. 6,30 azioni della Società Incorporante da assegnare post Fusione all'unico socio della Società Incorporanda per ogni n. 1 azione della Società Incorporanda posseduta prima della Fusione dall'unico socio della Società Incorporanda.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le azioni della Società Incorporante da attribuire in concambio saranno messe a disposizione del socio unico di Marco Polo Industrial Holding secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione in regime di dematerializzazione (*cf.* il successivo Paragrafo 7).

La relazione di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. che, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2501-*bis* cod. civ., deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione ai sensi del secondo comma dell'art. 2501-*bis* cod. civ., sarà redatta da KPMG S.p.A. quale Esperto Comune delle Società Partecipanti alla Fusione nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. dal Tribunale di Milano, tribunale del luogo in cui hanno sede entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con provvedimento del 27 novembre 2015. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Reconta Ernst & Young S.p.A., società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di entrambe le Società Partecipanti, ha predisposto la propria relazione ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 5, cod. civ., allegata al Progetto di Fusione.

6.2. Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Ai fini della identificazione dei criteri di valutazione da utilizzare per la determinazione del Rapporto di Cambio sono state considerate le peculiarità della Fusione, riconducibili a tre aspetti principali:

- a) la Fusione riguarda una società operativa (Pirelli) e una *holding* pura (Marco Polo Industrial Holding), pertanto non si tratta di valutare due *business* diversi, ma lo stesso *business* caratterizzato da strutture finanziarie diverse (minore indebitamento in capo a Pirelli);
- b) la *holding* pura detiene direttamente e indirettamente la totalità delle azioni ordinarie e il 93,2% delle azioni di risparmio in circolazione, pertanto il rapporto di cambio ha rilievo per i soli azionisti di risparmio terzi che attualmente detengono lo 0,169% del capitale;
- c) la Fusione prevede che all'azionista unico di Marco Polo Industrial Holding siano offerte in concambio azioni ordinarie e azioni di risparmio Pirelli in proporzione corrispondente al numero di azioni ordinarie e di risparmio da questa detenute *ante* Fusione.

Questi aspetti peculiari hanno comportato le seguenti scelte sotto il profilo metodologico:

- a) le azioni di Marco Polo Industrial Holding sono state valutate in trasparenza rispetto alle azioni Pirelli detenute in portafoglio. Più precisamente le azioni di Marco Polo Industrial Holding sono state valutate detrando dal valore delle azioni Pirelli in portafoglio il debito finanziario acceso da Marco Polo Industrial Holding per l'acquisto delle azioni;

- b) si è verificato che le azioni di risparmio e le azioni ordinarie Pirelli *ante* Fusione avessero lo stesso valore, tenuto conto da un lato del beneficio in termini di dividendo delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie e dall'altro del maggiore costo del capitale che ha caratterizzato le azioni di risparmio nel periodo antecedente l'annuncio dell'operazione. Tale verifica trova conforto anche nel fatto che le Offerte pubbliche rivolte alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio sono state regolate ad un medesimo prezzo.

In coerenza con tali scelte, la valutazione delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli è stata compiuta adottando una prospettiva *stand alone* e considerando le sole azioni in circolazione (= azioni emesse al netto delle azioni proprie in portafoglio):

- a) sulla base di un metodo principale: *DCF – Discounted Cash Flow asset side*, in relazione al quale il valore delle azioni è determinato per somma algebrica:
- i. del valore attuale dei flussi di cassa *unlevered* (espressivo del valore dell'attivo operativo *core*);
 - ii. delle attività non operative (assunte a valore contabile di bilancio consolidato ad eccezione delle partecipazioni in società quotate per le quali è stato stimato il valore corrente di mercato);
 - iii. dei debiti finanziari e delle altre passività (Fondi pensione e Altri fondi del personale) e del debito aggiuntivo connesso alla distribuzione del dividendo minimo previsto dallo statuto alle azioni di risparmio a valere sull'utile 2015;
 - iv. delle minoranze (assunte a valore contabile).
- b) sulla base di un criterio di controllo: criterio dei multipli di società quotate comparabili, in relazione al quale il valore delle azioni è stato determinato per somma algebrica:
- i. del valore dell'attivo operativo *core* ottenuto sulla base di multipli *asset side* fondati sull'*Enterprise Value*;
 - ii. delle attività non operative (assunte a valore contabile di bilancio consolidato ad eccezione delle partecipazioni in società quotate per le quali è stato stimato il valore corrente di mercato);
 - iii. dei debiti finanziari e delle altre passività (Fondi pensione e Altri fondi del personale) e del debito aggiuntivo connesso alla distribuzione del dividendo minimo alle azioni di risparmio previsto dallo statuto a valere sull'utile 2015;
 - iv. delle minoranze (assunte a valore contabile).


Con riguardo al criterio principale (*DCF – Asset Side*) i principali elementi di *input* per la stima del valore dell'attivo operativo *core* sono stati:

- a) le proiezioni del *management* di Pirelli per il periodo dal 30.09.2015 al 31.12.2019. Tali proiezioni sono state costruite sulla base della medesima logica già seguita ai fini delle valutazioni a supporto delle Offerte, ma aggiornate sulla base dei risultati al 30.09.2015, della *guidance* inclusa nella relazione trimestrale al 30.09.15 e della revisione al ribasso di aspettative intervenute con riguardo all'area LATAM;
- b) il costo medio ponderato del capitale calcolato al 30.09.2015, collocato nel *range* 8,33% e 8,86%. Ai fini del costo medio ponderato del capitale si è fatto riferimento:

- i. al costo dei mezzi propri (calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model* e del coefficiente beta di società comparabili);
 - ii. al costo marginale del debito Pirelli;
 - iii. alla struttura finanziaria media di società comparabili;
- c) il saggio di crescita dei flussi di cassa *unlevered* nel valore terminale pari a zero.

Con riguardo al criterio di controllo (Multipli di società quotate comparabili) i principali elementi di input per la stima del valore dell'attivo operativo *core* sono stati:

- a) la capitalizzazione di mercato media a 75 giorni (rispetto al 30.09.2015) delle società quotate comparabili (identificate dalle n. 17 società quotate a livello mondiale con SIC Code 3011 - Tyres and Inner Tubes oltre ad Hankook Tire);
- b) il valore contabile della posizione finanziaria netta, delle altre passività finanziarie, delle attività non operative e del patrimonio di terzi, al fine di ottenere una stima di *Enterprise Value core* delle società comparabili al 30.09.2015;
- c) le previsioni di consenso sui ricavi e sull'Ebit per l'esercizio 2015 delle società quotate comparabili oltre alle previsioni di crescita dell'Ebit nel biennio 2015-2017;
- d) le proiezioni del *management* di Pirelli relative a ricavi ed Ebit 2015 e crescita attesa dell'Ebit nel biennio 2015-2017.



La data di riferimento della valutazione delle azioni Pirelli è il 30 settembre 2015.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni di Marco Polo Industrial Holding si è proceduto a stimare:

- a) il valore delle attività sulla base del valore delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli calcolato in precedenza e del dividendo sulle sole azioni di risparmio che Marco Polo Industrial Holding incasserà a valere sull'utile 2015 (e pari al minimo statutario corrispondente al 7% di 3,19 euro), che esclude i costi capitalizzati e la cassa destinata a ripagare il capitale circolante negativo e gli oneri non ancora sostenuti alla data del 30.09.2015;
- b) il valore del debito a *fair value*.

La data di riferimento della valutazione delle azioni Marco Polo Industrial Holding è il 30 novembre 2015.

Il disallineamento delle date di valutazione di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding è dovuto al fatto che nel caso di quest'ultima società si è considerato il portafoglio di azioni di Pirelli e il correlato livello di indebitamento aggiornati alla consistenza corrente di azioni Pirelli in portafoglio.

6.3. Valori attribuiti alle azioni delle Società Partecipanti

L'applicazione del criterio principale (*DCF - Asset Side*), utilizzando il *range* di costi opportunità del capitale individuato, ha portato ad un *range* di valore delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli compreso tra Euro 13,97 ed Euro 15,09. L'applicazione del criterio di controllo (Multipli di società quotate comparabili) ha condotto ad identificare un *range* di possibili valori dell'azione Pirelli compresi fra Euro 14,08 ed Euro 15,11, valori che confermano le stime ottenute mediante il criterio principale (*DCF - Asset Side*). Al *range* di valori per azione Pirelli individuato con il criterio principale, corrisponde un valore delle

azioni di Marco Polo Industrial Holding compreso tra Euro 79,25 ed Euro 95,87. Il rapporto di cambio è quindi compreso tra 5,67 e 6,35 azioni Pirelli per ogni azione Marco Polo Industrial Holding.

Le tabelle seguenti riportano la sensibilità del rapporto di cambio al variare degli *input* (*wacc* e tasso di crescita *g*) utilizzati nella stima del valore dell'azione Pirelli sulla base del criterio principale (*DCF- Asset Side*).

Sensitivity Rapporto di Cambio						
		WACC				
		8,08%	8,33%	8,60%	8,86%	9,11%
g	-0,50%	6,20	5,89	5,54	5,20	4,87
	-0,25%	6,43	6,12	5,78	5,44	5,11
	0,00%	6,66	6,35	6,01	5,67	5,35
	0,25%	6,90	6,58	6,24	5,91	5,58
	0,50%	7,13	6,82	6,48	6,15	5,82

Sensitivity Valore per Azione Pirelli						
		WACC				
		8,08%	8,33%	8,60%	8,86%	9,11%
g	-0,50%	€ 14,83	€ 14,31	€ 13,77	€ 13,29	€ 12,85
	-0,25%	€ 15,23	€ 14,68	€ 14,13	€ 13,62	€ 13,16
	0,00%	€ 15,66	€ 15,09	€ 14,50	€ 13,97	€ 13,49
	0,25%	€ 16,12	€ 15,51	€ 14,90	€ 14,34	€ 13,83
	0,50%	€ 16,61	€ 15,97	€ 15,32	€ 14,73	€ 14,20

Sensitivity Valore per Azione Marco Polo Industrial Holding						
		WACC				
		8,08%	8,33%	8,60%	8,86%	9,11%
g	-0,50%	€ 92,01	€ 84,29	€ 76,28	€ 69,16	€ 62,63
	-0,25%	€ 97,95	€ 89,78	€ 81,62	€ 74,05	€ 67,23
	0,00%	€ 104,33	€ 95,87	€ 87,11	€ 79,25	€ 72,12
	0,25%	€ 111,15	€ 102,40	€ 93,05	€ 84,74	€ 77,17
	0,50%	€ 118,42	€ 108,93	€ 99,28	€ 90,53	€ 82,66

6.4. Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Al fine di segnalare difficoltà e limiti nella valutazione del Rapporto di Cambio, si segnala che la stima del Rapporto di Cambio è stata effettuata:

- sulla base di un criterio principale che si fonda sulle proiezioni economico-finanziarie di Pirelli dal 30.09.2015 al 31.12.2019. Tali dati sono stati aggiornati per incorporare le migliori proiezioni formulabili sulle prospettive dell'area LATAM, ma per loro natura presentano profili di incertezza in particolare proprio con riguardo alle prospettive dei Paesi a più elevato rischio;
- sulla base di una verifica attraverso un criterio di controllo che fa uso di multipli *asset side* di società comparabili. Benché tali multipli costituiscano la prassi valutativa nell'industria per stimare il valore dei mezzi propri delle società quotate, va segnalato che l'*Enterprise Value* è ottenuto per somma della capitalizzazione di mercato delle società comparabili e del valore contabile di alcune poste di bilancio che può differire anche significativamente dal loro valore di mercato (posizione finanziaria netta, altre passività finanziarie, attività non operative e patrimonio di terzi);

- sulla base dell'eguaglianza di valore *ante* Fusione fra azione ordinaria e azioni di risparmio Pirelli. Va tuttavia segnalato che successivamente alla Fusione Pirelli potrebbe non distribuire dividendi alle azioni ordinarie per un numero anche esteso di esercizi, mentre alle azioni di risparmio spetterà il dividendo minimo previsto dallo statuto (pari al 7% di 3,19 euro). Questa circostanza fa sì che le azioni di risparmio godano negli esercizi successivi alla Fusione di un privilegio rafforzato rispetto alla situazione *ante* Fusione. Poiché il rapporto di cambio è stato stabilito adottando una prospettiva *stand alone* di Pirelli, non si è tenuto conto – a tutela degli stessi azionisti terzi di risparmio – del maggiore beneficio *post* Fusione risultante dal privilegio rafforzato.

7. Modalità di assegnazione delle azioni Pirelli e data di godimento delle stesse

La Fusione, come già indicato, sarà perfezionata - tenuto conto degli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura matematica dell'operazione - mediante:

- annullamento di tutte le azioni Marco Polo Industrial Holding;
- attribuzione in base al Rapporto di Cambio all'unico socio di Marco Polo Industrial Holding di n. 201.823.177 azioni ordinarie Pirelli e di n. 4.677.655 azioni di risparmio Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto); e
- annullamento delle residue n. 273.565.415 azioni ordinarie Pirelli e n. 6.340.587 azioni di risparmio Pirelli (ovvero di un pari numero di Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) detenute da Marco Polo Industrial Holding, senza riduzione del capitale sociale, atteso che le azioni Pirelli sono prive di valore nominale;

salvi gli aggiustamenti dovuti agli eventuali acquisti, da parte di Marco Polo Industrial Holding, di ulteriori azioni di risparmio di Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) perfezionati prima dell'esecuzione della Fusione.

Gli azionisti di Pirelli diversi dalla Società Incorporanda titolari di azioni di risparmio di Pirelli (ovvero dopo l'efficacia della Conversione Obbligatoria titolari di Azioni Speciali) manterranno le azioni possedute. Anche il numero di azioni proprie in portafoglio di Pirelli (*i.e.* n. 351.590 azioni ordinarie e n. 408.342 azioni di risparmio ovvero Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) resterà invariato.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Marco Polo Industrial Holding e tutte le azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli detenute da Marco Polo Industrial Holding sono gravate da diritto di pegno a favore delle seguenti istituzioni finanziarie:

1. J.P. Morgan Securities plc;
2. Barclays Bank plc;
3. Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.;
4. Bank of America, N.A., Milan Branch;
5. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.;
6. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Milan Branch;
7. BNP Paribas, Italian Branch;
8. China Construction Bank (Europe) S.A.;
9. Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano;
10. HSBC Bank plc;
11. ICBC (Europe) S.A.;
12. ICBC (Europe) S.A., Milan Branch;

13. ING Bank N.V., Milan Branch;
14. Banca IMI S.p.A.;
15. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.;
16. Mizuho Bank, Ltd., Milan Branch;
17. Naxitis S.A., Milan Branch;
18. Société Générale S.A.;
19. Société Générale, Milan Branch;
20. Standard Chartered Bank;
21. UniCredit S.p.A.;
22. Bank of America Merrill Lynch International Limited;
23. China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch;
24. Intesa Sanpaolo S.p.A.;
25. J.P. Morgan Limited;
26. J.P. Morgan Europe Limited;

a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento denominato “*Bidco Senior Facilities Agreement*” originariamente sottoscritto in data 30 aprile 2015 documentante, *inter alia*, le linee di credito messe a disposizione di Marco Polo Industrial Holding per l’acquisto delle azioni Pirelli da parte di Marco Polo Industrial Holding stessa, in ragione della quale alla Fusione trova applicazione l’art. 2501-bis cod. civ. (“*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*”).

Pertanto, a seguito della Fusione, il diritto di pegno a favore dei suddetti creditori pignorati continuerà a gravare immutato su tutte le azioni ordinarie e tutte le azioni di risparmio (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) della Società Incorporante assegnate all’unico socio di Marco Polo Industrial Holding e sarà dato atto dell’assegnazione in concambio delle azioni della Società Incorporante gravate da pegno a Marco Polo International Holding Italy S.p.A. mediante apposita registrazione. Le azioni della Società Incorporante costituite in pegno continueranno ad essere depositate presso BNP Paribas Securities Services di Milano in qualità di mandatario dei creditori pignorati.

I certificati azionari rappresentativi delle azioni di Marco Polo Industrial Holding saranno annullati a seguito della Fusione prevista nel presente Progetto di Fusione.

La Conversione Obbligatoria e (per quanto di competenza) l’adozione del nuovo statuto sono subordinate all’approvazione, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del TUF, da parte dell’assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare a tal fine sempre per il 15 febbraio 2016; la Fusione proposta non deve essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio (né, dopo l’efficacia della Conversione Obbligatoria, dei titolari di Azioni Speciali), in quanto le caratteristiche delle azioni di risparmio (o, dopo l’efficacia della Conversione Obbligatoria, delle Azioni Speciali) non subiscono per effetto della Fusione alcuna modifica.

Nessun onere verrà posto a carico dell’unico azionista della Società Incorporanda per le operazioni di concambio.

Le azioni della Società Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione a partire dalla data di efficacia della Fusione.

8. Modalità contabili di esecuzione dell’operazione di Fusione ed effetti sul bilancio di Pirelli

Occorre preliminarmente evidenziare che la società risultante dalla Fusione continuerà a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato in base ai principi IFRS, come consentito dal D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005.

Conformemente a quanto disciplinato dall'orientamento preliminare Assirevi in tema di IFRS OPI 2, "Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio", l'operazione di Fusione sarà contabilizzata nel bilancio di esercizio della società risultante dall'operazione in questione in base al principio della continuità dei valori. La Fusione, infatti, nel caso specifico non si configura come un'aggregazione aziendale, in quanto non comporta l'acquisizione di un *business* da terzi ma piuttosto come una riorganizzazione. Inoltre, nonostante Pirelli sia stata identificata quale società che sopravvivrà alla Fusione, la contabilizzazione seguirà la sostanza economica della stessa; nello specifico, i valori contabili ai quali dovrà essere data continuità e rispetto ai quali dovrà essere rilevata l'operazione di Fusione, sono quelli risultanti dal bilancio d'esercizio di Marco Polo Industrial Holding.

Ne deriva che, per effetto della Fusione, la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione in Pirelli & C. S.p.A. detenuta da Marco Polo Industrial Holding e il patrimonio netto di Pirelli & C. S.p.A., genererà un disavanzo pari a circa 5,2 miliardi di Euro che sarà allocato in linea di principio, per gli stessi valori a concorrenza dei beni dell'attivo e dell'avviamento risultanti dal bilancio consolidato. Nel caso specifico, nel bilancio d'esercizio della società risultante dalla Fusione saranno contabilizzate le attività e le passività di Pirelli sulla base dei relativi valori, così come risultanti dalla procedura di *Purchase Price Allocation* prevista dagli IFRS per il bilancio consolidato.

Si segnala inoltre che il patrimonio netto di Pirelli per effetto della Fusione si incrementerà per un valore pari alla differenza tra il disavanzo precedentemente descritto ed il debito netto apportato dalla Società Incorporanda.

Per quanto concerne la data di efficacia dell'operazione in oggetto, si precisa che, nell'ambito delle opzioni previste dall'OPI 2, la Fusione sarà contabilizzata secondo il cd. "metodo retrospettivo", in forza del quale i costi e i ricavi della Società Incorporanda Marco Polo Industrial Holding saranno rappresentati nel conto economico della Società Incorporante a partire dalla data di effettiva acquisizione, mediante riesposizione dei dati comparativi dell'esercizio precedente.

9. Modificazioni statutarie

Come descritto nel Paragrafo 2.5 che precede, è prevista l'adozione di un nuovo statuto sociale di Pirelli, la cui proposta di adozione è sottoposta all'assemblea straordinaria della Società Incorporante convocata per il 15 febbraio 2016, nonché, per quanto di competenza, all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Per effetto della Fusione e con la sua efficacia, il nuovo statuto della Società Incorporante post Fusione citato nei paragrafi che precedono sarà ulteriormente modificato unicamente all'art. 5.1 per riflettere la variazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale in forza del Rapporto di Cambio. Più precisamente (salvi gli aggiustamenti dovuti agli eventuali acquisti, da parte di Marco Polo Industrial Holding, di ulteriori azioni di risparmio di Pirelli -ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto-perfezionati prima dell'esecuzione della Fusione), l'art. 5.1 verrebbe ad essere il seguente: "5.1 Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilioneitrentottantamilaquattrocentotrentaquattro virgola sessantasei), ed è suddiviso in complessive n. 208.085.491 azioni prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 202.174.767 Azioni Ordinarie (come infra definite) e n. 5.910.724 Azioni Speciali (come infra definite)".

10. Piano economico e finanziario, con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della Fusione

10.1. Il piano economico e finanziario

Gli organi amministrativi di Pirelli e Marco Polo Industrial Holding hanno applicato alla presente operazione la disciplina prevista dagli art. 2501-*bis* e 2501-*quinquies* cod. civ. .

A tal fine, nella predisposizione della documentazione relativa alla Fusione, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione hanno formulato, come richiesto dal terzo comma del citato art. 2501-*bis* cod. civ., un piano economico e finanziario (1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019) che si basa sull'aggiornamento del Piano Strategico 2013-2017 integrato dalle proiezioni per il biennio 2018-2019 ottenute per estrapolazione (di seguito il “**Piano 2015-2019**”). Inoltre, al solo fine di verificare la sostenibilità dell'indebitamento finanziario di Pirelli *post* Fusione, le proiezioni per il biennio 2018-2019 sono state ulteriormente estrapolate sino al 2023 (di seguito anche le “**Proiezioni Inerziali**” e cumulativamente al Piano 2015-2019, il “**Piano Economico e Finanziario della Fusione**”).

Il Piano Economico e Finanziario della Fusione è stato redatto con i seguenti criteri:

- sotto il profilo economico:

- a) il Piano 2015-2019 è stato elaborato muovendo dalle proiezioni 2015-2019 contenute nel comunicato - redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti - approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli il 2 settembre 2015, esprimendo le proprie valutazioni in merito alle Offerte e pubblicato in allegato al relativo Documento di Offerta.. Tali proiezioni escludono ogni beneficio riveniente dalla *partnership* che darà vita ad un *leader* globale nel settore degli pneumatici industriali e dall'espansione delle attività in Asia del gruppo Pirelli e sono state ottenute aggiornando il piano 2013-2017 e formulando le proiezioni 2018-2019 per estrapolazione. Le proiezioni 2018-2019 sono state elaborate assumendo inoltre l'assenza di investimenti di espansione. Tali proiezioni sono state utilizzate dagli *advisor* finanziari per la valutazione delle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli & C. a fini delle Offerte;
- b) le previsioni e proiezioni di cui al punto precedente sono state aggiornate sulla base dei risultati al 30.09.2015 considerando: (i) gli scostamenti intervenuti fra la guidelines di agosto 2015 (relativa all'intero esercizio) e quella di novembre 2015; (ii) la rilevante svalutazione del *real* brasiliano intervenuta nel terzo trimestre del 2015. Gli effetti sia degli scostamenti sia della svalutazione del *real* sono stati incorporati nelle previsioni per gli anni successivi. Tale aggiornamento si è tradotto in flussi di reddito e di cassa inferiori rispetto a quelli impliciti nelle previsioni e proiezioni utilizzate nelle valutazioni ai fini delle Offerte principalmente per le conseguenze della svalutazione della valuta brasiliana;
- c) le proiezioni così aggiornate sono state poi ulteriormente estrapolate sino al 2023 ai soli fini della verifica della sostenibilità finanziaria del debito. In coerenza con tale finalità è stata adottata l'ipotesi di estrema prudenza di costanza dei risultati operativi del Gruppo dal 2019 al 2023, al fine di disporre di una verifica di sostenibilità del debito che escludesse il contributo della crescita dei risultati operativi (anche solo per meri effetti inflattivi);

- sotto il profilo finanziario:

- d) l'estensione del periodo di estrapolazione sino al 2023 ai soli fini della verifica della sostenibilità finanziaria dell'indebitamento, è stata definita per poter dare visibilità alla dinamica dell'indebitamento oltre il normale orizzonte di pianificazione quinquennale, nell'ipotesi prudente di costanza dei flussi operativi dal 2019. Anche in assenza di crescita dei risultati operativi, la società registrerebbe al 2023 un *leverage ratio* (*Net debt / Ebitda before restructuring cost*) sostanzialmente allineato a quello registrato da Pirelli nel 2015 (*ante* Fusione);
- e) il Piano Economico e Finanziario della Fusione considera invece il rifinanziamento dell'indebitamento di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding attraverso un mix di strumenti di finanziamento (*secured* e *unsecured*) che rappresenta la migliore previsione del *management* formulata anche sulla base delle bozze di proposta formulate dagli *advisor* finanziari. Tale rifinanziamento, se effettuato prima del verificarsi dei presupposti per il rimborso dell'attuale debito, potrebbe non rendere necessario il ricorso alla *mergco facility* predisposta da Marco Polo Industrial Holding (linea sindacata sottoscritta da un *pool* di 18 banche per un ammontare complessivo di Euro 6,8 miliardi, descritta nel successivo Paragrafo 10.2.);

- f) lungo tutto il periodo coperto dal Piano 2015-2019 e dalle successive estrapolazioni (2020-2023) è assunta l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie e la sola distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio (a valere sull'utile dell'esercizio 2015) e delle Azioni Speciali (a valere sugli utili degli esercizi successivi) nei limiti del dividendo minimo garantito (pari al 7% di Euro 3,19 per azione).

Il Piano Economico e Finanziario della Fusione si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli Amministratori, che includono, tra le altre, assunzioni di carattere generale ed ipotetiche, relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno, ed eventi e azioni sui quali gli Amministratori e il *management* non possono influire o possono, solo in parte, influire, circa l'andamento delle principali grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione, sopra richiamate e principalmente relative a: (i) assenza di investimenti di espansione nel biennio 2018 e 2019 e nei periodi successivi, (ii) la costanza dei flussi operativi nel periodo dal 2020 al 2023, senza quindi il contributo della crescita dei risultati operativi, (iii) il rifinanziamento dell'indebitamento di Pirelli e di Marco Polo Industrial Holding attraverso un mix di strumenti di finanziamento "secured" e "unsecured", (iv) l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie e la sola distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio e alle future azioni speciali nei limiti del dividendo minimo garantito, e (v) il positivo completamento dell'operazione di fusione.

Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano Economico e Finanziario della Fusione potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle soprarichiamate assunzioni ipotetiche e delle Proiezioni Inerziali si manifestassero.

Il Piano Economico e Finanziario della Fusione è stato elaborato secondo principi e criteri contabili omogenei a quelli utilizzati da Pirelli per la predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 (*International Financial Reporting Standards* o "IFRS"), al quale si rimanda per un'esposizione dettagliata di tali principi e criteri, e sono stati predisposti secondo una logica "post Fusione", ovvero considerando i valori aggregati delle Società Partecipanti alla Fusione già a partire dal 1° gennaio 2016, includendo in particolare la posizione finanziaria netta della Società Incorporanda.

Si riporta di seguito il Piano 2015-2019 e le estrapolazioni ai soli fini della sostenibilità del debito per il periodo 2020-2023:

PIRELLI & C POST FUSIONE Euro/Mln @ Historical rates	CONTO ECONOMICO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA					PROIEZIONI INERZIALI SUI FINI DELLA VERIFICA DELLA SOLA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO			
	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Sales	6.291,1	6.699,7	7.057,2	7.204,9	7.280,7	7.280,7	7.280,7	7.280,7	7.280,7
-Variation %	4,5%	6,5%	4,3%	2,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA before restructuring expenses	1.242,8	1.356,1	1.466,6	1.501,4	1.510,8	1.510,8	1.510,8	1.510,8	1.510,8
-% of net sales	19,8%	20,2%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%
EBIT before restructuring expenses	825,0	1.020,7	1.116,6	1.147,7	1.156,6	1.160,1	1.160,1	1.160,1	1.160,1
-% of net sales	14,7%	15,2%	15,8%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%
Restructuring expenses	(55,0)	(48,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
EBIT	869,8	972,7	1.096,6	1.127,7	1.136,6	1.140,1	1.140,1	1.140,1	1.140,1
-% of net sales	13,8%	14,5%	15,5%	15,7%	15,6%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
Net income/(loss) from equity investments Financial income/(expenses)	0,0 (259,6)	0,0 (379,4)	0,0 (337,3)	0,0 (305,1)	0,0 (278,4)	0,0 (253,6)	0,0 (226,4)	0,0 (204,6)	0,0 (170,0)
PBT	610,3	593,3	759,2	821,6	858,2	886,5	911,7	935,3	970,1
Fiscal charges - Tax rate %	(213,6) -35,0%	(228,2) -38,9%	(271,6) -38,8%	(287,6) -39,0%	(300,4) -35,0%	(310,3) -35,0%	(319,1) -35,0%	(327,4) -35,0%	(338,5) -35,0%
Net Income before discontinued oper.	396,7	365,1	487,7	534,0	557,8	576,2	592,6	608,0	630,6
Discontinued operations	(14,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Net Income	382,1	365,1	487,7	534,0	557,8	576,2	592,6	608,0	630,6
Net financial position	5.033,1	4.758,7	4.361,7	3.911,2	3.426,9	2.940,1	2.377,0	1.798,5	1.257,4

PIRELLI & C POST FUSIONE EuroMln @ Historical rate s	NET CASH FLOW					PROIEZIONI INERZIALI AL SOLI FIN. DELLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EBIT before restr.expenses	925,0	1.020,7	1.116,6	1.147,7	1.158,6	1.160,1	1.160,1	1.160,1	1.160,1
Amortisation and depreciation	317,8	335,4	349,9	363,7	354,2	350,7	350,7	360,7	350,7
Net capital expenditures	(390,2)	(385,8)	(397,1)	(328,7)	(318,9)	(318,9)	(318,9)	(318,9)	(318,9)
Change in working capital	(152,3)	(42,4)	(46,1)	(47,3)	(47,5)	0,0	0,0	0,0	0,0
Pension funds	(46,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
LTI	0,0	0,0	(50,0)	0,0	0,0	(50,0)	0,0	0,0	(50,0)
Other variations	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
FREE CASH FLOW	655,3	666,9	923,3	1.085,4	1.104,3	1.091,9	1.151,9	1.151,9	1.091,9
Other variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERATING CASH FLOW	655,3	666,9	923,3	1.085,4	1.104,3	1.091,9	1.151,9	1.151,9	1.091,9
Financial income/(expenses)	(259,6)	(379,4)	(337,3)	(306,1)	(273,4)	(253,6)	(228,4)	(204,8)	(170,0)
Fiscal charges	(215,6)	(228,2)	(271,5)	(287,6)	(300,4)	(310,3)	(319,1)	(327,4)	(339,5)
NET OPERATING CASH FLOW	182,1	259,3	314,4	491,8	525,5	528,0	604,4	619,7	582,3
Financial asset acquisition	(27,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financial asset disposals	120,0	100,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Real estate disposals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Write off Venezuela incl. in financial exp.	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deferred active tax incl. in fiscal charges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-out for restructuring operations	(39,6)	(48,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
Other dividends paid	(10,1)	(7,0)	(8,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Exchange rate differences/other	27,2	(25,3)	(10,2)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Net cash flow before divid.	275,3	284,0	396,2	461,8	485,5	488,0	564,4	579,7	542,3
Dividend paid by Parent	(179,5)	(2,6)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
Impact of Steel Cord dismissal	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Debt push down	(4.200,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NET CASH FLOW	(4.058,6)	281,4	395,0	450,6	484,3	486,8	563,1	578,5	541,1

10.2. Fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della Fusione

Al fine di soddisfare le obbligazioni a seguito della Fusione, Marco Polo Industrial Holding ha previsto e messo a disposizione della società risultante dalla Fusione una linea sindacata sottoscritta da un pool di 18 banche per un ammontare complessivo di Euro 6,8 miliardi. L'ammontare di Euro 6,8 miliardi è suddiviso in due *tranche*, una da Euro 6 miliardi previsti nella forma tecnica di *term loan* (finalizzato al rimborso del debito iniziale e strutturale della società risultante dalla Fusione) ed una da Euro 800 milioni nella forma tecnica di *revolving credit facility* (il cui utilizzo permetterà alla società risultante dalla fusione di far fronte alla stagionalità del *business* ed alle esigenze di *working capital*).

La linea, denominata *Mergeco Facilities Agreement*, ha come scadenza convenuta con gli istituti finanziatori il 31 dicembre 2016.

Pirelli intende raggiungere una struttura del debito "bilanciata", rifinanziando la società risultante dalla Fusione senza far uso della *Mergeco Facilities Agreement* e ricorrendo direttamente al mercato obbligazionario e al mercato bancario in modo da diversificare le proprie fonti di finanziamento ed ottenere il giusto *mix* di scadenza e costi. Al fine di minimizzare il rischio di rifinanziamento del Gruppo e condizioni di mercato finanziario permettendo, Pirelli intende stabilizzare il proprio debito in anticipo rispetto all'efficacia della Fusione per cui, prudenzialmente, gli oneri finanziari e i rimborsi inclusi nel piano finanziario sono quelli connessi al più oneroso degli scenari descritti ovvero quello in cui la *Mergeco Facilities Agreement* non verrà utilizzata.

Le ipotesi di rifinanziamento prevedono:

- Euro 3,5 miliardi di debito bancario nella forma di *term loan*, suddiviso in 2 *tranche* di cui una da Euro 2 miliardi con scadenza 3 anni e costo pari al 4,0% p.a. e la seconda da Euro 1,5 miliardi, scadenza a 5 anni, costo del 4,5% annuo con profilo *amortizing*;

- Euro 2,5 miliardi di debito obbligazionario in USD e/o Euro, con scadenza a 7 anni e costo pari al 6% p.a. (forma *bullet*);

- Euro 1 miliardo di *Revolving Credit Facility* con scadenza a 5 anni e costo ipotizzato pari al 4,25% p.a.; oltre ad Euro 0,7 miliardi di finanziamenti locali in paesi a valuta strutturalmente debole che verrebbero mantenuti ed il cui costo è approssimativamente del 10% p.a..

Il debito bancario e i prestiti obbligazionari, quando giungono a scadenza lungo l'orizzonte di previsione, sono progressivamente sostituiti con finanziamenti bancari e obbligazionari di importo via via minore. La struttura finanziaria al 2023 vede ridotto il debito bancario a 250 milioni di Euro (dagli originari 3,5 miliardi di Euro) e il debito obbligazionario a 1,9 miliardi di Euro (dagli originari 2,5 miliardi di Euro).

Il costo del debito di Pirelli *post* Fusione è atteso approssimativamente pari al 6%, in linea con quello *ante* Fusione grazie al diverso *mix* di *currency*. In particolare, nello scenario *post* fusione rispetto a quello *ante* Fusione, verrà privilegiata la valuta in Euro in cui il tasso di interesse, relativamente meno oneroso rispetto alle altre valute, verrà controbilanciato da un aumento, almeno iniziale, dei *credit spread* per effetto della maggiore leva finanziaria del Gruppo.

10.3. Analisi di sensitività nello scenario base e in tre scenari stressati

La verifica della capacità di Pirelli di rimborsare il debito alle scadenze prestabilite, oltre che sulla base del Piano 2015/2019 integrato delle estrapolazioni per il periodo 2020/2023 (c.d. scenario base), si è fondata su scenari alternativi stressati che considerano (in ordine crescente di *stress*):

- a) gli effetti dei principali fattori di rischio come rappresentabili sulla base di una possibile diversa dinamica delle principali variabili operative chiave nell'orizzonte 2015/2019 rispetto a quella implicita nelle previsioni. Tale diversa dinamica è simulata attraverso un modello Montecarlo sino al 2019 e poi è estrapolata per gli anni successivi. Tale simulazione ricalca per le principali variabili l'analisi dei fattori di rischio (*risk & opportunity assessment*) effettuata in coincidenza con l'approvazione di ogni nuovo piano e attribuisce una probabilità di manifestazione di una diversa dinamica delle principali variabili chiave rispetto a quella del piano inferiore al 100%. Il valore minimo atteso del reddito operativo (post oneri di ristrutturazione) ottenuto con un livello di confidenza del 95%, che definisce nella prospettiva del management lo scenario *downside*, costituisce il primo scenario stressato;
- b) gli effetti dei principali fattori di rischio relativi alle variabili operative chiave di cui al punto precedente con assegnazione di probabilità di manifestazione pari al 100%. In questo caso il valore minimo del reddito operativo (post oneri di ristrutturazione) risulta inferiore allo scenario *downside* e costituisce il secondo scenario stressato;
- c) gli effetti dei principali fattori di rischio relativi alle variabili operative chiave di cui al punto precedente (probabilità di manifestazione al 100%) e di un aumento del costo del debito rispetto allo scenario base di 200 punti base dal 1 gennaio 2016 (senza corrispondente effetto in termini di maggior rendimento della liquidità a disposizione). Questo scenario, che considera oltre al massimo *stress* delle variabili operative, anch'è l'effetto di uno *stress* finanziario, costituisce il terzo scenario stressato.

La verifica della sostenibilità finanziaria del debito ha riguardato anche il rispetto di uno dei più diffusi rapporti che esprimono la base di calcolo dei *financial covenants* nei contratti di finanziamento. In tutti gli scenari (nello scenario base e nei tre scenari considerati con livello via via maggiore di *stress*) il *ratio* mostra livelli soddisfacenti. Di seguito viene fornito il dettaglio:

In sede di Fusione									
Scenario Base									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	3.038	4.757	4.962	3.911	3.427	2.940	2.377	1.798	1.257
Margine Netto su Facilities Attivate	800	1.001	1.010	1.022	1.020	1.013	994	968	980
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	1.001	1.010	1.022	1.140	1.133	1.614	2.188	2.750
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,05x	3,51x	2,97x	2,60x	2,27x	1,95x	1,57x	1,15x	0,83x
Scenario Stress									
Primo Scenario Stressato (Prob. Eventi = 100%)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.803	4.462	4.070	3.648	3.229	2.735	2.232	1.771
Margine Netto su Facilities Attivate	800	978	936	893	830	758	670	571	456
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	978	936	893	950	878	1.290	1.791	2.276
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,65x	3,74x	3,24x	2,87x	2,57x	2,28x	1,89x	1,50x	1,25x
Scenario Stress									
Secondo Scenario Stressato (Prob. Eventi = 100%)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.818	4.496	4.124	3.724	3.327	2.858	2.379	1.944
Margine Netto su Facilities Attivate	800	971	912	849	785	671	560	437	296
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	971	912	849	885	791	1.180	1.657	2.116
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,95x	3,82x	3,31x	2,97x	2,67x	2,40x	2,07x	1,70x	1,41x
Scenario Stress									
Terzo Scenario Stressato (Prob. Eventi = 100% + ΔCod = +2%)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt - Finale	5.038	4.914	4.586	4.402	4.085	3.708	3.377	2.972	2.605
Margine Netto su Facilities Attivate	800	983	769	615	445	270	80	-119	-381
Margine Netto su Totale Facilities Disponibili	800	923	765	615	565	390	790	1.100	1.489
Net Debt / EBITDA ante-restructuring costs	4,65x	3,89x	3,45x	3,17x	2,93x	2,72x	2,44x	2,15x	1,88x

10.4. Conclusioni

Alla luce dei dati innanzi commentati, è ragionevole ritenere che Pirelli sarà in grado di rispettare gli impegni finanziari derivanti dalle linee di credito, sia in termini di piano di rimborso del capitale, sia in termini di pagamento degli interessi. Le risorse finanziarie che ci si aspetta verranno generate nell'arco del Piano Economico e Finanziario della Fusione, infatti, permetteranno di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'operazione di Fusione, consentendo a Pirelli di mantenere nel contempo la capacità di porre in essere gli investimenti necessari per l'esercizio delle attività.

11. Data di imputazione delle operazioni delle Società Partecipanti al bilancio di Pirelli, anche ai fini fiscali

La data di efficacia giuridica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ. verrà stabilita in sede di atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 cod. civ.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° gennaio 2016.

Anche gli effetti fiscali della fusione - di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - decorreranno dal 1° gennaio 2016.

12. Riflessi tributari della Fusione sulle Società Partecipanti

La Fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Ai sensi dell'art. 172 della l. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), infatti, la fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito in capo alle Società Partecipanti e ai loro azionisti.

In particolare, in capo alla Società Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio non dà luogo a realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Società Incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità nei valori fiscali riconosciuti).

13. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante e sull'assetto di controllo di Pirelli a seguito della Fusione

13.1. Azionariato rilevante e assetto di controllo delle Società Partecipanti

Alla data della presente Relazione: (i) il capitale di Pirelli rappresentato da azioni ordinarie è interamente posseduto da Marco Polo Industrial Holding (ad eccezione di n. 351.590 azioni proprie ordinarie detenute dalla stessa Pirelli), la quale detiene, pertanto, il controllo di diritto sulla Società Incorporante; e (ii) il capitale di Pirelli rappresentato da azioni di risparmio è detenuto dalla stessa Marco Polo Industrial Holding con una partecipazione di oltre il 93,2%. Il capitale sociale complessivo di Pirelli è pertanto detenuto da Marco Polo Industrial Holding con una partecipazione del 99,83% e da azionisti di risparmio terzi per la restante parte.

Il capitale sociale di Marco Polo Industrial Holding è interamente posseduto da Holdco. Quest'ultima è totalitariamente controllata da Newco, la quale è a sua volta indirettamente controllata da ChemChina.

Entrambe le Società Partecipanti sono pertanto indirettamente controllate da ChemChina e sono inoltre soggette alla direzione e coordinamento di Newco.

Si rinvia alla tabella di cui al Paragrafo 2.7 che precede per una completa illustrazione della catena di controllo che fa attualmente capo a ChemChina.

13.2. Previsione sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, l'assetto azionario di Pirelli all'esito della Fusione (salvo eventuali acquisti di azioni di risparmio o di Azioni Speciali da parte di Marco Polo Industrial Holding nel frattempo effettuati) sarà il seguente:

- Marco Polo International Holding Italy S.p.A. (Holdco), deterrà direttamente e indirettamente n. 202.174.767 azioni ordinarie, pari sempre al 100% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e al 97,16% del capitale complessivo;
- Marco Polo International Holding Italy S.p.A., deterrà direttamente e indirettamente n. 5.085.997 azioni di risparmio (ovvero Azioni Speciali, nel caso in cui la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto), pari al 86,05% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio (ovvero da Azioni Speciali, nel caso in cui la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) e al 2,44% del capitale complessivo;
- gli azionisti terzi deterranno le restanti n. 824.727 azioni di risparmio (ovvero Azioni Speciali, nel caso in cui la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto), pari al 13,95% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio (ovvero da Azioni Speciali, nel caso in cui la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) e al 0,4% del capitale complessivo;
- le azioni proprie in portafoglio di Pirelli (n. 351.590 azioni ordinarie e n. 408.342 azioni di risparmio ovvero Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) restano invariate e sono computate nella partecipazione detenuta da Marco Polo International Holding Italy S.p.A..

14. Valutazioni dell'organo amministrativo sulla ricorrenza del diritto di recesso

L'approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di Pirelli, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2437 cod. civ. o da altre disposizioni di legge.

Resta fermo il diritto di recesso spettante agli azionisti di risparmio in conseguenza della Conversione Obbligatoria e dell'adozione del nuovo statuto sociale, nei termini più precisamente descritti nella relazione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli contenente le relative proposte di deliberazione, pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF.

* * *

Si precisa che saranno depositati presso la sede della Società, nei termini di legge, (i) il progetto di fusione di cui al combinato disposto degli artt. 2501-bis e 2501-ter cod. civ. e relativi allegati (la relazione predisposta a norma dell'art. 2501-bis, comma 5, cod. civ., dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., società incaricata della revisione legale delle Società Partecipanti, e il nuovo testo di statuto che sarà adottato dalla società incorporante Pirelli), (ii) le relazioni di cui al combinato disposto degli artt. 2501-bis, comma 3, e 2501-quinquies cod. civ. degli organi amministrativi delle Società Partecipanti, (iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi di Pirelli (unitamente alle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale dei conti di tale società) (Marco Polo Industrial Holding S.p.A. non ha ancora chiuso alcun bilancio essendo stata costituita nel corso del 2015), (iv) la relazione di cui al combinato disposto degli artt. 2501-bis, comma 4, e 2501-sexies cod. civ., avente ad oggetto l'attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione con riferimento alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione (Pirelli), predisposta da KPMG S.p.A., quale esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2501-sexies, comma 4, cod. civ., e (v) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione, come descritte al Paragrafo 3.3 ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

- (a) visto il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-bis, comma 2, cod. civ.,*
 - (b) richiamata la situazione patrimoniale di riferimento della Società al 30 giugno 2015 e preso atto della situazione patrimoniale di riferimento di "Marco Polo Industrial Holding S.p.A." (con unico socio) al 30 novembre 2015,*
 - (c) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2501-bis, comma 3, cod. civ.,*
 - (d) preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-sexies e 2501-bis, comma 4, cod. civ.,*
 - (e) preso atto della Relazione della Società di Revisione Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 5, cod. civ.,*
 - (f) preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata e depositata in copia nella sede della Società,*
delibera
- 1) *di approvare, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., il progetto di fusione per l'incorporazione nella*

"Pirelli & C. S.p.A."
con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
della

"Marco Polo Industrial Holding S.p.A." (con unico socio)
con sede legale in Milano, via San Primo n. 4,



sulla base delle situazioni patrimoniali, rispettivamente, al 30 giugno 2015 per la società incorporante e al 30 novembre 2015 per la società incorporanda, e secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso;

2) di dare mandato a tutti i Consiglieri di Amministrazione pro tempore, in via tra loro disgiunta, per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 cod. civ., l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune."

* * *

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Carro".

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale delle Società Partecipanti alla Fusione, sul sito *internet* di Pirelli all'indirizzo www.pirelli.com, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 22 dicembre 2015.

Per il Consiglio di Amministrazione di

Pirelli & C. S.p.A.

Dott. Marco Tronchetti Provera

(Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo)

Dichiarazione

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesco Tanzi attesta, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nella presente Relazione illustrativa degli Amministratori corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI

Telefono +39 02 6763.1
Telefax +39 02 67632445
e-mail it-frauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione ai sensi degli artt. 2501-*sexies* e 2501-*bis*, quarto comma, Codice Civile

Agli Azionisti di
Pirelli & C. S.p.A.

Agli Azionisti di
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.



1 Motivo, oggetto e natura dell'incarico

In data 27 novembre 2015, su istanza di nomina sottoscritta congiuntamente da Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, "Pirelli") e da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (di seguito, "Marco Polo"), abbiamo ricevuto dal Tribunale di Milano l'incarico di esperto comune designato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-*sexies* e 2501-*bis*, quarto comma, Codice Civile.

L'incarico riguarda la redazione della relazione sul rapporto di cambio fra le azioni di Pirelli e quelle di Marco Polo, fissato nell'ambito dell'operazione che prevede la fusione per incorporazione (di seguito "la fusione") di Marco Polo in Pirelli, ai sensi dell'art. 2501-*sexies* Codice Civile e sulle indicazioni contenute nel progetto di fusione in merito alla sostenibilità del debito finanziario, ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, Codice Civile.

Secondo quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli e dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo (di seguito, congiuntamente anche solo i "Consigli di Amministrazione"), la fusione prevede l'incorporazione della controllante Marco Polo nella controllata Pirelli, secondo il metodo della fusione c.d. inversa.

Per le finalità connesse allo svolgimento del nostro incarico, abbiamo ricevuto dai Consigli di Amministrazione delle due società partecipanti all'operazione la seguente documentazione:

- il progetto di fusione approvato in data 22 dicembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli e dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, Codice Civile, che indica, tra l'altro, le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla complessiva operazione di fusione, come previsto dall'art. 2501-*bis*, secondo comma, Codice Civile;
- la relazione della società di revisione di Pirelli, Reconta Ernst & Young S.p.A. (di seguito, "E&Y"), redatta ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quinto comma, Codice Civile;

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero.

Ancona Aosta Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 9.179.700,00 i.v.
Registro Imprese Milano e
Codice Fiscale N. 09709670169
R.E.A. Milano N. 512887
Partita IVA 00709670169
VAT number IT00709670169
Sede Legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA



- la situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 di Pirelli costituita, in conformità all'art. 2501-*quater*, Codice Civile, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta ex art. 154-*ter*, comma 2, D.Lgs. 58/98 e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 6 agosto 2015;
- la situazione patrimoniale al 30 novembre 2015 di Marco Polo redatta ai sensi dell'art. 2501-*quater*, Codice Civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo in data 22 dicembre 2015;
- il bilancio separato ed il bilancio consolidato di Pirelli al 31 dicembre 2014;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli del 22 dicembre 2015 e la relazione del Consiglio di Amministrazione di Marco Polo del 22 dicembre 2015, che illustrano e giustificano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, Codice Civile, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni, nonché i criteri di determinazione dello stesso. La relazione dei Consigli di Amministrazione indica altresì, ai sensi dell'art. 2501-*bis*, terzo comma, Codice Civile, le ragioni che giustificano l'operazione, le motivazioni e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Le relazioni dei Consigli di Amministrazione contengono inoltre il Piano economico-finanziario relativo alla società risultante dalla fusione e l'indicazione delle fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni a seguito della fusione.

Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti di Pirelli e di Marco Polo fissate entrambe per il giorno 15 febbraio 2016.

2 Sintesi dell'operazione

Come indicato dagli Amministratori:

- 1 la fusione è strettamente ed intrinsecamente connessa alla realizzazione dell'acquisizione del controllo di Pirelli da parte di Marco Polo, società facente indirettamente capo a China National Chemical Corporation ("ChemChina"), anche attraverso la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Pirelli e di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di risparmio (le "Offerte"), che hanno condotto all'attuale struttura partecipativa del gruppo;
- 2 essa consentirà, nello specifico, una razionalizzazione dell'attuale struttura dell'indebitamento finanziario che coinvolge le società del gruppo;
- 3 alla data della presente relazione Marco Polo detiene n. 475.388.592 azioni ordinarie Pirelli, corrispondenti alla totalità del capitale ordinario di Pirelli e n. 11.018.242 azioni di risparmio, corrispondenti al 93,036% del capitale di risparmio. L'interessenza di Marco Polo nel capitale di Pirelli è calcolata escludendo le azioni proprie detenute da Pirelli;



- 4 l'acquisizione del controllo di Pirelli da parte di Marco Polo è stata resa possibile, tra l'altro, proprio dalla messa a disposizione da parte delle banche finanziatrici a favore di Marco Polo di alcune linee di credito a breve termine (in particolare le linee Term Facility e Revolving Facility ai sensi del Bidco Senior Facilities Agreement);
- 5 in conseguenza della fusione, l'indebitamento attualmente in capo a Marco Polo sarà trasferito a Pirelli, il cui patrimonio potrà così costituire garanzia generica ovvero fonte di rimborso (anche) di tali linee di credito. La concentrazione su un unico soggetto dell'indebitamento derivante dalle linee di credito nonché delle attività generatrici dei flussi di cassa destinati a servizio del debito va incontro alla richiesta delle banche finanziatrici e dovrebbe consentire di ottenere migliori condizioni economiche commisurate al minor profilo di rischio con un indubbio beneficio per il gruppo;
- 6 secondo quanto previsto dal Bidco Senior Facilities Agreement, entro 60 giorni dalla data di efficacia della fusione, deve intervenire il ripagamento integrale del debito o per il tramite della linea di credito che le medesime banche finanziatrici metteranno a disposizione di Pirelli per €6.800.000.000, denominata Mergeco Facilities Agreement o per il tramite dell'integrale rifinanziamento del debito, in merito al quale sono in corso negoziazioni con le banche finanziatrici. Il Mergeco Facilities Agreement ha scadenza 31 dicembre 2016.



3 Natura e portata della presente relazione

Al fine di fornire agli Azionisti idonee informazioni sul rapporto di cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Consigli di Amministrazione per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione che gli stessi dichiarano di aver incontrato; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli Consigli di Amministrazione a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione non abbiamo effettuato, per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico, una valutazione economica delle società oggetto dell'operazione di fusione. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Consigli di Amministrazione e dai consulenti da essi incaricati.

La presente relazione contiene inoltre l'attestazione sulla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione relativamente alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.



4 Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalle due società partecipanti all'operazione le informazioni e i documenti ritenuti utili nella fattispecie.

A tal fine, abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- il progetto di fusione approvato in data 22 dicembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli e dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo, e le relazioni di ciascuno dei Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione indirizzati alle rispettive Assemblee Straordinarie, che propongono un rapporto di cambio fissato in ragione di n. 6,3 azioni ordinarie Pirelli, prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria di Marco Polo, senza prevedere alcun conguaglio in denaro. Dalle predette relazioni emerge, fra l'altro, che si è reso necessario determinare il rapporto tra i valori economici effettivi dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione e stabilire il rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio") in considerazione della presenza nell'azionariato di Pirelli di soci di minoranza titolari di azioni di risparmio (con un partecipazione dello 0,169% circa del capitale sociale complessivo, ordinario e di risparmio, di Pirelli). Le relazioni dei Consigli di Amministrazione contengono l'indicazione dei valori relativi da attribuire alle società partecipanti alla fusione ed espongono analiticamente i metodi di valutazione adottati, le ragioni che hanno condotto alla loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione, ed il rapporto di cambio risultante;
- la valutazione eseguita dal Prof. Mauro Bini, in qualità di consulente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli (il "consulente"), al fine di supportare quest'ultimo nell'individuazione dei valori da attribuire a Pirelli e a Marco Polo per la valutazione del rapporto di cambio; tale valutazione, come risulta dal documento di presentazione datato 17 dicembre 2015, espone analiticamente i metodi di valutazione adottati, le ragioni della loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione e le considerazioni formulate al riguardo;
- la *Fairness Opinion* redatta da Citigroup Global Markets Limited, in qualità di consulente del Comitato per le operazioni con Parti Correlate del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, sul rapporto di cambio nella fusione per incorporazione di Marco Polo in Pirelli; tale relazione, datata 21 dicembre 2015, espone analiticamente i metodi di valutazione adottati, le ragioni della loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione e le considerazioni formulate al riguardo;
- le situazioni patrimoniali di fusione predisposte, ai sensi dell'art. 2501-*quater* Codice Civile, dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione, rispettivamente:



- per Pirelli: la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2, D.Lgs. 58/98, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2015;
- per Marco Polo: la situazione patrimoniale al 30 novembre 2015 predisposta sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Marco Polo in data 22 dicembre 2015;
- gli statuti sociali di Pirelli e di Marco Polo, nonché il testo dello statuto della società incorporante post-fusione;
- il Piano economico-finanziario pluriennale 2015-2019 di Pirelli ante-fusione predisposto, in via sintetica, dalla Direzione di Pirelli;
- il Piano economico-finanziario pluriennale 2015-2019 e le estrapolazioni per il periodo 2020-2023 relative alla società risultante dall'operazione di fusione predisposto su base consolidata (il "Piano Economico e Finanziario della fusione"). In particolare:
 - sintesi delle principali assunzioni economiche e finanziarie;
 - informazioni utilizzate dagli Amministratori di Pirelli per la predisposizione del documento di piano;
 - esplicitazione dell'evoluzione attesa dell'indebitamento finanziario in essere e degli oneri correlati;
 - analisi di scenario/sensibilità delle proiezioni del Piano economico-finanziario pluriennale alle principali assunzioni;
- il documento di presentazione predisposto dal consulente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli Prof. Mauro Bini inerente le analisi di sostenibilità finanziaria dell'indebitamento, datato 17 dicembre 2015;
- la relazione di E&Y predisposta ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma, Codice Civile inerente il Piano Economico e Finanziario della fusione;
- il documento di presentazione della struttura e delle condizioni finanziarie attese del rifinanziamento del debito finanziario della società risultante dalla fusione, predisposto da JP Morgan in data 23 ottobre 2015;
- il contratto di finanziamento denominato Bidco Senior Facilities Agreement, sottoscritto in data 30 aprile 2015 da Marco Polo International Holding Italy S.p.A. (già CNRC International Holding Italy S.p.A.) e Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (già CNRC Marco Polo Holding S.p.A.), da un lato, e, fra gli altri, J.P. Morgan Limited (in qualità di



Handwritten signature or initials.



“Global Co-ordinator”), J.P. Morgan Limited, China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (in qualità di “Bookrunners”), dall’altro, (le “Parti”);

- la modifica del Bidco Senior Facilities Agreement, sottoscritta dalle Parti in data 5 agosto 2015 e successiva rettifica del 1 dicembre 2015;
- il Mergeco Agreement sottoscritto tra le Parti in data 30 aprile 2015 e successiva rettifica del 1 dicembre 2015;
- le informazioni e documenti integrativi, contabili e statistici, da noi ritenuti utili ai fini della presente relazione.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione dai rappresentanti legali delle due società partecipanti all’operazione che non sono intervenuti fatti che possano determinare sensibili variazioni degli elementi presi a base per lo svolgimento delle nostre analisi. Abbiamo infine ottenuto attestazione che, alla data della presente relazione, non sono maturate circostanze modificative delle ipotesi e degli elementi utilizzati per la predisposizione dei dati contenuti nel Piano economico-finanziario e della documentazione a supporto dello stesso.

5 Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del rapporto di cambio

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione hanno ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, considerassero le peculiarità della fusione, riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- la fusione riguarda una società operativa, Pirelli, e una holding pura, Marco Polo, pertanto non si tratta di valutare due business diversi, ma lo stesso business caratterizzato da strutture finanziarie diverse (minore indebitamento in capo a Pirelli);
- la holding pura detiene la totalità delle azioni ordinarie e il 93,036% delle azioni di risparmio di Pirelli in circolazione, al netto delle azioni proprie. Pertanto il rapporto di cambio ha rilievo per i soli azionisti di risparmio terzi che detengono lo 0,169% del capitale complessivo di Pirelli;
- la fusione prevede che all’azionista di Marco Polo siano offerte in concambio azioni ordinarie e azioni di risparmio Pirelli in proporzione corrispondente al numero di azioni ordinarie e di risparmio da questa detenute ante fusione.



Conseguentemente, gli aspetti peculiari sopra richiamati hanno comportato le seguenti scelte sotto il profilo metodologico:

- le azioni di Marco Polo sono state valutate in trasparenza rispetto alle azioni Pirelli detenute in portafoglio. Più precisamente le azioni di Marco Polo sono state valutate detraendo dal valore delle azioni Pirelli in portafoglio il debito netto acceso da Marco Polo per l'acquisto delle azioni;
- si è verificato che le azioni di risparmio e le azioni ordinarie Pirelli ante fusione avessero lo stesso valore, tenuto conto da un lato del beneficio in termini di dividendo delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie e, dall'altro, del maggior costo del capitale che ha caratterizzato le azioni di risparmio nel periodo antecedente l'annuncio dell'operazione. Tale verifica trova conforto anche nel fatto che l'offerta pubblica rivolta alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio sia stata regolata ad un medesimo prezzo.

I Consigli di Amministrazione, inoltre, hanno ottenuto i risultati attraverso l'applicazione del metodo dei flussi di cassa operativi scontati per la valutazione del capitale economico di Pirelli (metodo principale) e li hanno sottoposti a riscontro sulla base di ulteriori analisi fondate sul metodo dei multipli di società quotate comparabili e sviluppate ai soli fini di controllo dei risultati delle stime effettuate.

5.1 La valutazione di Pirelli

5.1.1 Metodo dei flussi di cassa operativi scontati - DCF (Discounted Cash Flow asset side) - Metodo principale

In coerenza con le scelte sopra richiamate, la valutazione delle azioni, ordinarie e di risparmio, di Pirelli, è stata compiuta adottando una prospettiva stand alone e considerando le sole azioni in circolazione (azioni emesse al netto delle azioni proprie in portafoglio) sulla base del metodo DCF- Discounted Cash Flow nella versione asset side, quale metodo principale. In particolare il valore delle azioni Pirelli, alla data di riferimento del 30 settembre 2015, è stato determinato quale somma algebrica:

- del valore attuale dei flussi di cassa unlevered (espressivo del valore dell'attivo operativo core);
- delle attività non operative (assunte a valore contabile di bilancio al 30 settembre 2015, ad eccezione delle partecipazioni in società quotate per le quali è stato stimato il valore corrente di mercato);
- dei debiti finanziari e delle altre passività (Fondi pensione e Altri fondi del personale) al 30 settembre 2015 e del debito aggiuntivo connesso alla distribuzione del dividendo minimo garantito alle azioni di risparmio a valere sull'utile 2015;



- del patrimonio netto di terzi (assunto a valore contabile).

Con riguardo al metodo principale, i principali elementi sottostanti la stima del valore dell'attivo operativo core sono stati i seguenti:

- le proiezioni della Direzione di Pirelli per il periodo dal 30 settembre 2015 al 31 dicembre 2019. Tali proiezioni sono state costruite sulla base della medesima logica già seguita ai fini delle valutazioni a supporto dell'OPA, ma aggiornate sulla base dei risultati al 30 settembre 2015, e della revisione al ribasso di aspettative intervenute con riguardo all'area dell'America Latina;
- il costo medio ponderato del capitale calcolato al 30 settembre 2015, collocato nell'intervallo 8,33% e 8,86%. Ai fini del costo medio ponderato del capitale si è fatto riferimento:
 - al costo dei mezzi propri (calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model e del coefficiente beta di società comparabili);
 - al costo marginale del debito Pirelli;
 - alla struttura finanziaria media di società comparabili;
- il saggio di crescita dei flussi di cassa unlevered nel valore terminale pari a zero.

L'applicazione del criterio principale (DCF – Asset Side), utilizzando il range di costi opportunità del capitale individuato, ha portato ad un intervallo di valore delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli compreso tra €13,97 ed €15,09 per azione.

5.1.2 Metodo dei multipli di società quotate comparabili - Metodo di controllo

I risultati ottenuti con l'applicazione del metodo DCF sopra riportato sono stati quindi assoggettati a verifica dai Consigli di Amministrazione sulla base del metodo dei multipli di società quotate comparabili, in relazione al quale il valore delle azioni è stato determinato per somma algebrica:

- del valore dell'attivo operativo core ottenuto sulla base di multipli asset side fondati sull'Enterprise Value;
- del valore delle attività non operative (assunte a valore contabile di bilancio al 30 settembre 2015, ad eccezione delle partecipazioni in società quotate per le quali è stato stimato il valore corrente di mercato);



- del valore dei debiti finanziari e delle altre passività (Fondi pensione e Altri fondi del personale) al 30 settembre 2015 e del debito aggiuntivo connesso alla distribuzione del dividendo minimo garantito alle azioni di risparmio a valore sull'utile 2015;
- del patrimonio di terzi (assunto a valore contabile).

I principali elementi di input per la stima del valore dell'attivo operativo core sono stati:

- la capitalizzazione di mercato media a 75 giorni (rispetto al 30 settembre 2015) delle società quotate comparabili (identificate in n. 17 società quotate a livello mondiale con SIC Code 3011 – Tyres and Inner Tubes oltre ad Hankook Tire);
- il valore contabile della posizione finanziaria netta, delle altre passività finanziarie, delle attività non operative e del patrimonio di terzi, al fine di ottenere una stima di Enterprise value core delle società comparabili al 30 settembre 2015;
- le previsioni di consenso sui ricavi e sull'Ebit per l'esercizio 2015 delle società quotate comparabili oltre alle previsioni di crescita dell'Ebit nel biennio 2015-2017;
- le proiezioni della Direzione di Pirelli relative a ricavi ed Ebit 2015 e crescita attesa dell'Ebit nel biennio 2015-2017.

L'applicazione del criterio di controllo (Multipli di società quotate comparabili) ha condotto ad identificare un intervallo di possibili valori dell'azione Pirelli compresi fra €14,08 e €15,11, valori che confermano le stime ottenute mediante il criterio principale (DCF – Asset Side).

5.1.3 Valori di Pirelli assunti a riferimento sulla base delle metodologie sopra riportate

I valori ottenuti dall'applicazione delle metodologie sopra descritte identificano un intervallo, entro il quale gli Amministratori hanno ritenuto opportuno collocare la stima del valore di Pirelli. I valori per azione calcolati in relazione a ciascun metodo sono riportati nella seguente tabella.

Sintesi dei risultati: Valore per azione Pirelli (€)		
Metodo	Valore Minimo	Valore Massimo
Metodo Principale - DCF	13,97	15,09
Metodo di Controllo - Multipli	14,08	15,11

5.2 La valutazione di Marco Polo

Ai fini della determinazione del valore delle azioni di Marco Polo i Consigli di Amministrazione hanno dichiarato di aver stimato:



- il valore delle attività sulla base del valore delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli calcolato in precedenza e del dividendo sulle sole azioni di risparmio che Marco Polo incasserà a valere sull'utile 2015 (e pari al minimo statutario corrispondente al 7% di €3,19), che esclude i costi capitalizzati e la cassa destinata a ripagare il capitale circolante negativo e gli oneri non ancora sostenuti alla data del 30 settembre 2015;
- il valore del debito a fair value.

La data di riferimento della valutazione delle azioni Marco Polo è il 30 novembre 2015. Al riguardo i Consigli di Amministrazione hanno segnalato che il disallineamento delle date di valutazione di Pirelli e di Marco Polo è dovuto al fatto che nel caso di quest'ultima società si è considerato il portafoglio di azioni di Pirelli e il correlato livello di indebitamento aggiornati alla consistenza più recente di azioni Pirelli in portafoglio.

In conclusione, il valore economico del capitale di Marco Polo, sulla base del metodo adottato dai Consigli di Amministrazione, è stimato come segue:

Sintesi dei risultati: Valore per azione Marco Polo (€)

Metodo	Valore Minimo	Valore Massimo
Metodo Principale - DCF	79,25	95,87
Metodo di Controllo - Multipli	80,88	96,16

6 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

Sulla base degli intervalli di valore individuati con riferimento al valore delle azioni di Pirelli e Marco Polo, il rapporto di cambio identificato dai Consigli di Amministrazione è quindi compreso tra 5,67 e 6,35 azioni Pirelli per ogni azione Marco Polo.


Le tabelle seguenti riportano la sensibilità del rapporto di cambio al variare degli input (wacc e tasso di crescita dei ricavi g) utilizzati nella stima del valore dell'azione Pirelli sulla base del criterio principale (DCF- Asset Side).

		Sensitivity Rapporto di Cambio				
		WACC				
		8,08%	8,33%	8,60%	8,86%	9,11%
g	-0,50%	6,20	5,89	5,54	5,20	4,87
	-0,25%	6,43	6,12	5,78	5,44	5,11
	0,00%	6,66	6,35	6,01	5,67	5,35
	0,25%	6,90	6,58	6,24	5,91	5,58
	0,50%	7,13	6,82	6,48	6,15	5,82



Sensitivity Valore per Azione Pirelli						
		WACC				
		8,08%	8,33%	8,60%	8,86%	9,11%
g	-0,50%	€ 14,83	€ 14,31	€ 13,77	€ 13,29	€ 12,85
	-0,25%	€ 15,23	€ 14,68	€ 14,13	€ 13,62	€ 13,16
	0,00%	€ 15,66	€ 15,09	€ 14,50	€ 13,97	€ 13,49
	0,25%	€ 16,12	€ 15,51	€ 14,90	€ 14,34	€ 13,83
	0,50%	€ 16,61	€ 15,97	€ 15,32	€ 14,73	€ 14,20

Sensitivity Valore per Azione Marco Polo Industrial Holding						
		WACC				
		8,08%	8,33%	8,60%	8,86%	9,11%
g	-0,50%	€ 92,01	€ 84,29	€ 76,28	€ 69,16	€ 62,63
	-0,25%	€ 97,95	€ 89,78	€ 81,62	€ 74,05	€ 67,23
	0,00%	€ 104,33	€ 95,87	€ 87,11	€ 79,25	€ 72,12
	0,25%	€ 111,15	€ 102,10	€ 93,05	€ 84,74	€ 77,17
	0,50%	€ 118,42	€ 108,93	€ 99,28	€ 90,53	€ 82,66



I Consigli di Amministrazione (che, nel caso di Pirelli, hanno altresì esaminato e fatto proprie le valutazioni dei consulenti e hanno preso atto del motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), hanno determinato il rapporto di cambio unitario per entrambe le categorie azionarie nella seguente misura:

- n. 6,30 azioni della Società Incorporante da assegnare post fusione all'unico socio della Società Incorporanda per ogni azione posseduta prima della fusione dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante. Non sono previsti conguagli in denaro.

Tale rapporto di cambio sottende un valore unitario dell'azione Pirelli pari a €15 per azione, che risulta peraltro allineato al valore dell'azione Pirelli nell'ambito delle offerte obbligatoria e volontaria promosse da Marco Polo con riferimento rispettivamente alle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli.

7 Difficoltà e limiti di valutazione incontrati dagli Amministratori nella valutazione del rapporto di cambio

Le difficoltà ed i limiti rilevati dai Consigli di Amministrazione nella valutazione del rapporto di cambio, in aggiunta alle normali problematiche che caratterizzano le valutazioni d'azienda, sono stati i seguenti:



- la stima del rapporto di cambio è stata effettuata sulla base di un criterio principale che si fonda sulle proiezioni economico-finanziarie di Pirelli dal 30 settembre 2015 al 31 dicembre 2019. Tali dati sono stati aggiornati per incorporare le migliori proiezioni formulabili sulle prospettive dell'area dell'America Latina, ma per loro natura presentano profili di incertezza in particolare proprio con riguardo alle prospettive dei paesi a più elevato rischio;
- la stima del rapporto di cambio è stata effettuata sulla base di una verifica attraverso un criterio di controllo che fa uso di multipli asset side di società comparabili. Benché tali multipli costituiscano la prassi valutativa nel settore per stimare il valore dei mezzi propri delle società quotate, va segnalato che l'Enterprise Value è ottenuto per somma della capitalizzazione di mercato delle società comparabili e del valore contabile di alcune poste di bilancio che può differire anche significativamente dal loro valore di mercato (posizione finanziaria netta, altre passività finanziarie, attività non operative e patrimonio di terzi);
- la stima del rapporto di cambio è stata effettuata sulla base dell'eguaglianza di valore ante fusione fra azioni ordinarie e azioni di risparmio Pirelli. Va tuttavia segnalato che successivamente alla fusione Pirelli potrebbe non distribuire dividendi alle azioni ordinarie per un numero anche esteso di esercizi, mentre dovrà comunque garantire il dividendo minimo (pari al 7% di €3,19) alle azioni di risparmio. Questa circostanza fa sì che le azioni di risparmio godano negli esercizi successivi alla fusione di un privilegio rafforzato rispetto alla situazione ante fusione. Poiché il rapporto di cambio è stato stabilito adottando una prospettiva stand alone di Pirelli, non si è tenuto conto – a tutela degli stessi azionisti terzi di risparmio – del maggiore beneficio post fusione risultante dal privilegio rafforzato.

8 Indicazioni fornite dagli Amministratori in merito alla sostenibilità del debito finanziario

I Consigli di Amministrazione di Pirelli e Marco Polo hanno indicato che la società risultante dalla fusione intende procedere alla rinegoziazione del proprio indebitamento finanziario.

In particolare Marco Polo ha messo a disposizione della società risultante dalla fusione una linea sindacata sottoscritta da un pool di banche per un ammontare complessivo di €6,8 miliardi, con scadenza 31 dicembre 2016.

Sempre secondo i Consigli di Amministrazione, Pirelli intende raggiungere una struttura bilanciata del debito, rifinanziando la società risultante dalla fusione senza far uso della linea sindacata sopra menzionata e ricorrendo, in via diretta, al mercato obbligazionario e bancario in modo da diversificare le proprie fonti di finanziamento ed ottenere un giusto equilibrio di scadenze e costi. In proposito i Consigli di Amministrazione hanno indicato uno scenario di rifinanziamento le cui principali ipotesi prevedono:



- €3,5 miliardi di debito bancario nella forma di Term Loan, suddiviso in due tranches di cui una da €2 miliardi con scadenza 3 anni e costo pari al 4% annuo e la seconda da €1,5 miliardi con scadenza 5 anni, costo pari al 4,5% annuo e profilo ammortizzato;
- €2,5 miliardi di debito obbligazionario, in valuta euro o dollaro statunitense, con scadenza 7 anni e costo pari al 6% annuo;
- €1 miliardo di Revolving Credit Facility, con scadenza 5 anni e costo annuo pari al 4,25%.

oltre a €0,7 miliardi di finanziamenti espressi in valuta debole, con costo annuo pari al 10% circa.

I Consigli di Amministrazione ipotizzano che, alla scadenza, i finanziamenti sopra menzionati siano sostituiti da finanziamenti di minore importo grazie alla generazione di cassa di Pirelli (nel 2023, il debito bancario residuo ipotizzato ammonta ad €250 milioni e il debito obbligazionario a €1,9 miliardi).

Il costo del debito della società post-fusione è atteso dai Consigli di Amministrazione, approssimativamente, è pari al 6%, in linea con il costo del debito ante fusione, principalmente grazie ad una maggiore quota di debito finanziata in valuta euro i cui tassi, relativamente più ridotti, dovrebbero nelle attese compensare l'iniziale incremento del rischio credito connesso ad una maggiore leva finanziaria.

I Consigli di Amministrazione hanno verificato la capacità di Pirelli di rimborsare il debito alle scadenze prestabilite sulla base del Piano Economico e Finanziario della fusione, che include le previsioni per il periodo 2015-2019 e le estrapolazioni per il periodo successivo 2020-2023. Il Piano Economico e Finanziario della fusione si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese dagli Amministratori della società post-fusione di natura sia ipotetica sia generale, tra le quali: i) l'assenza di investimenti di espansione successivamente al 2017; ii) la costanza dei flussi operativi nel periodo 2020-2023; iii) il rifinanziamento del debito di Pirelli e Marco Polo attraverso una combinazione di strumenti *secured* e *unsecured*; iv) l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie e la distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio nei limiti del dividendo minimo garantito e v) il positivo compimento dell'operazione di Fusione.

Gli Amministratori hanno inoltre verificato la capacità di rimborso del debito sviluppando alcuni scenari alternativi, attribuendo diverse probabilità di manifestazione ai fattori di rischio sottostanti le principali variabili operative e ipotizzando un maggior costo del debito finanziario fino a 200 punti base.

Alla luce delle analisi svolte i Consigli di Amministrazione ritengono ragionevole che Pirelli possa rispettare gli impegni finanziari in termini di rimborso del capitale e pagamento degli interessi.



9 Lavoro svolto

9.1 Lavoro svolto sulla "documentazione utilizzata", in precedenza menzionata al punto 4

Come già indicato in precedenza, abbiamo preso visione di:

- bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2014 di Pirelli, che sono stati assoggettati a revisione contabile completa da parte di E&Y;
- la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 di Pirelli, che include il bilancio consolidato intermedio, che è stato assoggettato a revisione contabile limitata da parte di E&Y;
- la situazione patrimoniale al 30 novembre 2015 di Marco Polo.

Abbiamo inoltre:

- ottenuto informazioni da parte di E&Y circa l'attività di revisione contabile svolta sui bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2014 di Pirelli e l'attività di revisione contabile limitata svolta sul bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2015 di Pirelli, al fine di accertare che non fossero presenti aspetti di rilievo che potessero influire sull'applicazione delle metodologie valutative;
- raccolto, anche attraverso discussione con la Direzione di Pirelli, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la data di chiusura delle situazioni patrimoniali sopra menzionate che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame, ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
- ottenuto la relazione di E&Y, redatta ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma, del Codice Civile e discusso con E&Y circa il lavoro svolto;
- discusso con la direzione di Pirelli circa i criteri utilizzati per la predisposizione del Piano Economico e Finanziario della fusione, fermi restando le incertezze ed i limiti connessi ad ogni tipo di stato previsionale che, pur riflettendo in maniera accurata le aspettative della società, resta soggetto a rischi ed incertezze non prevedibili.

9.2 Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio (2501-sexies)

Con riferimento al tema in esame si è fatto riferimento all'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) "Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). In particolare abbiamo:



- esaminato il Progetto di fusione, le situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 2501-*quater*, Codice Civile e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, indirizzata all'Assemblea Straordinaria;
- esaminato la valutazione del consulente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli e la *Fairness Opinion* sul rapporto di cambio nella fusione del consulente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato gli statuti sociali attualmente in vigore delle società partecipanti alla fusione;
- verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli Amministratori delle società partecipanti alla fusione e dal consulente di Pirelli, riguardanti i metodi valutativi adottati nella determinazione del rapporto di cambio;
- analizzato criticamente i metodi utilizzati dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione e dal consulente di Pirelli ed ogni elemento utile ad accertare se gli stessi fossero idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle società coinvolte nel progetto di fusione;
- verificato la ragionevolezza dell'applicazione dei metodi di valutazione adottati, anche attraverso l'analisi delle carte di lavoro predisposte dal consulente di Pirelli;
- svolto analisi di sensibilità, con l'obiettivo di verificare quanto il rapporto di cambio identificato sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la "documentazione utilizzata";
- analizzato e discusso con la direzione di Pirelli e con il consulente di Pirelli, relativamente all'approccio valutativo, alle metodologie adottate ed in generale al lavoro complessivamente svolto ed alle risultanze dello stesso;
- verificato l'accuratezza dei calcoli matematici utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio da parte dei Consigli di Amministrazione, con l'ausilio del consulente di Pirelli.

A completamento delle nostre attività inerenti la determinazione del rapporto di cambio, abbiamo ottenuto dalle società partecipanti alla fusione un'attestazione che evidenzia la circostanza che alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati elementi tali da modificare le valutazioni espresse dai Consigli di Amministrazione per la determinazione del rapporto di cambio.





9.3 Lavoro svolto sulla sostenibilità dell'indebitamento finanziario (2501-bis, quarto comma)

Riguardo alle indicazioni contenute nel progetto di fusione relativamente alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione, si è fatto riferimento all'International Standard of Assurance (ISAE) 3400 "The examination of prospective financial information" emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). In particolare, abbiamo:

- discusso con la direzione di Pirelli in merito alle proiezioni economico finanziarie della Società risultante dalla fusione per il periodo 30 settembre 2015-31 dicembre 2019 e delle estrapolazioni per il successivo periodo 2020-2023;
- discusso con la società di revisione E&Y, circa il lavoro da quest'ultima svolto ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma, Codice Civile;
- esaminato i contratti di finanziamento sottoscritti da Marco Polo ai fini dell'acquisizione di Pirelli (come sopra elencati al paragrafo 4);
- preso visione dell'indebitamento complessivo in capo all'entità risultante dalla fusione in seguito alla prospettata operazione;
- analizzato i dati previsionali contenuti nel piano dell'entità risultante dalla fusione nonché le ipotesi e gli elementi sottostanti alla formulazione dei medesimi, ivi incluse le ipotesi inerenti l'evoluzione attesa della struttura finanziaria, anche tramite il rifinanziamento, ai fini del soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- svolto analisi di sensibilità dei dati previsionali al variare di alcuni dati di natura operativa e finanziaria.

A completamento delle nostre attività inerenti la verifica della sostenibilità dell'indebitamento finanziario, abbiamo ottenuto un'attestazione che evidenzia la circostanza che, per quanto a conoscenza dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla fusione, alla data della presente relazione, non sono intervenuti fatti che possano determinare sensibili variazioni degli elementi presi a riferimento per lo svolgimento delle nostre analisi. In particolare, abbiamo ottenuto attestazione che non sono maturate circostanze modificative delle ipotesi e degli elementi utilizzati per la predisposizione dei dati e delle informazioni contenute nelle proiezioni economico finanziarie e della documentazione a supporto degli stessi.

10 Commenti sull'adeguatezza delle analisi svolte


Le principali considerazioni relative ai metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze del caso di specie sono le seguenti:



- i metodi valutativi adottati dai Consigli di Amministrazione sono comunemente accettati ed utilizzati dalla prassi professionale e di mercato, sia a livello nazionale che internazionale, e sono condivisi dalla teoria finanziaria ed aziendale nell'ambito delle valutazioni di società con caratteristiche assimilabili a quelle in oggetto;
- i metodi adottati dai Consigli di Amministrazione per la valutazione delle società coinvolte nell'operazione sono improntati ad un principio di omogeneità valutativa in grado, nel contempo, di esprimere valori confrontabili ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio e di cogliere le caratteristiche specifiche di ognuna di esse;
- nel caso di specie l'operazione di fusione riguarda una società operativa, Pirelli, e una holding pura, Marco Polo, il cui unico attivo è la partecipazione in Pirelli medesima. Pertanto la valutazione ha riguardato le stesse attività, tenendo conto delle diverse strutture finanziarie, laddove Marco Polo è gravata dall'indebitamento finanziario acceso nell'ambito dell'operazione di acquisizione di Pirelli;
- l'adozione da parte dei Consigli di Amministrazione, nella valutazione di Pirelli, del metodo DCF quale metodo principale e del metodo dei multipli di società quotate comparabili quale metodo di controllo risulta ragionevole. In particolare, con riferimento al metodo dei multipli di società quotate comparabili, si segnala che le società comparabili selezionate presentano differenze rispetto a Pirelli con riguardo, tra gli altri aspetti, a posizionamento commerciale, mercati di riferimento e struttura finanziaria. Tali differenze rendono, a nostro avviso, opportuna l'applicazione del metodo dei multipli di società quotate comparabili solo quale metodo di controllo;
- le valutazioni sono state predisposte in un'ottica "stand alone", ossia prescindendo da ogni considerazione concernente le possibili sinergie derivanti dalla prospettata integrazione delle società coinvolte nell'operazione di fusione;
- ai fini della determinazione del rapporto di cambio i Consigli di Amministrazione hanno verificato che le azioni ordinarie e di risparmio Pirelli ante fusione avessero lo stesso valore. In proposito si segnala come l'offerta pubblica di acquisto rivolta alle azioni ordinarie e di risparmio sia stata regolata al medesimo prezzo.

Le principali considerazioni relative alle analisi condotte dai Consigli di Amministrazione con riferimento alla sostenibilità finanziaria del debito sono le seguenti:

- i Consigli di Amministrazione hanno ipotizzato il rifinanziamento del debito di Pirelli sulla base di uno scenario che riflette le attese attuali in termini di struttura del debito e dei tassi di interesse. I tassi di finanziamento non sono tuttavia ad oggi definiti e potrebbero pertanto essere superiori a quelli ipotizzati;





- sono state sviluppate proiezioni economico-finanziarie della società risultante dalla fusione fino al 2023 che ipotizzano il soddisfacimento delle obbligazioni finanziarie in termini di rimborso del capitale e corresponsione degli interessi. Tali proiezioni si basano su ipotesi di natura generale e ipotetica solo in parte controllabili da parte degli Amministratori della Società risultante dalla fusione;
- sono state sviluppate analisi di sensibilità ai principali fattori di rischio di natura operativa e finanziaria che evidenziano la capacità della società risultante dalla fusione di rispettare i propri impegni finanziari.

11 Limiti specifici e aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

Relativamente alle principali difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, si segnala quanto segue:

- i Consigli di Amministrazione hanno scelto di adottare, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, metodi che si basano sull'utilizzo di proiezioni economiche e finanziarie prospettiche. Tali proiezioni sono, per loro natura, aleatorie e soggette a significativi cambiamenti di scenario e sensibili a variazioni del contesto di mercato e dello scenario macro-economico;
- ai fini della determinazione del rapporto di cambio, i risultati dell'applicazione del metodo dei multipli di borsa, quale metodo di controllo, presentano limiti connessi alla determinazione dei moltiplicatori, per ragioni inerenti l'individuazione di società pienamente comparabili e il calcolo dei moltiplicatori stessi con particolare riferimento per la stima del valore di mercato delle posizioni finanziarie nette;
- ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si è assunta, da parte dei Consigli di Amministrazione, la valorizzazione delle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli sulla base del medesimo valore. Tale ipotesi, che trova conferma nella scelta dei Consigli di Amministrazione di valorizzare al medesimo prezzo le due categorie di azioni ai fini dell'offerta pubblica di acquisto, non considera, al contempo, né le differenze tra le due categorie di azioni in termini di diritti di voto né l'esistenza di un privilegio patrimoniale per le azioni di risparmio, adottando una prospettiva favorevole per gli azionisti di risparmio;
- con riferimento alla sostenibilità finanziaria dell'indebitamento della società post-fusione, rileviamo che i Consigli di Amministrazione hanno stimato, in via sintetica sulla base del piano economico e finanziario Pirelli approvato nel novembre 2013, i flussi di cassa per il periodo 2015-2023 ipotizzando, tra le altre cose, una costanza in termini nominali dei risultati operativi nel periodo 2020-2023 e l'assenza di distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie per l'intero periodo;



- con riferimento alla sostenibilità finanziaria dell'indebitamento della società post fusione, si evidenzia come i flussi di cassa stimati per il periodo 2015-2023 consentano alla società risultante dalla fusione di rispettare gli impegni finanziari connessi all'indebitamento in essere. A fine piano, pur non prevedendosi il pieno ripagamento del debito finanziario in essere, si ipotizza il conseguimento di una struttura finanziaria obiettivo equilibrata;
- le assunzioni inerenti l'evoluzione della struttura di finanziamento e le relative condizioni finanziarie costituiscono lo scenario più realistico ad oggi ipotizzabile da parte dei Consigli di Amministrazione. Tale scenario risulta tuttavia ipotetico, soggetto ai rischi e alle incertezze di natura macro-economica che potrebbero determinarsi tra la data attuale e la data del rifinanziamento, oltre che alla dinamica negoziale tra la società post-fusione e i potenziali finanziatori;
- le analisi di sensibilità del Piano Economico e Finanziario della Fusione svolte con riferimento ai principali rischi operativi (tra i quali il rischio di contrazione dei prezzi in Europa e Nord America, il rischio di incremento dei prezzi della materia prima e il rischio di fluttuazioni dei tassi di cambio) e finanziari (il rischio di incremento dei tassi di interesse) identificati evidenziano la ragionevole capacità dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie, pur in un orizzonte temporale più ampio.



12 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione, riteniamo che, ai sensi dell'art. 2501-sexies, i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione anche sulla base delle indicazioni del consulente di Pirelli siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni contenuto nel progetto di fusione.

Inoltre, fatto salvo quanto indicato nei precedenti paragrafi, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro ed assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e alle azioni degli Amministratori della società post-fusione, con particolare riferimento per il rifinanziamento del debito finanziario in essere, attestiamo, ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, Codice Civile, che non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere che, alla data odierna, le indicazioni contenute nel progetto di fusione relativamente alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione non siano ragionevoli.

Va, tuttavia, evidenziato che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti tra i valori consuntivi e i valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi. Ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche descritte nel Piano si manifestassero.



*Pirelli & C. S.p.A./
Marco Polo Industrial Holding S.p.A.
Relazione ai sensi degli artt. 2501-sexies e 2501-bis, quarto comma, Codice Civile
23 dicembre 2015*

La presente relazione è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dagli artt. 2501-sexies e 2501-bis, quarto comma, Codice Civile in relazione all'operazione di fusione e pertanto non può essere utilizzata, in tutto o in parte, per scopi diversi da quelli del presente incarico.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 23 dicembre 2015

KPMG S.p.A.

Elisabetta C. Forni

Elisabetta C. Forni
Socio